

Senato della Repubblica
 XIX
Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1309

Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia

13/05/2025 - 22:59

Indice

1. DDL S. 1309 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1309	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	9
1.3.2.1.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 153(pom.) del 04/12/2024	10
1.3.2.1.2. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 155(pom.) dell'11/12/2024	20
1.3.2.1.3. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 156(pom.) del 17/12/2024	28
1.3.2.1.4. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 160(pom.) del 15/01/2025	58
1.3.2.1.5. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 83(pom.) del 28/01/2025	61
1.3.2.1.6. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 162(pom.) del 28/01/2025	62
1.3.2.1.7. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 85(ant.) del 04/02/2025	63
1.3.2.1.8. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 86(pom.) del 04/02/2025	64
1.3.2.1.9. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 87(ant.) dell'11/02/2025	65
1.3.2.1.10. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 89(pom.) del 18/02/2025	66
1.3.2.1.11. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 166(pom.) del 19/02/2025	67
1.3.2.1.12. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 168(pom.) del 26/02/2025	113
1.4. Trattazione in consultiva	115
1.4.1. Sedute	116
1.4.2. Resoconti sommari	117

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	118
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 85(pom., Sottocomm. pareri) del 25/02/2025	119
1.4.2.1.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 287(pom.) del 25/02/2025	121
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	131
1.4.2.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 336(pom.) del 15/01/2025	132
1.4.2.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 344(pom.) dell'11/02/2025	138
1.5. Trattazione in Assemblea	143
1.5.1. Sedute	144
1.5.2. Resoconti stenografici	145
1.5.2.1. Seduta n. 282 del 06/03/2025	146

1. DDL S. 1309 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1309

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1309

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **MATTIA**, **ZINZI**, **CORTELAZZO** e **SEMENZATO**

(v. stampato Camera n. 1987)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 novembre 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 novembre 2024

Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall'articolo 41-*quinquies*, primo comma, della legge n. 1150 del 1942, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica per le costruzioni. Il numero 2) dell'articolo 8 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, si interpreta nel senso che l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e di interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze eccedenti l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, ove ciò non contrasti con un interesse pubblico concreto e attuale al rispetto dei predetti limiti di altezza, accertato dall'amministrazione competente con provvedimento motivato, o comunque ove ciò sia previsto dagli strumenti urbanistici, e fermi restando l'osservanza della normativa tecnica per le costruzioni nonché il rispetto dei limiti di densità fondiaria di cui all'articolo 7 del medesimo decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

2. Nei casi di cui al comma 1, restano fermi il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici, sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali, nonché il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fermo restando quanto disposto dal sesto periodo della medesima lettera *d*), si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché

- rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.
4. Nei casi di cui al comma 3, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.
5. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in ogni caso, la disposizione del comma 8.
6. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.
7. Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
8. Al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera *c*), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, in relazione alle costruzioni rientranti nella disciplina dell'articolo 41-*quinquies*, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si applicano esclusivamente alle spese sostenute per interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di edifici per i quali risultino approvati, entro il 17 febbraio 2023, nelle forme previste dalla disciplina urbanistica applicabile, anche di livello regionale, i relativi piani attuativi, anche mediante piani di lottizzazione convenzionata, e risulti comprovata l'avvenuta presentazione, entro la data del 29 dicembre 2023, della richiesta del titolo abilitativo legittimante all'esecuzione dei lavori. Nei casi di cui al presente comma non si applica l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
9. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58698

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 8^a Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.3.2.1.1. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 153(pom.) del 04/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2024

153^a Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato presentato l'ordine del giorno G/1272/14/8 (già em 4.0.16), pubblicato in allegato, e che l'ordine del giorno G/1272/2/8 è stato invece ritirato.

Comunica inoltre che il Governo ha preannunciato l'intenzione di esprimere parere favorevole sugli ordini del giorno G/1272/1/8, G/1272/4/8, G/1272/7/8, G/1272/11/8, G/1272/12/8 e G/1272/14/8, mentre ha fatto pervenire riformulazioni - delle quali i rispettivi proponenti hanno già preso visione - alla cui accettazione è condizionato il parere favorevole sugli ordini del giorno G/1272/3/8, G/1272/5/8, G/1272/8/8, G/1272/9/8, G/1272/10/8 e G/1272/13/8. Il Governo ha infine preannunciato l'intenzione di esprimere parere contrario sull'ordine del giorno G/1272/6/8.

La vice ministro GAVA, nel confermare quanto riferito dal Presidente, comunica che, rispetto a quanto precedentemente comunicato, vi è una nuova proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G/1272/5/8, di cui dà lettura.

Gli ordini del giorno G/1272/1/8, G/1272/4/8, G/1272/7/8, G/1272/11/8, G/1272/12/8 e G/1272/14/8 risultano pertanto accolti dal Governo.

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) sottoscrive l'ordine del giorno G/1272/3/8 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso richiesto dal Governo.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (FdI) presenta l'ordine del giorno G/1272/5/8 (testo 2), pubblicato in allegato, riformulato nel senso da ultimo proposto dalla rappresentante del Governo.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1272/5/8 (testo 2) e presenta l'ordine del giorno G/1272/8/8 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) presenta l'ordine del giorno G/1272/9/8 (testo 2), pubblicato in allegato. Previa sottoscrizione, presenta inoltre l'ordine del giorno G/1272/13/8 (testo 2), pubblicato in allegato, e insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/1272/6/8.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) presenta l'ordine del giorno G/1272/10/8 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli ordini del giorno G/1272/3/8 (testo 2), G/1272/5/8 (testo 2), G/1272/8/8 (testo 2), G/1272/9/8 (testo 2), G/1272/10/8 (testo 2) e G/1272/13/8 (testo 2) sono pertanto accolti dal Governo.

L'ordine del giorno G/1272/6/8 è invece posto in votazione e risulta respinto.

Il [PRESIDENTE](#) informa che si è così esaurito l'esame degli ordini del giorno e che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati, si sospenderà momentaneamente l'esame del decreto-legge in titolo per passare a quello dei successivi punti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE REDIGENTE

(877) SIGISMONDI e altri. - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale

(1029) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 17 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ([n. 226](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non sono ancora pervenuti il parere del Consiglio di Stato e l'intesa in Conferenza unificata.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alle Commissioni riunite 8^a e 9^a il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, già approvato dalla Camera dei deputati e già inserito nel calendario dell'Aula del Senato per la prossima settimana, e che le Commissioni riunite verranno dunque convocate domani mattina, alle ore 9,45, per l'avvio dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) ricorda che il precedente disegno di legge annuale per la concorrenza 2022 era stato assegnato alla sola Commissione 9^a e che il conflitto di competenza sollevato, su sua richiesta, dalla 8^a Commissione per vederlo riassegnato alle Commissioni riunite non era stato accolto.

Si rallegra dunque per l'assegnazione del disegno di legge annuale per la concorrenza 2023 alle Commissioni riunite ed esprime l'auspicio che il medesimo criterio possa trovare applicazione anche in futuro in sede di assegnazione di analoghi provvedimenti.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati altresì assegnati alla 8^a Commissione i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati: AS 1294, recante "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità"; AS 1275, recante "Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello" e AS 1309, recante "Disposizioni di interpretazione autentica in

materia urbanistica ed edilizia". Propone dunque di integrare il calendario dei lavori della Commissione con l'avvio dell'esame degli stessi.

La Commissione conviene.

La senatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) segnala la necessità di fornire una rapida soluzione ai problemi che interessano la laguna di Orbetello.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore del disegno di legge n. 1043, evidenzia la necessità di procedere a un breve ciclo di audizioni.

Non essendovi obiezioni, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a mercoledì 11 dicembre, alle ore 18, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da audire in merito al disegno di legge n. 1043, segnalando che la Presidenza si riserva di effettuare una selezione rigorosa dei nominativi pervenuti e che le audizioni avranno luogo alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le festività di fine anno.

La Commissione conviene.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) ricorda che non hanno avuto ancora inizio le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'arte e sullo sviluppo dell'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sia individuale che collettiva, e sui progressi tecnologici e sulla ricerca attuale relativi agli accumuli di energia elettrica.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che anche tali audizioni avranno inizio dopo la pausa natalizia e, non essendovi ulteriori richieste di intervento sui lavori della Commissione, informa che il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati al disegno di legge n. 1272 non è ancora pervenuto e che la seduta è pertanto sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(1272) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono in distribuzione il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati e il parere non ostativo della Commissione bilancio, contenente una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e che i relatori hanno presentato l'emendamento 9.28 testo 2/5a Commissione, pubblicato in allegato, volto a recepire tale condizione. Con distinte votazioni, la Commissione, previo parere favorevole del Governo, approva l'emendamento 9.28 testo 2/5a Commissione e l'emendamento di coordinamento Coord. 1. Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) dichiara il convinto voto contrario del suo Gruppo, che ha dimostrato sin dall'inizio una grande disponibilità a migliorare il testo del provvedimento in esame non ottenendo in cambio nessun tipo di apertura da parte del Governo. Ritiene che alcuni emendamenti presentati dalla maggioranza siano preoccupanti e si rallegra del fatto che la reazione politica delle opposizioni abbia portato al ritiro di quello sulla gestione privata dell'acqua pubblica.

Non è stato invece ritirato l'emendamento 5.0.2 (testo 2), che prolunga ulteriormente la durata delle deroghe alla disciplina sui valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica, che desta grande timore soprattutto in chi ha vissuto tutta la vicenda della terra dei fuochi. Si augura quindi che i controlli siano efficaci, onde evitare che ci si possa poi ritrovare con dei siti inquinati.

In generale, ritiene che sia indispensabile un impegno maggiore sui temi della tutela dell'ambiente e della lotta al cambiamento climatico, ma il respingimento di tutti gli emendamenti del Movimento 5 Stelle dimostra che la maggioranza non è interessata a muoversi in quella direzione.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) pone in primo luogo una questione di metodo, lamentando il fatto che mai come questa volta il lavoro della Commissione sia stato svilito dall'incapacità del Governo di fornire i pareri sugli emendamenti parlamentari e rilevando che, paradossalmente, i pareri non arrivavano sugli

emendamenti dell'opposizione che affrontavano realmente i grandi temi della tutela dell'ambiente e della transizione ecologica, mentre venivano dati su emendamenti della maggioranza che nulla avevano a che fare con queste importanti questioni o che andavano addirittura in una direzione opposta.

Nel merito, il provvedimento si è rivelato dunque assolutamente inadeguato a fornire le soluzioni necessarie per il futuro dell'ambiente e le misure in esso contenute appaiono sempre parziali e inefficaci.

Per tali motivi dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) dichiara il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra in considerazione di tutte le criticità già evocate dai rappresentanti delle altre forze di opposizione, che ringrazia per la compattezza con la quale si sono opposte al tentativo della maggioranza di cancellare la volontà popolare sull'acqua pubblica e con la quale hanno portato al ritiro dell'emendamento di maggioranza che surrettiziamente tentava di reintrodurre una misura che doveva originariamente fare parte del testo del decreto-legge, ma che ne era stata poi stralciata.

Questo decreto-legge dimostra cosa intendono il Governo e la maggioranza per tutela dell'ambiente: ad esempio, l'aumento del ricorso alle fonti fossili attraverso la riduzione del perimetro dell'area in cui non è possibile procedere alle trivellazioni in mare.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Aula sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [877](#)

Art. 1

1.1

[Fina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «e, attraverso il loro recupero» fino alla fine del comma con le seguenti: «e se ne favorisce il recupero funzionale all'attività di pesca mediante le tecniche tradizionali di utilizzo.»;

b) al comma 3 sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le regioni possono adottare le disposizioni volte a perseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2 promuovendo il recupero e l'utilizzazione dei manufatti e delle macchine per la pesca mediante le tecniche tradizionali di utilizzo. Le regioni promuovono e incentivano altresì attività e progetti educativi e scolastici per valorizzare l'attività connessa ai manufatti e alle macchine per la pesca tradizionali, quali la riscoperta degli antichi mestieri e delle usanze tradizionali.»;

c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Ai fini della promozione culturale del territorio e dei manufatti e macchine per la pesca tradizionali, in virtù del particolare valore storico e culturale costituito dai trabucchi situati lungo la Costa Teatina, si favorisce la candidatura del sito interessato per l'inclusione nel Patrimonio dell'umanità UNESCO, anche al fine di salvaguardia e valorizzazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale.».

1.2

[Fina](#)

Al comma 1 sostituire le parole da: «e, attraverso» fino alla fine del comma con le seguenti: «, anche attraverso il loro recupero mediante tecniche realizzative tradizionali.».

1.3

Fina

Al comma 1 sostituire le parole: «purché sia possibile accertarne» con le seguenti: «purché sia disponibile documentazione storica comprovata, quali mappe, fotografie o testimonianze autorevoli, che ne attestino».

1.4

Rosa, Tubetti

Al comma 2, dopo le parole: «i caliscendi, i bilancini,» inserire le seguenti: «i capanni da pesca a terra o su palafitta,».

1.5

Russo

Al comma 2, dopo le parole: «i bilancini,» inserire le seguenti: «la Feluca,».

1.6

Fina

Al comma 3, sostituire le parole: «non contrastanti con la loro naturale destinazione e» con le seguenti: «diretti al loro uso tipico e non contrastanti con».

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «queste ultime in quanto compatibili».

1.7

Fina

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per garantire la valorizzazione dei beni e della loro specificità storico-culturale, ambientale e socio-economica, è garantita una regolamentazione dell'accesso pubblico ai manufatti e macchine per la pesca tradizionali di cui al comma 2, anche in gestione privata o associativa, che ne permetta una fruizione diffusa, il rispetto di criteri condivisi per la tutela, la manutenzione e la promozione culturale e turistica delle strutture e la promozione di attività educative e turistiche sostenibili, anche attraverso la definizione e l'indicazione al pubblico di giorni e orari di apertura.».

1.8

Fina

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le regioni promuovono e incentivano attività e progetti educativi e scolastici per valorizzare l'attività connessa ai manufatti e macchine per la pesca tradizionali, quali la riscoperta degli antichi mestieri e delle usanze tradizionali.».

1.0.1

Fina

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la valorizzazione delle attività di pesca tradizionali)

1. Per le finalità previste all'articolo 1, comma 1, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo con dotazione pari a 2,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per il sostegno delle attività di pesca mediante i manufatti e le macchina da pesca tradizionali. A valere sulle risorse del Fondo, sono concessi contributi per il recupero e l'incentivazione delle attività di pesca mediante le tecniche tradizionali di utilizzo dei manufatti. Le risorse del Fondo possono anche essere destinate a favorire progetti educativi e attività scolastiche che incentivano la conoscenza degli antichi mestieri. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni interessate, sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

Art. 2

2.1

[Fina](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

2.2

[Fina](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al fine di garantirne la prosecuzione delle attività e il mantenimento delle tecniche di utilizzo tradizionale, le Regioni definiscono, nel rispetto della normativa vigente, i criteri e le modalità per la continuità delle attività ai soggetti che hanno la titolarità del bene.».*

2.3

[Rosa, Tubetti](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) sono esclusi dal rispetto dell'articolo 96, lettere a) ed f), del regio decreto 25 aprile 1904, n. 523, i capanni storici, come identificati e meglio definiti dalla legislazione degli enti locali di competenza;».

2.4

[Fina](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e ai fini di una promozione turistica del territorio e di un suo sviluppo» con le seguenti: «, garantendo che la promozione turistica non contrasti con il loro tradizionale utilizzo e garantisca al territorio uno sviluppo».

2.5

[Fina](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Ai fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali è data priorità e preferenza ai soggetti che possono dimostrare la pregressa titolarità del bene, in quanto direttamente espressiva dell'attività realizzativa svolta dal richiedente» con le seguenti: «Nel pieno rispetto del principio della libera concorrenza, la legislazione regionale può eventualmente prevedere limitati e circoscritti criteri di preferenza per i soggetti che hanno la pregressa titolarità del bene.».

2.0.1

[Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla Provincia in quanto Ente di area vasta e nell'esercizio delle prerogative in materia urbanistica-edilizia, spetta la funzione di coordinamento delle attività amministrative connesse alla gestione e valorizzazione dei manufatti, nel rispetto di ogni altra norma e prerogativa di legge.».

2.0.2

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del registro nazionale per la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca)

1. Si istituisce presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti il registro nazionale per la tutela e la salvaguardia delle macchine da pesca di cui all'articolo 1 della presente legge, finalizzato all'attuazione di una mappatura sull'intero territorio nazionale dei manufatti e delle macchine da pesca già esistenti o realizzati in seguito al loro recupero o alla loro ricostruzione derivanti da un crollo o da una demolizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con decreto i criteri e le modalità di coordinamento con le regioni interessate per la comunicazione da parte di queste ultime dei manufatti e delle macchine per la pesca aventi i requisiti di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, di cui alla presente legge da inserire nel registro nazionale di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche disponibili a legislazione vigente.».

2.0.3

[Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la valorizzazione dei manufatti)

1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo, con dotazione pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 per la valorizzazione dei manufatti e delle macchine da pesca di cui alla presente legge e del patrimonio storico e socio-culturale che rappresentano, anche al fine di sostenerne il riconoscimento presso l'Unesco a patrimonio dell'umanità.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2,5 milioni di euro annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1272](#)

G/1272/3/8 (testo 2)

[Pirovano](#), [Minasi](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere l'impianto sanzionatorio dettato dal decreto legislativo n. 152 del

2006 nel settore del conferimento dei rifiuti.

G/1272/5/8 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Di Girolamo](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico (AS 1272),

premessi che

le aziende di produzione e commercializzazione di componenti per il settore automotive, con l'avvento della cosiddetta "elettrificazione", hanno avviato un radicale rinnovamento tecnologico ed organizzativo per adeguarsi alle nuove esigenze dei produttori di auto e al progressivo abbandono dei motori tradizionali;

le più importanti case automobilistiche hanno dichiarato l'interruzione dei programmi di sviluppo e investimento per le tecnologie tradizionali, richiedendo contemporaneamente significative riduzioni dei prezzi per il mantenimento delle commesse già acquisite o in via di acquisizione per gli anni futuri nei confronti dei propri fornitori;

le associazioni di settore stimano che la riduzione di fatturato medio impatterà per oltre il 50% sulle aziende produttrici di componenti tradizionali, con ricadute occupazionali negative, in quanto solo per i produttori di componentistica circa 30 mila posti di lavoro sono a rischio, con una localizzazione geografica prevalente al nord Italia, ma con un impatto economico significativo al centro-sud;

tale situazione di difficoltà è stata aggravata ulteriormente sia dalla carenza di materie prime, che dal graduale aumento dei costi dei materiali e dell'energia, infatti le principali Aziende automotive hanno intrapreso un profondo processo di reindustrializzazione e riorganizzazione, finora sostenuto dal ricorso agli strumenti di sostegno al reddito ordinari e straordinari;

questo scenario di generale criticità del settore automotive ha portato progressivamente alla saturazione degli strumenti di sostegno al reddito, in particolare per le aziende che hanno fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria sulla base di un piano di riorganizzazione finalizzato alla salvaguardia occupazionale;

tuttavia, l'attuale scenario di mercato non consente di concludere, in tempi rapidi, i piani di riorganizzazione avviati, esponendo a forti rischi occupazionali i lavoratori delle Aziende che allo stato attuale non possono più disporre di ulteriore sostegno al reddito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, per sostenere la filiera dell'*automotive* al fine di garantire la continuità dell'attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

G/1272/8/8 (testo 2)

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Il Senato,

l'articolo 5 introduce misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali;

considerato che:

la legge 197 del 2022 all'articolo 1, comma 686, riconosce un credito di imposta solo per l'uso di plastica proveniente dalla raccolta differenziata degli imballaggi urbani escludendo interi settori produttivi che potrebbero contribuire significativamente al riciclo della plastica *post-consumo* in particolare quella agricola e industriale;

al fine di rinforzare e ampliare l'attuale sistema normativo per la promozione del riciclo della plastica post consumo,

si impegna il Governo a:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di riconoscere, per le finalità di cui in premessa, un credito di imposta anche per il riciclo di plastiche *post* consumo.

G/1272/9/8 (testo 2)

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Di Girolamo](#), [Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1272, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 3.41.

G/1272/10/8 (testo 2)

[De Priamo](#), [Sigismondi](#), [Salvitti](#)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico (AS 1272),

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali,

impegna il Governo:

a garantire il rispetto da parte del Ministero della Cultura dei criteri di priorità fissati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella trattazione dei progetti ai fini del rilascio del parere paesaggistico, come espressamente previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "1-ter" del decreto-legge in esame come modificato nel corso dell'esame in Commissione.

G/1272/13/8 (testo 2)

[Nicita](#), [Irto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1272, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire le zone di cui all'emendamento 2.28 (testo 2).

G/1272/14/8 (già em 4.0.16)

[Minasi](#), [Germanà](#)

La Commissione 8a Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di

interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico, Atto Senato 1272,

premesso che:

il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha apportato delle modifiche al testo unico ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificando la definizione della TARI, eliminando l'assimilazione per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, eliminando altresì la privativa ai comuni sui rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, e stabilendo inoltre che i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche che saranno avviati a recupero tramite soggetti terzi privati dovranno essere esclusi dalla corresponsione della componente tariffaria;

considerato che:

si ritiene fondamentale allineare la normativa sulla TARI alle predette modifiche,

impegna il Governo:

a predisporre con urgenza un intervento in materia, che adegui la disciplina della TARI alle modifiche in materia ambientale illustrate in premessa, anche al fine di definire con chiarezza l'ambito di applicazione del predetto prelievo, con particolare riferimento alle superfici nelle quali avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti.

Art. 9

9.28 testo 2/5^a Commissione

I Relatori

All'emendamento, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: "dell'articolo 7, commi 1 e 2" con le seguenti: "degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, commi 9-bis e 9-ter"».

1.3.2.1.2. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 155(pom.) dell'11/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2024

155^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE REDIGENTE

(1275) Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri (Discussione e rinvio)

La relatrice PETRUCCI (FdI) illustra il provvedimento in esame, che si compone di 11 articoli ed è volto ad assicurare la gestione coordinata della laguna di Orbetello.

L'articolo 1 istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, gestito da un consorzio avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario. Al Parco non si applicano le disposizioni della legge n. 394 del 1991.

L'articolo 2 individua gli organi del consorzio.

L'articolo 3 disciplina l'attività del consorzio, che si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello e svolge attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, su richiesta dei medesimi enti, con particolare riferimento alla tutela dei siti della rete Natura 2000 e delle aree protette ubicate all'interno del Parco.

Per lo svolgimento delle sue attività, il consorzio può avvalersi degli uffici della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e del comune di Monte Argentario, delle rispettive società *in house* nonché delle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato.

L'articolo 4 disciplina il contenuto e il procedimento di adozione dello statuto che, tra l'altro, individua l'estensione del Parco e disciplina i rapporti tra il consorzio e i soggetti partecipanti, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, l'entità del contributo ordinario ai sensi del successivo articolo 9 e la dotazione organica nel limite massimo di 4 unità di personale, nonché le modalità di reclutamento del personale.

L'articolo 5 disciplina la composizione e i compiti dell'assemblea degli enti consorziati.

L'articolo 6 disciplina le funzioni, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico.

L'articolo 7 disciplina la figura dell'amministratore unico e la sua nomina con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti di sperimentata competenza in materia di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in enti locali o in strutture pubbliche o private equiparabili al consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa.

L'articolo 8 disciplina la composizione e il funzionamento del collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 9 individua le entrate del consorzio, tra le quali rientrano i contributi ordinari annuali del MASE, pari a 479.641 euro per l'anno 2025 e a 499.641 euro annui a decorrere dall'anno 2026, della regione Toscana e degli altri enti consorziati, determinati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione secondo le modalità stabilite dallo statuto, a copertura delle spese di funzionamento e delle attività, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci.

L'articolo 10 disciplina il bilancio di previsione annuale e il rendiconto annuale.

L'articolo 11 reca le disposizioni finanziarie.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1309) Deputato MATTIA e altri. - Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il provvedimento in esame, che si compone di un unico articolo.

Il comma 1 reca, al primo periodo, un'interpretazione autentica dell'articolo 41-*quinquies*, primo comma, della legge urbanistica del 1942, in virtù della quale non è obbligatoria l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata in caso di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dal medesimo articolo 41-*quinquies*, primo comma, ferma restando l'osservanza della normativa tecnica per le costruzioni.

Il secondo periodo reca un'interpretazione autentica del numero 2) dell'articolo 8 del decreto ministeriale del 1968 sugli *standard* urbanistici, in materia di limiti d'altezza per i nuovi edifici nelle zone territoriali omogenee B, in virtù della quale l'approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei medesimi casi contemplati dal primo periodo (ossia edificazione di nuovi immobili su singoli lotti situati in ambiti edificati e urbanizzati, sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati e interventi su edifici esistenti in ambiti edificati e urbanizzati) che determinino la creazione di altezze eccedenti l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti: ove ciò non contrasti con un interesse pubblico concreto e attuale al rispetto dei predetti limiti di altezza, accertato dall'amministrazione competente con provvedimento motivato; o comunque ove ciò sia previsto dagli strumenti urbanistici; e fermi restando l'osservanza della normativa tecnica delle costruzioni, nonché il rispetto dei limiti di densità fondiaria di cui all'articolo 7 del medesimo decreto ministeriale.

Il comma 2 prevede che, nei casi di cui al comma 1, restano fermi il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici, sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali, nonché il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.

Il comma 3 reca un'ulteriore norma di interpretazione autentica in materia di interventi di ristrutturazione edilizia.

Esso prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, del Testo unico dell'edilizia, il predetto articolo 3, comma 1, lettera d) - che reca la definizione di "interventi di ristrutturazione edilizia" - si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali.

Il comma 4 prevede che nei casi di cui al comma 3 resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali.

Il comma 5 fa salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame. Si applica, in ogni caso, la disposizione del comma 8.

Ai sensi del comma 6, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.

Il comma 7 dispone che resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il comma 8 reca disposizioni volte ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 9 prevede che le disposizioni del disegno legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) presenta una richiesta di rimessione in sede referente del provvedimento in titolo sottoscritta da un decimo dei componenti del Senato, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del regolamento del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di verificare se la richiesta soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 36, comma 3, del Regolamento segnalando che, in caso di esito positivo della verifica, l'esame del provvedimento proseguirà in sede referente.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) sottolinea preliminarmente la particolare importanza del disegno di legge in esame, che, per la prima volta, definisce un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle poste in essere dal sistema di protezione civile, nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. Auspica quindi che l'esame da parte della Commissione possa procedere speditamente.

Il disegno di legge si compone di 28 articoli suddivisi in cinque capi.

Il Capo I è dedicato ai principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità.

L'articolo 1 detta l'ambito di applicazione del disegno di legge.

L'articolo 2 prevede che, al termine dello stato di emergenza, il Consiglio dei ministri possa deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile fino a dieci anni.

Successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, disciplinato dall'articolo 3, che può essere individuato nel presidente della regione interessata ovvero tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza

manageriale per l'incarico da svolgere.

Entro sei mesi dalla nomina, il Commissario straordinario adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano può prevedere altresì eventuali misure di delocalizzazione necessarie, relative esclusivamente agli edifici gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi, in alternativa e nei limiti del contributo concedibile per la ricostruzione, specificando altresì le spese connesse alla demolizione dell'immobile ovvero alla sua gestione. Nel caso di ricostruzione a seguito di gravi eventi alluvionali, il piano può prevedere misure di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione. L'articolo 4 istituisce la Cabina di coordinamento per la ricostruzione, composta dal Commissario straordinario, che la presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile, dai Presidenti delle regioni interessate, dal sindaco metropolitano, ove esistente, da un rappresentante delle province interessate, designato dall'UPI, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'ANCI.

L'articolo 5 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di adottare direttive volte ad assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'intero territorio nazionale.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per la ricostruzione e il Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione e disciplina la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

L'articolo 7 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione. A tal fine, alla Presidenza è attribuito un contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da destinare al Dipartimento Casa Italia, in numero non superiore a 25 unità. L'articolo in esame, inoltre, istituisce presso il Dipartimento Casa Italia la Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, che opera come struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati e informazioni, e attribuisce alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, il compito di dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari.

Il Capo II disciplina le misure per la ricostruzione pubblica e privata.

L'articolo 8 prevede che entro 18 mesi dalla nomina del Commissario straordinario, i comuni - ove richiesto dal Commissario medesimo in ragione della natura degli eventi calamitosi e dei conseguenti effetti - approvano o adeguano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione nonché l'aggiornamento degli studi specialistici, compresi quelli di microzonazione sismica e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, ove necessari, completi dei relativi piani finanziari.

Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini rispetto alle scelte in materia di pianificazione territoriale e alla definizione degli atti e dei provvedimenti principali del processo di ricostruzione.

Entro 24 mesi dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, le regioni possono adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi.

L'articolo 9 reca la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata e prevede che per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con

disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione. Con le medesime disposizioni di legge sono individuati i soggetti privati legittimati ad ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e sono stanziati le risorse economiche finalizzate alla ricostruzione.

L'articolo 10 prevede che, al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata, possa essere previsto con disposizione di legge uno specifico contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, previa determinazione delle modalità e dei relativi criteri di concessione.

L'articolo 11 disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata.

L'articolo 12 detta disposizioni aggiuntive per la ricostruzione privata, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria e al subappalto.

L'articolo 13 disciplina gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino del patrimonio pubblico danneggiato, prevedendo l'approvazione da parte del Commissario straordinario di piani speciali per la ricostruzione pubblica in materia di opere pubbliche, beni culturali, interventi su dissesto idrogeologico, infrastrutture ambientali e infrastrutture statali.

L'articolo 14 individua i soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali.

L'articolo 15 prevede l'istituzione della Conferenza permanente per la ricostruzione, per i territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Ne disciplina composizione, competenze, profili procedurali ed effetti delle determinazioni.

L'articolo 16 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgano anche di una centrale unica di committenza.

L'articolo 17 prevede che, su richiesta delle amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti, i piani speciali per la ricostruzione pubblica possano essere integrati con ulteriori opere da eseguire nel medesimo territorio, a condizione che tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari agli interventi regolati dal disegno di legge in esame e risultino già interamente finanziati.

Il Capo III reca misure per la tutela ambientale.

L'articolo 18 autorizza il Commissario straordinario ad avvalersi delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici locali e delle società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della Regione per l'attuazione degli interventi previsti dal piano speciale per le infrastrutture ambientali.

L'articolo 19 reca varie disposizioni in materia di trattamento e trasporto di materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino.

Il Capo IV reca disposizioni in materia di controllo, trasparenza, tutela dei lavoratori, assicurazioni private e sistema produttivo.

L'articolo 20 sottopone i provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa, adottati dal Commissario straordinario, al controllo preventivo della Corte dei conti.

L'articolo 21 prevede che tutti gli atti del Commissario straordinario, che non siano riservati o secretati, debbano essere pubblicati e aggiornati del sito *internet* istituzionale.

L'articolo 22 stabilisce che le attività relative agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati a favore dei quali sia concesso un contributo siano sottoposte alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche e relativa al trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali, unitamente al requisito del DURC. Sono sanciti, inoltre, alcuni obblighi a carico delle imprese affidatarie o esecutrici, a tutela dei lavoratori, in materia di iscrizione e versamento degli oneri contributivi, sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti, identificazione dei propri dipendenti. Si prevede, infine, la stipula con le parti sociali di protocolli di legalità, per regolare le procedure assunzionali dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione e prevedere l'istituzione di un tavolo permanente.

L'articolo 23 disciplina una procedura di liquidazione anticipata e parziale del danno a favore del soggetto che abbia stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa.

L'articolo 24 prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi il Ministro delle imprese e del *made in Italy* possa applicare il regime di aiuto per le aree industriali.

L'articolo 25 prevede che una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite massimo del 4 per cento degli stanziamenti medesimi, possa essere destinata - nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario - a interventi volti a evitare fenomeni di spopolamento e a promuovere lo sviluppo economico e sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi.

L'articolo 26 delega il Governo a definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli schemi assicurativi volti a indennizzare le persone fisiche e le imprese che abbiano subito danni al proprio patrimonio edilizio per effetto di calamità naturali e eventi catastrofali.

Nell'ambito del Capo V, gli articoli 27 e 28 recano le disposizioni transitorie e finali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ([n. 226](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) informa che i senatori De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida e Magni hanno presentato uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato, e che lo schema di parere dei relatori sarà inviato a tutti i componenti della Commissione entro la serata odierna.

Segnala che, nella seduta della Commissione ambiente della Camera di ieri, il rappresentante del Governo ha comunicato la disponibilità del Governo ad attendere il parere delle Commissioni parlamentari fino alla mattinata di martedì 17 dicembre.

Comunica che, pertanto, come richiesto dal senatore Irto nella seduta di ieri, la votazione del parere avrà luogo martedì prossimo.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA E MAGNI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226

La 8^a Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

esaminato lo "Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» (Atto Governo n. 226)", premesso che lo schema di decreto:

agli articoli 1 e 63, introduce l'allegato I.01 per disciplinare i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4;

questa modifica, in particolare, rappresenta un attacco al principio per cui è l'attività oggetto dell'appalto - svolto anche in maniera prevalente - a individuare il CCNL da applicare ai lavoratori coinvolti, insieme alla comparativamente maggiore rappresentanza dei soggetti firmatari (attuale articolo 11 del D. Lgs. 36/2023);

le modifiche proposte infatti inseriscono tante e tante variabili che, se non adeguatamente modificate porteranno con ogni probabilità al fenomeno del c.d. *dumping* contrattuale, secondo le peggiori pratiche del mercato privato, in quello che rimane comunque un settore alimentato da risorse pubbliche e che dovrebbe essere una "leva industriale" volta a far crescere qualità, dimensione di impresa, valore aggiunto nei diversi settori produttivi, oltre che garantire il massimo delle tutele economiche e normative, orientando in meglio l'intero assetto delle relazioni industriali e fornendo

coordinate "in avanti";

il testo in esame prospetta il rischio che si accetti il principio non più di favorire il meglio, ma di accettare il peggio, in un sistema dove, mancando una legge sulla rappresentanza, in attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, i rischi di degenerazione sono ormai noti, per moltiplicazione e crisi della rappresentanza datoriale, per la presenza di soggetti con pochissimi associati, per sovrapposizioni di perimetri sempre più spinte;

la proposta del Governo sembra abbracciare una visione politica specifica - mercantilista - delle relazioni industriali, con il sistema contrattuale collettivo non più inteso come sistema regolatorio e parte essenziale della democrazia economica, per cui cogenza e rappresentatività ne sono essenza e presupposto, ma "mercato" da conquistare a dispetto della rappresentanza e della reale efficacia protettiva;

tale principio rappresenterebbe una "contro rivoluzione" rispetto allo spirito dello stesso "Patto per la fabbrica", con il suo giusto obiettivo di andare sempre più vicini ad un sistema basato sui c.d. "CCNL leader" e riportare gli stessi CCNL alla reale attività svolta dalle imprese;

nello specifico, l'A.G. 226 propone di modificare l'articolo 11 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/23), in particolare al comma 2 e al comma 4. Il comma 2 obbliga le stazioni appaltanti ad indicare il CCNL applicabile in base al comma 1 (Ccnl e contratto territoriale "in vigore per settore e per la zona stipulati dalle associazione dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e cui ambito di applicazione sia strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente"), mentre il comma 4 prevede la verifica, in caso di altro CCNL applicato dall'impresa, di equivalenza delle tutele rispetto al CCNL indicato dalla Stazione appaltante. La proposta governativa inserisce un rinvio aggiuntivo ad un nuovo Allegato: l'allegato I.01, che, accanto al principio che è l'oggetto dell'appalto a "fare il CCNL", introduce anche altri indicatori (codici Ateco e specifici criteri di rappresentatività sui quali tutti i sindacati hanno già espresso la propria contrarietà) e poi il principio della "dimensione" e della "natura giuridica dell'impresa" per identificare l'equivalenza tra CCNL diversi da quelli indicati dalla Stazione appaltante;

inoltre, per la prima volta verrebbero normati i criteri della "comparazione" ai fini della rappresentatività maggiore, con criteri che introdurrebbero ulteriore *vulnus* sulla reale consistenza dei firmatari, allontanandoci ancora di più dalla certezza e cogenza di un accordo in virtù se non della norma costituzionale - mai applicata - per lo meno dello spirito dell'articolo 39 e dei principali accordi interconfederali siglati in tutti i decenni passati;

inaccettabile l'equiparazione che il nuovo Allegato introdurrebbe sia tra indicatori tra loro diversi e non sempre omogenei tra loro, sia tra CCNL in realtà non equivalenti, in quanto condurrebbe ad un inevitabile effetto di "dumping" e di "ribasso mascherato" rispetto al CCNL *leader* e al costo del lavoro come calcolato e comunicato dalla Stazione Appaltante; inoltre, lo schema di decreto, all'articolo 81, comma 1, lett. d), modifica l'articolo 18, comma 15, dell'allegato II.12 del Codice (avente ad oggetto il "sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori dei lavori") eliminando il riferimento alle Casse Edili, ai fini dell'individuazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente;

la legge delega n. 78/2022 non prevede né la possibilità per l'operatore economico di applicare un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quelli sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, né domanda al decreto legislativo di individuare i parametri per la valutazione delle tutele equivalenti, la cui disciplina è peraltro esaustivamente dettagliata con l'articolo 3 del citato allegato;

lo stesso articolo 3 necessita comunque di essere modificato prevedendo che i contratti siano quelli sottoscritti "congiuntamente" dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse ed eliminando l'inciso "a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa"; all'articolo 2 dell'allegato I.01, occorre sopprimere il secondo periodo del comma 4 e il comma 5, che individuano parametri per la verifica delle associazioni sindacali dei lavoratori e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dal momento che, in primo luogo, tale

individuazione non è anch'essa prevista dalla legge delega e, in secondo luogo, i criteri indicati non colgono in maniera adeguata gli elementi caratterizzanti il tema della rappresentatività delle predette associazioni;

inoltre, occorre sopprimere la lettera d) del comma 1 dell'art. 81 dello schema di decreto, mantenendo così invariata l'attuale formulazione dell'art. 18 comma 15 dell'allegato II.12 del codice (formulazione che prevede il riferimento alle Casse Edili, ai fini dell'individuazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente);

considerato che:

giusto quanto sopra, è indispensabile che l'individuazione del contratto più rappresentativo sia definito in accordo con le parti sociali;

l'atto governo n. 226 in discussione modifica in modo rilevante le regole che guidano la scelta del contratto che deve essere applicato, a garanzia delle tutele economiche e normative da riservare ai lavoratori, in caso di appalti e subappalti pubblici, introducendo criteri nuovi per definire le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative;

questi criteri non sono stati oggetto di confronto con le parti sociali, che, sia pure nell'articolazione delle proprie posizioni, dapprima in audizione e poi con interventi pubblici, hanno evidenziato la necessità di una riflessione più approfondita;

sollecitazioni in tal senso sono venute dalle principali associazioni datoriali - Abi, Ania, Confcommercio, Confcooperative, Confindustria e Legacoop - che hanno inviato alle Commissioni di entrambi i rami del Parlamento una loro proposta di valutazione della rappresentanza, ad esse si è aggiunta la proposta di Cgil, Cisl e Uil di avviare un confronto che coinvolga tutte le principali forze sociali sulla corretta definizione di organizzazioni sindacali e datoriali 'comparativamente più rappresentative';

le modifiche prospettate, anche secondo i rilievi di ANAC, oltre a impattare sulle procedure degli appalti pubblici in senso non condivisibile e sui diritti dei lavoratori ponendoli a rischio, soprattutto per quanto concerne quelli impiegati nei subappalti, rischiano oggettivamente di produrre danni rilevanti anche al nostro sistema di relazioni industriali nel suo complesso, dando legittimazione e spazio ad attori privi di effettivo radicamento e rappresentatività, e cioè non riconducibili alla fattispecie sindacale di cui all'articolo 39, letto in combinato disposto con gli articoli 1, 2, 3 e 35 della Costituzione, innescando così dinamiche dagli effetti incontrollati per la tenuta del sistema e della sua effettività;

il concetto stesso di equivalenza tra contratti collettivi finisce infatti per sminuire l'essenza di un contratto collettivo che, secondo l'indimenticata lezione di Ezio Tarantelli, nel suo celebre studio del 1978 sulla funzione economica del sindacato, non è un banale meccanismo di fissazione dei salari e neppure un equivalente funzionale della legge ma un delicato e complesso sistema politico, sociale e istituzionale per il governo della economia,

tutto ciò premesso e considerato esprime parere contrario.

1.3.2.1.3. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 156(pom.) del 17/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2024

156^a Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ([n. 226](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i relatori hanno presentato uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, e che i senatori Basso, Irto e Fina hanno presentato uno schema di parere alternativo, anch'esso pubblicato in allegato, che va ad aggiungersi a quello già presentato la scorsa settimana dai senatori De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia e Magni, pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'11 dicembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, per le motivazioni esposte nello schema di parere alternativo testé annunciato.

Premette innanzitutto di avere apprezzato il lavoro fatto dalla maggioranza, tradottosi nell'inserimento, nello schema di parere proposto dai relatori, sia di osservazioni che di condizioni, alcune delle quali condivisibili anche nel merito.

Il motivo politico per cui il Gruppo del Partito democratico non può votare favorevolmente sullo schema proposto dai relatori consiste nel fatto che il loro parere, nonostante le numerose condizioni e osservazioni, è comunque favorevole, mentre il suo Gruppo ritiene che su un testo come quello che è stato trasmesso alle Camere non possa essere espresso che un parere contrario.

In primo luogo per una questione di metodo, ossia per la tempistica impressa dal Governo all'esame dello schema e, in particolare, per il ritardo con il quale sono giunti alle Camere i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

Il parere dovrebbe poi essere contrario per le numerose criticità che affliggono il nuovo codice dei contratti pubblici, a partire dal contenuto del nuovo Allegato I.01 sui contratti collettivi e, in

particolare, dalla presunzione di equivalenza, che può determinare effetti di *dumping* contrattuale e di indebolimento delle tutele dei lavoratori.

Si esprime poi criticamente sulle modifiche apportate dallo schema in esame alla disciplina delle clausole sociali e a quella della revisione prezzi e del *rating* d'impresa e lamenta una mancanza di attenzione per il tema fondamentale della trasparenza, nonché per il ruolo dell'ANAC.

Osserva, in sintesi, che il provvedimento in esame, invece che correggere il contenuto del codice dei contratti pubblici, lo ha peggiorato, e ribadisce dunque il voto contrario.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) si complimenta con i relatori per il metodo seguito nell'esame dell'atto e, in particolare, per la decisione di inserire all'interno dello schema di parere proposto alla Commissione non solo osservazioni, ma anche condizioni. Ritenuto che alcune di tali condizioni siano condivisibili nel merito, mentre altre non lo siano, annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni dei relatori, che risulta approvato, con conseguente preclusione degli schemi di pareri alternativi presentati, rispettivamente, dai senatori De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia e Magni e dai senatori Basso, Irto e Fina.

IN SEDE REFERENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. - Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. - Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(1122) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1131) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana

(Esame congiunto e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito della richiesta avanzata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo prosegue in sede referente e propone di dare per acquisite le precedenti fasi di esame svolte in sede redigente.

La Commissione conviene.

Si passa dunque all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato, adottato come testo base.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) illustra il complesso degli emendamenti presentati dalla sua parte politica all'articolo 1, evidenziando che essi sono volti a promuovere e rafforzare la sostenibilità ambientale, garantendo un uso responsabile del territorio e delle risorse ambientali, attraverso l'azzeramento del consumo netto di suolo entro il 2030, contrastando i rischi legati all'esposizione ai campi elettromagnetici e prevedendo l'adozione di protocolli energetico-ambientali per assicurare la sostenibilità degli interventi.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*), nell'illustrare il complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1, sottolinea che qualsiasi discorso sulla rigenerazione urbana deve necessariamente partire dal divieto di consumo di nuovo suolo, che è una risorsa limitata e sostanzialmente non rinnovabile, essendo necessari tempi lunghissimi per ricostituirla.

Una volta vietato il consumo di nuovo suolo, la rigenerazione urbana diventa l'unica modalità per intervenire. Per tale motivo ritiene non condivisibile il principio di premialità, specie con riferimento all'ampliamento delle superfici, in quanto esso comporta inevitabilmente il consumo di nuovo suolo. Si esprime inoltre in maniera assai critica sul modo in cui il Parlamento sta affrontando il tema della gestione del territorio, con una molteplicità di provvedimenti privi di visione e non coordinati tra di loro, come accade tra il testo unificato in esame e il cosiddetto disegno di legge "salva Milano", già

approvato dalla Camera dei deputati e giunto ora all'esame dell'8^a Commissione del Senato, che, a suo avviso, presentano profili di sovrapposizione.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) dichiara di non essere soddisfatto dal testo unificato adottato dalla Commissione come testo base, in quanto esso non rispecchia il contenuto degli otto disegni di legge abbinati, e, in particolare, dei due disegni di legge presentati dal suo Gruppo, e non risolve le criticità segnalate dagli auditi nel corso delle audizioni che, infatti, sono state riproposte anche nel supplemento di audizioni disposto dal Presidente a seguito dell'adozione del testo.

Per tale motivo, il Partito democratico ha deciso di presentare un numero significativo di emendamenti.

Quelli riferiti all'articolo 1 sono innanzitutto volti ad ampliare l'orizzonte di ciò che si intende per rigenerazione urbana, anche alla luce di quello che avviene negli altri Paesi europei.

Si sofferma sull'emendamento 1.1 che, oltre a integrare l'articolo 1 con il riferimento a tutte le disposizioni costituzionali che attengono al benessere del cittadino, introduce un irrinunciabile riferimento alla ratifica della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, perché non si può ragionare di spazi pubblici senza tenere conto dell'esigenza di garantire la mobilità e l'accessibilità per tutti.

Segnala poi l'emendamento 1.7, evidenziando la necessità di definire i principi fondamentali della materia e di individuare i compiti affidati ai diversi livelli istituzionali e le risorse, in quanto, in una materia di legislazione concorrente, è necessario individuare il quadro nazionale, onde evitare che, come già sta accadendo, le leggi regionali vadano tutte in direzioni diverse.

Ricorda infine le proposte emendative volte a dare risposte a quelle zone, in particolare le periferie delle grandi aree urbane, che soffrono a causa della rarefazione dei processi economici e del degrado che ne deriva.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*) afferma che gli emendamenti del suo Gruppo sono volti a rafforzare le finalità di cui all'articolo 1 del testo unificato, riprendendo alcuni contenuti del disegno di legge n. 1122, a sua prima firma.

Si sofferma, in primo luogo, sull'emendamento 1.11, che introduce il riferimento alla legge di ratifica della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, per poi passare all'emendamento 1.59, che introduce tra gli obiettivi del disegno di legge quello di favorire la diffusione di nuove tecnologie per il conseguimento di risparmi energetici e di riqualificazione ambientale volti alla forte riduzione dei consumi e di utilizzo del suolo, ritenendo, al contrario di quanto sostenuto dalla senatrice Sironi, che meccanismi di premialità possano invece trovare una giusta collocazione nel contesto della rigenerazione urbana.

Dopo avere illustrato l'emendamento 1.61, che affronta i temi della riduzione delle disuguaglianze sociali e del superamento delle condizioni di emarginazione, degrado e fragilità sociale, conclude con la proposta 1.83, in materia di promozione dei patti territoriali e dei contratti di quartiere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1309) Deputato MATTIA e altri. - Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, l'esame del provvedimento in titolo prosegue in sede referente e propone di dare per acquisita la precedente fase svolta in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a mercoledì 8 gennaio, alle ore 12, il termine entro il quale i

Gruppi potranno far pervenire i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226

L'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (n. 226), premesso che

- l'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

- in attuazione della delega suddetta è stato adottato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito il "Codice");

- l'articolo 1, comma 4, settimo periodo, della citata legge delega n. 78 del 2022 stabilisce che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo; visto il parere del Consiglio di Stato, che invita ad una revisione strutturata del testo;

visto il parere della Conferenza unificata,

rilevato che

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge delega, gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega stessa sono trasmessi in un primo momento alla Conferenza unificata e al Consiglio di Stato, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, e, solo successivamente, essi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che hanno a loro volta trenta giorni di tempo. Tale scansione temporale è volta a far sì che le Commissioni parlamentari dispongano di un congruo lasso di tempo per esaminare lo schema e tutta la documentazione ad esso connessa. Quando, come nel caso di specie, i pareri delle altre istituzioni vengono trasmessi dal Governo a ridosso della scadenza del termine per l'espressione del parere parlamentare, risulta conseguentemente ridotto il tempo a disposizione delle Commissioni per poterli esaminare e valutare. Si auspica dunque, per il futuro, che, in situazioni analoghe, i prescritti pareri siano trasmessi alle Camere contestualmente agli schemi degli atti,

esprime parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

a) inserire nel Codice un nuovo articolo 36-*bis* recante norme procedurali e processuali in tema di accesso per gli appalti dei settori speciali, volto a prevedere che: "*Agli appalti dei settori speciali, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 36, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241*". La disciplina contenuta nel Codice non appare infatti adeguata alle specificità degli appalti nei settori speciali. Le previsioni attuali, in assenza di parametri prestabiliti, rendono arduo il bilanciamento tra principio della riservatezza, del segreto industriale/commerciale e della trasparenza in mercati notoriamente chiusi e caratterizzati da acquisti ripetitivi, con elevato rischio di contenzioso e compressione della concorrenza; si renderebbe pertanto opportuno mitigare il rischio di partecipazioni pretestuose alle gare d'appalto, stabilendo la non applicabilità dell'accesso civico o generalizzato alle società quotate e la necessità dell'accesso

- motivato, in linea con le previsioni del Testo unico delle società a partecipazione pubblica;
- b) con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 60 del Codice, modificare il comma 1, lettera b), chiarendo che la revisione dei prezzi opera nella misura dell'80 per cento dell'intera variazione, con l'effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale; in alternativa, modificare le percentuali in 2 per cento dell'importo complessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90 per cento, come misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta;
- c) modificare inoltre l'articolo 60 del Codice, disciplinando per gli appalti di lavori nei settori speciali una alternativa a quella dell'utilizzo degli indici ISTAT e di quelli redatti transitoriamente secondo le disposizioni dell'Allegato II 2-bis. In particolare, contemplare l'alternativa di utilizzare i prezziari settoriali o quelli elaborati dalle stazioni appaltanti, già proficuamente applicati con la normativa emergenziale degli anni 2021-2022. Pertanto, all'articolo 16, comma 1, lettera c), dello schema in esame, al punto 1) dopo le parole: "*individuati ai sensi del comma 4*" aggiungere le seguenti: "*in alternativa agli indici dei costi di produzione le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che svolgono le attività di cui agli articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del presente codice e che dispongono, in base alla disciplina e alla prassi settoriale, di specifici prezziari o indici settoriali di determinazione della variazione del prezzo, possono utilizzare ai fini della revisione dei prezzi i predetti prezziari o indici settoriali.*";
- d) attualmente nessun testo normativo o regolamentare disciplina esplicitamente le modalità di attestazione "in proprio" dei consorzi stabili. Ed allora s'impone la necessità di specificare meglio quanto già previsto dall'articolo 67 del Codice e dall'Allegato II.12, ovvero che i consorzi stabili possono qualificarsi alle medesime condizioni dei consorzi di cooperative e dei consorzi tra imprese artigiane, essendo l'equiparazione dei consorzi stabili a tali similari forme di aggregazione, quanto a loro natura, da sempre condivisa, ragionevole e giusta. Inoltre, al fine di non determinare bruschi e repentini cambiamenti, i quali inciderebbero pesantemente sulla stessa sopravvivenza della più parte di tali aggregazioni, si propone l'introduzione di un periodo transitorio di cinque anni, nel corso dei quali sopravvive (in alternativa alla qualificazione in proprio) l'attuale regime di qualificazione del cumulo dei requisiti, per poi passarsi definitivamente al solo sistema della qualificazione in proprio. Trattasi di soluzione (i.e. regime transitorio), già adottata dalla Legge Merloni e riproposta dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nella sua originaria formulazione), che si reputa necessaria al fine di gestire in maniera ordinata e non eccessivamente penalizzante per i consorzi la transizione da un regime qualificatorio all'altro. È da escludere la modalità di qualificazione mediante contratto di avvalimento, che sarebbe altrimenti destinata a diventare la modalità operativa prevalente, se non esclusiva, di partecipazione dei consorzi stabili alle pubbliche gare. Difatti, in tal caso, il consorzio si troverebbe nella situazione di dover mediare accordi direttamente possibili tra le singole consorziate, a prescindere dalla comune partecipazione all'ente collettivo e tale modalità di partecipazione alla gara di fatto espellerebbe i consorzi stabili dal mercato degli appalti pubblici, per la loro inutilità. Pertanto si riformuli come segue l'articolo 20, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso lettera b): (i) al punto 1), dopo le parole: "*sulla base dei requisiti posseduti in proprio dal consorzio*" aggiungere le seguenti: "*ai sensi del successivo comma 5*"; (ii) al punto 2), inserire le parole: "*nonché, per i primi cinque anni dalla costituzione, ovvero per i cinque anni successivi alla entrata in vigore della presente norma per quelli già costituiti*" prima delle parole: "*sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate*"; sopprimere le parole: "*designate per l'esecuzione delle prestazioni*" ed aggiungere, infine, le parole: "*ai sensi del successivo comma 8*"; (iii) sopprimere il punto 3);
- e) in linea con quanto rilevato dal Consiglio di Stato, espungere la modifica apportata dall'articolo 23 dello schema in esame all'articolo 98, comma 3, lettera c), del Codice, che recita "*compresa l'applicazione delle penali di cui all'articolo 126, comma 1, in misura pari o superiore al 2 per cento dell'ammontare netto contrattuale*", lasciando immutato il testo originario, nonché far valere, in generale, come mezzo di prova, un accertamento giudiziale di carattere, se non definitivo, almeno di primo grado, accompagnato da un obbligo di motivazione robusto e puntuale;
- f) l'articolo 32 dello schema in esame modifica l'articolo 116 del Codice in materia di collaudo, proprio

dei settori ordinari, estendendolo anche ai settori speciali. La relazione illustrativa giustifica la previsione in quanto da un lato farebbe salve eventuali ulteriori discipline amministrative di dettaglio, ma soprattutto garantirebbe uniforme accertamento delle caratteristiche tecniche e qualitative delle opere prima della loro messa in esercizio, secondo controlli e verifiche minime standard. Inoltre, data la natura fortemente specialistica delle attività svolte in molti settori speciali, risulta difficile prefigurare la disponibilità di profili professionali idonei - qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto - nell'ambito della pubblica amministrazione con l'effetto sostanziale per cui la norma resterebbe priva di certezza giuridica applicativa. Inoltre, stanti le notevoli difficoltà applicative della disciplina prevista dal Codice agli articoli 41 (Livelli e contenuti della progettazione), 42 (Verifica della progettazione), 43 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni), 44 (Appalto integrato), 45 (Incentivi alle funzioni tecniche) e 46 (Concorsi di progettazione) in materia di progettazione rispetto alle stringenti tempistiche di esecuzione dei lavori di connessione della clientela al pubblico servizio elettrico dettate da ARERA, si propone di fornire una norma interpretativa che chiarisca la disciplina applicabile agli accordi quadro e agli accordi esecutivi, tenuto conto che la prevalenza dei singoli interventi eseguiti per le attività di realizzazione o di manutenzione di nuove linee elettriche ha valore sensibilmente inferiore alla soglia comunitaria. Sempre con la finalità di efficientamento evitando impatti sulla tempistica di gestione/esecuzione dei contratti di appalto, è necessario prevedere per le imprese operanti nei settori speciali la facoltà e non l'obbligo di costituire il collegio consultivo tecnico anche nel caso di lavori diversi dalle opere pubbliche come, ad esempio, quelli tipici del mercato elettrico che consistono in interventi di realizzazione o di manutenzione anche straordinaria di nuove linee elettriche. All'articolo 32 apportare pertanto le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a), che modifica il comma 4, lettera b), dopo le parole: "*151 e 152 del presente codice nominano da uno a tre collaudatori*" sopprimere le seguenti: "*di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche*". Inoltre, all'articolo 116 del Codice, apportare le seguenti modificazioni: (i) al comma 2, aggiungere infine i seguenti periodi: "*Per le imprese operanti nei settori speciali, il collaudo finale di nuove opere o la verifica di conformità di servizi andrà effettuato per i contratti il cui valore, avuto riguardo al singolo contratto attuativo e non all'accordo quadro, sia superiore alla soglia comunitaria. Il collaudo o la verifica di conformità che sarà effettuato a campione, deve essere completato non oltre dodici mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità individuati dalla stazione appaltante, per i quali il termine può essere elevato sino a diciotto mesi. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Per tutte le altre tipologie di contratto è facoltà della stazione appaltante prevedere nel bando di gara il collaudo o la verifica di conformità*"; (ii) al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: "*Nelle imprese operanti nei settori esclusi, la nomina del o dei collaudatori verrà effettuata dalla stazione appaltante individuando proprio personale dipendente o soggetto terzo incaricato dallo stesso, iscritto ad un albo professionale*"; (iii) al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo: "*Per le imprese operanti nei settori esclusi, con riferimento ai contratti di servizi e forniture, la verifica di conformità è effettuata a campione dal RUP oppure può essere sostituita dai controlli di qualità previsti dalla stazione appaltante*";

g) con riferimento all'articolo 33 dello schema in esame, sopprimere le modifiche apportate dalla lettera e) al comma 20 dell'articolo 119 del Codice, confermando la possibilità per l'appaltatore di utilizzare, ai fini della qualificazione, le lavorazioni affidate in subappalto; conseguentemente, sopprimere le modifiche previste dall'articolo 81, comma 1, lettera e), dello schema in esame, confermando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b), punto 2, dell'Allegato II.12 del Codice;

h) con riferimento all'articolo 39 dello schema in esame, considerato che gli appalti dei settori speciali si caratterizzano per un minore livello di contenzioso ed una notevole numerosità di appalti, sarebbe importante considerare queste caratteristiche al fine di rendere il meccanismo gestibile e applicato agli

appalti maggiormente rilevanti, rivedendo l'estensione anche ai settori speciali della disciplina del collegio consultivo tecnico, rendendo l'applicazione dell'istituto facoltativa, alla luce della notevole complessità applicativa e operativa che tale applicazione comporta e della necessità di garantire tempistiche di mercato coerenti con la piena apertura concorrenziale dei settori in cui molte imprese pubbliche operano, o, in subordine al comma 1, lettera a), del suddetto articolo 39, dopo le parole: "*gli articoli da 215 a 219.*" aggiungere le seguenti: "*Per le imprese pubbliche e gli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi le soglie per l'applicazione della disciplina del collegio consultivo tecnico sono fissate in 25 milioni di euro per i contratti di appalto di lavori e in 15 milioni di euro per i contratti di appalto di forniture e servizi.*";

i) le nuove disposizioni introdotte dall'articolo 39, comma 1, dello schema in esame prevedono l'estensione ai settori speciali della disciplina delle garanzie (provvisoria e definitiva) valida per i settori ordinari di cui agli articoli 106 e 117 con applicazione dei relativi schemi tipo (articolo 117, comma 2). Tale nuova previsione introduce l'obbligo da parte delle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali di utilizzare gli schemi di garanzia di cui al D.M. MISE 193/2022. Il riferimento a questi ultimi introduce vincoli alla libertà negoziale e alla tutela dell'effettività delle ragioni di credito delle stazioni appaltanti. Inoltre, la normativa prevista per i settori ordinari (e che vorrebbe estendersi anche ai settori speciali), prevede che l'eleggibilità dei garanti non sia collegata a requisiti di *rating* e ciò espone le stazioni appaltanti dei settori speciali a rischi connessi all'onorabilità dei garanti aumentando i rischi di esecuzione. Pertanto, all'articolo 39, comma 1, dello schema in esame apportare seguenti modificazioni: al punto 1), dopo le parole: "*l'articolo 106*" aggiungere le seguenti: "*con esclusione delle imprese pubbliche e degli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi*"; al punto 2), dopo le parole: "*116, 117*" aggiungere le seguenti: "*con esclusione delle imprese pubbliche e degli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi*", inoltre, dopo la parola: "*125*" aggiungere le seguenti: "*con esclusione delle imprese pubbliche e degli enti titolari di diritti speciali ed esclusivi*". In subordine, qualora si dovesse ritenere necessario il richiamo dell'articolo 116 anche ai settori speciali si propone una modifica dello stesso per i suddetti settori, ciò al fine di introdurre una semplificazione della fase di collaudo e di prevedere la facoltà per la stazione appaltante di disciplinare tale fase per le opere e per i servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, consentendo al concessionario maggiore libertà ed efficienza nell'organizzazione del lavoro anche di collaudo;

l) modificare l'articolo 170, comma 2, del Codice, introducendo una clausola di esclusione che possa essere utilizzata dalle stazioni appaltanti come riferimento per la preparazione degli appalti e prevedendo che, qualora non si applichi la restrizione relativa ai prodotti originari di Paesi terzi, la stazione appaltante sia tenuta a fornire una giustificazione dettagliata. Tale giustificazione deve comprendere: (a) la dimostrazione dell'impossibilità di approvvigionarsi da produttori dell'Unione europea; (b) la conformità dei prodotti ai requisiti qualitativi previsti dalla documentazione di gara; (c) il rispetto degli standard internazionali nei processi produttivi e organizzativi, comprovato da adeguate certificazioni, quali ISO 9001 o altre equivalenti; (d) la corrispondenza tra il prezzo offerto e quelli usualmente praticati nel mercato degli appalti comunitari; (e) la verifica che i costi relativi ai fattori produttivi siano omogenei rispetto a quelli sostenuti dalle imprese operanti nell'Unione Europea, tenendo conto di elementi quali la sicurezza sul lavoro, la tutela ambientale e il rispetto degli standard occupazionali e retributivi;

m) il disposto del comma 4 del nuovo articolo 193, come modificato dall'articolo 48 dello schema in esame, potrebbe comportare un indiscusso vantaggio per i proponenti potenziali, che, vedendosi già pubblicata sul sito della PA una proposta di progetto, potrebbero avere a disposizione numerose informazioni (talvolta anche sensibili e/o progettualmente ed economicamente rilevanti) al fine di poter presentare una loro proposta anche migliorativa. Pertanto, sarebbe opportuno che la norma chiarisse che sul portale Amministrazione trasparente della PA siano pubblicate informazioni minime delle proposte come oggetto e/o i fabbisogni della PA a cui le stesse rispondono. Diversamente da quanto previsto dal nuovo comma 12, attribuire il diritto di prelazione al solo promotore e non anche al proponente, in modo che di tale beneficio possa giovare unicamente il soggetto che, direttamente e per primo, si fa carico dell'idea progettuale e dei connessi rilevanti costi; inoltre, il comma 6 prevede la

facoltà per la PA di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge n. 241 del 1990 per valutare la fattibilità della proposta. Tale circostanza, ad oggi non prevista, andrebbe ad appesantire enormemente il processo attuale applicabile alle proposte di PF, pertanto, sarebbe necessario circoscrivere l'applicabilità di tale facoltà ai progetti di particolare complessità. Per quanto sopra si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 48, comma 1, là dove modifica l'articolo 193, comma 4, sostituendo le parole: "*Le proposte di cui al comma 3*" con le seguenti: "*Con riferimento alle proposte di cui al comma 3, l'oggetto delle stesse e/o i fabbisogni cui rispondono*" e al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: "*Resta ferma la facoltà di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*", aggiungere le seguenti: "*in caso di progetti di particolare complessità*";

n) nell'allegato I.01, introdotto dagli articoli 1 e 63 dello schema in esame, sopprimere gli articoli 4 e 5 e modificare l'articolo 3 prevedendo che i contratti siano quelli sottoscritti "*congiuntamente*" dalle medesime organizzazioni sindacali con organizzazioni datoriali diverse ed eliminando l'inciso "*a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa*". Infine, all'articolo 2 dell'allegato I.01, sopprimere il secondo periodo del comma 4 e il comma 5, che individuano parametri per la verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

o) con riferimento all'articolo 76 dello schema in esame, relativamente all'Allegato II.2-*bis*, apportare le seguenti modificazioni: all'articolo 5, prevedere che il momento di riferimento per il calcolo della revisione sia individuato nel mese del termine finale di presentazione delle offerte, e non in quello del mese relativo al provvedimento di aggiudicazione; all'articolo 8, modificare il comma 1, prevedendo che siano le parti a regolare la modalità di revisione dei prezzi da applicare ai contratti di subappalto;

p) l'articolo 81 dello schema in esame reca modifiche all'Allegato II.12, articolo 18, comma 15, in seno al quale dovrebbe chiarirsi che per requisiti maturati in proprio, sul piano della capacità tecnico-professionale occorrente ai fini della qualificazione, si intendono anche quelli derivanti da appalti aggiudicati al consorzio stabile ed eseguiti per il tramite delle proprie consorziate (così come per i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane), avendo svolto il consorzio, per tali contratti, il ruolo d'appaltatore e contraente, presiedendo alla conduzione tecnica ed alla gestione dell'appalto. Infine, onde dar corso ad una transizione ordinata al nuovo regime e non penalizzare eccessivamente i consorzi, sarebbe opportuno poi prevedere che ai fini della qualificazione in proprio i consorzi stabili possano utilizzare anche i certificati di esecuzione lavori dagli stessi acquisiti per lavori affidati al consorzio nei precedenti 15 anni (termine valevole ai fini SOA per tutti i certificati), ancorché i relativi requisiti siano stati assegnati in precedenza alle singole consorziate. Integrare pertanto la modifica all'articolo 18 di cui all'articolo 81, comma 1, lettera d), dello schema in esame, aggiungendo alla integrazione del comma 15 la integrazione del comma 17 con l'aggiunta delle seguenti parole: "*I consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alla capacità tecnico professionale documentando l'esecuzione di lavori agli stessi aggiudicati, anche se eseguiti per il tramite delle proprie consorziate; tale possibilità opera anche per i lavori eseguiti negli ultimi 15 anni*", e le seguenti osservazioni:

1) valuti il Governo di modificare l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del Codice - ai sensi del quale "*non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti*" - sopprimendo la parola "*prevalenti*", che ha destato problemi interpretativi, al fine di contrastare "paura della firma" e "burocrazia difensiva" e di rassicurare gli organi decisionali sul fatto che l'adesione ad un orientamento giurisprudenziale, a prescindere dalla sua "prevalenza" (peraltro difficilmente misurabile a fronte di un panorama ancora alquanto ridotto di pronunce), non costituisce colpa grave;

2) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Codice, in materia di affidamenti *in house* e auto organizzazione amministrativa, di chiarire l'esclusione del rilascio dei CIG da parte dell'ANAC per gli affidamenti *in house*;

3) valuti il Governo l'opportunità di introdurre all'articolo 8 del Codice la facoltà di ripartizione dei

- contratti per fasce al fine di garantire l'accesso dei giovani professionisti e prevedere per l'aggiudicazione prove teoriche e pratiche;
- 4) valuti il Governo di rivedere ulteriormente il contenuto dell'articolo 1 dello schema in esame in tema di equivalenza tra contratti collettivi nazionali, anche alla luce del fatto che l'applicazione dell'Allegato I.01, ispirandosi a parametri e criteri formulati sia dall'ANAC sia dall'INAIL, richiede competenze giuslavoristiche estremamente specialistiche, generalmente non presenti in una stazione appaltante e la cui carenza potrebbe riflettersi in minori tutele nei confronti degli operatori. Consideri il Governo la fattispecie relativa alla partecipazione a gare da parte di operatori economici in cui il parametro di riferimento è, ad esempio, il contratto bancario, con gli operatori partecipanti che applicano un diverso contratto ma svolgono anche attività riferibili al contratto principale. Valuti pertanto il Governo di includere nello schema in esame una formulazione che, in relazione alla verifica dell'equivalenza tra contratti, faccia riferimento alla presenza di tutele complessivamente non meno efficaci, tenendo conto del settore produttivo in cui è attivo l'operatore economico, della sua affidabilità in termini di garanzie sociali, della libertà d'impresa, disciplinando il caso specifico in cui gli operatori in questione sono vigilati da autorità di settore;
- 5) valuti inoltre il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 2 dell'Allegato I.01, Contratti collettivi, introdotto dall'articolo 63 dello schema in esame;
- 6) in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 del Codice, valuti inoltre il Governo di chiarire in via normativa che il contratto collettivo individuato nei documenti di gara, non si applica ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, in ragione della diversa natura delle predette attività rispetto all'oggetto prevalente dell'appalto e del riferimento testuale di cui al comma 1 dell'articolo 11 alle prestazioni "il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente";
- 7) valuti il Governo di modificare l'articolo 14, comma 11, del Codice in materia di affidamenti per lotti, per chiarire che le aggiudicazioni al di sotto delle soglie ivi indicate sono comunque disciplinate dalla normativa generale applicabile agli affidamenti sotto la soglia europea;
- 8) valuti il Governo di introdurre, dopo l'articolo 1 dello schema in esame, un nuovo articolo 1-*bis*, che dia la possibilità alle stazioni appaltanti degli enti più piccoli, in caso di assenza all'interno della stazione appaltante di personale qualificato, di individuare un RUP esterno, inserendo, all'articolo 15 del Codice, dopo il comma 2, un nuovo comma 2-*bis*, ai sensi del quale: "*La stazione appaltante individua all'interno dell'amministrazione il RUP dotato di adeguata professionalità rispetto all'incarico da svolgere e, in caso di personale carente dei requisiti previsti per il ruolo di RUP, può gestire tali servizi nominando un dipendente di altra P.A.*";
- 9) all'articolo 5 dello schema in esame - che modifica l'articolo 23 del Codice sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici - valuti il Governo di inserire, dopo la lettera a), una nuova lettera a-*bis*) volta a introdurre, dopo il comma 5, del suddetto articolo 23 del Codice, un nuovo comma 5-*bis*, che preveda che: "*Con proprio provvedimento, l'ANAC definisce le modalità di acquisizione dei CIG, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente da ANAC, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 5.000*", mettendo a regime e dando idonea copertura normativa a una facoltà attualmente riconosciuta dall'ANAC fino al 31 dicembre 2024, in quanto l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2025, di acquisire i CIG solo tramite piattaforma di approvvigionamento digitale imporrebbe di ricorrere alle piattaforme di *e-procurement* anche per micro-affidamenti di importo inferiore a euro 5.000 oltre IVA, con rilevanti difficoltà e rischio di blocco di tali affidamenti;
- 10) valuti il Governo di modificare l'articolo 7 dello schema in esame in relazione all'articolo 26 del Codice per precisare che l'AgID è chiamata a stabilire le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento sulla base della sussistenza dei criteri fissati al comma 2 nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del Codice, individuando quindi i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale per dimostrare l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nonché la

sicurezza delle informazioni; sia conseguentemente allineato il termine per l'adozione dei relativi atti attuativi, al fine di allinearne la decorrenza alla cessazione dell'attuale schema operativo, fissato al 31 dicembre 2025 ai sensi del comma 16-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024, con conseguente operatività delle nuove modalità di certificazione a partire dal 01.01.2026;

11) valuti il Governo che l'articolo 28, comma 2, collocato nel Libro I, parte II del Codice prevede il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della stazione appaltante e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013. Poiché le società quotate risultano espressamente sottratte agli obblighi in materia di amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, si ritiene necessario chiarire che le stesse non risultano parimenti soggette a quanto stabilito dalla previsione di cui all'articolo 28, comma 2, citata. Valuti pertanto il Governo di inserire, dopo l'articolo 7 dello schema in esame un nuovo articolo che modifichi l'articolo 28, comma 2, del Codice, aggiungendo dopo le parole: "*decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*" le seguenti: ", *nel rispetto delle esclusioni ivi previste*";

12) in relazione a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, lettera a), del Codice, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che i limiti al diritto di accesso riguardano anche la documentazione avente contenuti altamente tecnologici;

13) valuti il Governo in relazione a quanto previsto dall'articolo 9 dello schema in esame che modifica l'articolo 41, comma 13, del Codice, di chiarire che le stazioni appaltanti possono ricorrere - in ragione dell'oggetto dell'appalto - ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, a prezziari speciali, diversi da quelli regionali, purché tale deroga sia autorizzata dal MIT;

14) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 9 dello schema in esame sopprimendo, all'articolo 41 del Codice, l'ultimo periodo del comma 14, che, con riferimento ai costi della manodopera (che sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso), prevede la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Ciò in quanto trattasi di valutazione ampiamente discrezionale e di difficile verifica, che rischia di vanificare il principio della non ribassabilità di tali costi;

15) in materia di equo compenso, la soluzione individuata nello schema in esame, ovvero la possibilità di effettuare da parte dell'operatore economico il ribasso solo sul 35 per cento del corrispettivo per le procedure di gara e sul 20 per cento in caso di affidamenti diretti, rischia di fatto di azzerare la rilevanza dell'offerta economica. Per le procedure sopra soglia potrebbe inoltre paventarsi un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, posto che tale procedura non è prevista negli altri Stati membri dell'UE e potrebbe essere considerata pregiudizievole della concorrenza, tenuto conto anche dei principi già espressi con la sentenza del 25 gennaio 2024 (C-438/22) che ha sancito l'illegittimità di regolamenti che fissano importi minimi inderogabili per i professionisti. Per tale motivo, valuti il Governo, all'articolo 9, comma 1, lettera i), dello schema in esame, di sopprimere le parole da: "*nel rispetto dei seguenti criteri*" fino alla fine;

16) valuti il Governo l'opportunità di enfatizzare nel corrispondente allegato (Allegato I.8, articolo 1, comma 1), che la verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41, comma 4, del Codice, si svolge secondo la seguente procedura distinta in due fasi: verifica di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (prima fase) e verifica preventiva dell'interesse archeologico (seconda fase);

17) valuti il Governo di modificare l'articolo 1, comma 2, dello stesso allegato I.8 coordinando la disposizione con il DM 244/2019, allegato 2, che regola la professione di archeologo, stabilendo in particolare come requisito per svolgere la professione di archeologo in Italia, oltre alla formazione universitaria, anche l'esperienza professionale a garanzia della qualità del professionista stesso;

18) valuti il Governo di modificare il comma 7 dell'Allegato I.8, sopprimendo la parola: "*eventuale*". Tale termine appare inappropriato: i criteri per non attivare la seconda fase della verifica preventiva dell'interesse archeologico sono chiaramente enunciati al precedente comma 5 dello stesso Allegato e quindi l'esito dell'assoggettabilità non è soggetta ad una decisione discrezionale del Soprintendente che anzi rischierebbe di creare pericolose incertezze per un agile *iter* della progettazione e dei successivi

lavori di realizzazione dell'opera;

19) valuti il Governo di modificare l'articolo 42 del Codice, al fine di specificare che solo la verifica del progetto esecutivo strutturale è atta ad assolvere agli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. Una sola non conformità progettuale in un livello precedente o in altra disciplina comporterebbe un esito negativo della verifica. Si valuti pertanto di sostituire il comma 3 del suddetto articolo 42 con il seguente: *"La verifica del progetto esecutivo accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti Esecutivi, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica strutturale, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"*;

20) all'articolo 10 valuti il Governo di innalzare ulteriormente - da 2 a 4 milioni di euro - la soglia degli appalti che dal 1° gennaio 2025 saranno soggetti all'obbligo del BIM, in quanto l'innalzamento attualmente previsto da 1 a 2 milioni di euro non influisce sostanzialmente sull'impatto economico ed organizzativo che le stazioni appaltanti hanno per adeguare le loro strutture all'utilizzo del BIM;

21) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 45 del Codice, l'opportunità di consentire alle amministrazioni di poter valutare, anche in base alle disponibilità finanziarie relative ai pertinenti quadri economici di ciascun affidamento programmato e di ciascun progetto presentato in valutazione ambientale, la possibilità di erogare al personale, anche di qualifica dirigenziale, gli incentivi per funzioni tecniche in analogia a quanto già previsto per gli interventi PNRR;

22) valuti il Governo di modificare l'articolo 50, comma 1, del Codice, riducendo a 3 milioni la soglia per l'utilizzo della procedura negoziata senza bando, e prevedere, per i lavori di importo superiore a tale importo e fino alla soglia di rilevanza europea, l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare un avviso di indagine di mercato e di invitare tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse;

23) valuti il Governo di introdurre un nuovo articolo 13-bis con riferimento a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, nel quale sono indicati gli appalti esclusi nei settori ordinari dalle disposizioni del Codice, inserendo in tale disposizione, anche gli appalti pubblici finalizzati ad attuare la obbligatoria prova delle armi da fuoco, anche con riferimento ai correlati servizi di manutenzione;

24) valuti il Governo di modificare l'articolo 15 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 59 del Codice, in tema di accordi quadro, assicurando, anzitutto, all'affidatario una congrua percentuale dell'importo complessivo dell'accordo stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo, nonché chiarendo che i certificati di esecuzione lavori debbano essere computati rispetto all'importo complessivo dei lavori eseguiti e non rispetto a quello dei singoli contratti attuativi;

25) valuti il Governo che l'articolo 15 dello schema in esame modifica l'articolo 59 del Codice disponendo che nel caso di un accordo quadro concluso con più operatori economici, senza riaprire il confronto competitivo, "la decisione di contrarre deve indicare anche le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici". L'obiettivo sarebbe tutelare le esigenze di investimento degli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro, garantire le legittime aspettative riguardo alla stipula dei contratti attuativi e rispettare il principio dell'equilibrio contrattuale. Sebbene la norma dia maggiore certezza agli operatori economici nell'ambito dei contratti quadro, consentendo loro di formulare offerte più consapevoli, l'applicazione nell'ambito dei dispositivi medici e in particolare per quelli delle classi IIB e III (es. dispositivi impiantabili) potrebbe limitare la possibilità da parte del medico di utilizzare il dispositivo più appropriato per il singolo paziente. La libertà prescrittiva e la libertà di scelta terapeutica, infatti, sono principi che in ultima analisi sono posti a tutela del paziente e del suo diritto a disporre di cure adeguate alla propria patologia. L'applicazione della norma potrebbe anche creare iniquità tra i pazienti a seconda della disponibilità dei diversi dispositivi aggiudicati nei diversi momenti di durata della fornitura. Sebbene la regola prevista dallo schema in esame sia ispirata da logiche di tutela degli investimenti e dell'equilibrio contrattuale, il sistema per quote introdotto potrebbe limitare la libertà prescrittiva del medico, ponendo così un potenziale conflitto tra il

Correttivo e il principio di carattere generale da ultimo espresso dalla sentenza del TAR Lombardia 833/2020. In assenza di interventi chiarificatori, le amministrazioni potrebbero adeguarsi alla regola del Correttivo e/o essere obbligate a reintrodurre un sistema per quote anche nel caso di forniture di dispositivi medici. Valuti pertanto il Governo l'opportunità di prevedere un'eccezione alla regola introdotta dallo schema in esame dando facoltà alle stazioni appaltanti di non applicarla per gli acquisti di dispositivi medici, in particolare di classe IIB e III (es. impiantabili salvavita);

26) al suddetto articolo 60 del Codice, si valuti inoltre l'opportunità di aggiungere, alla fine del comma 2, le seguenti parole: "*con indice base quello della data di presentazione dell'offerta*", nonché di inserire, dopo il comma 4, il seguente: "*4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa la revisione viene operata anche annualmente sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi applicando ai corrispettivi gli indici di cui ai commi 3 e 4. A partire dal primo giorno del secondo anno e, di anno in anno, per tutta la durata del contratto, il corrispettivo offerto è aumentato o diminuito applicando i relativi indici di cui al comma 3 e 4, con indice base quello della data di presentazione dell'offerta*";

27) sempre con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, valuti inoltre il Governo di dare attuazione al principio dell'obbligatorietà dell'inserimento di clausole revisionali nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti, in modo tale da tenere conto delle specifiche prestazioni affidate in sub-appalto o mediante sub-contratto, al fine di garantire al sub-appaltatore o sub-contraente condizioni di revisione pienamente coerenti con la natura dell'attività concretamente svolta; valuti altresì il Governo l'opportunità di precisare la responsabilità dell'appaltatore in merito all'attuazione di tale obbligo giuridico;

28) con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, valuti infine il Governo di garantire all'appaltatore effettive condizioni di equilibrio economico-finanziario, fermi restando i limiti di spesa previsti a legislazione vigente per la copertura delle clausole revisionali a valere sull'apposito accantonamento del quadro economico-finanziario;

29) all'articolo 17, comma 1, lettera a), capoverso *2-bis*), dello schema in esame si valuti l'opportunità di sostituire la parola: "*possono*", ovunque ricorra, con la seguente: "*devono*";

30) valuti il Governo di introdurre nel Codice e nell'allegato sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza un sistema di incentivi che consenta di rafforzare la capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate per far fronte alle richieste di gestione degli appalti delle numerose stazioni appaltanti che non si sono qualificate e che preferiscono gestire gli appalti in convenzione con strutture qualificate, come avviene per gli oltre 2300 comuni convenzionati con le stazioni uniche appaltanti di tutte le 86 province che si sono qualificate a regime, sostituendo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 dello schema in esame con la seguente: «a) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "requisiti premianti" sono inserite le parole "e gli incentivi per rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate"*»;

31) preso atto della modifica apportata dallo schema in esame al comma 17 dell'articolo 62 del Codice, ferma restando la corretta esclusione dal sistema di qualificazione dei settori speciali, si ritiene necessario un ulteriore intervento chiarificatore allo scopo di evitare interpretazioni restrittive in contrasto con il *favor* della normativa europea per le aggregazioni delle stazioni appaltanti, utili ad ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transizioni più bassi nonché un miglioramento e una maggiore professionalità nella gestione degli appalti, e con la flessibilità riconosciuta ai soggetti operanti nei settori speciali. Si ritiene, pertanto, opportuno esplicitare che due o più stazioni appaltanti operanti nei settori speciali possano comunque decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture oppure decidere di aggregarsi in un soggetto terzo dotato di rilevanza esterna, il quale può operare quale centrale di committenza, pur se non qualificato come tale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i), dell'Allegato I.1. Infine, nell'ottica di garantire e salvaguardare il potere di autorganizzazione dei soggetti operanti nei settori speciali, si ritiene debba essere eliminata la previsione secondo la quale sarà possibile definire, con successivi interventi

- sull'Allegato II.4, criteri di qualificazione "alternativi". Invero, l'organizzazione di tali soggetti, che nella totalità dei casi sono società gerenti servizi pubblici locali, già risponde indubbiamente alle esigenze perseguite del legislatore, a cui si aggiunge la difficoltà di individuare univocamente parametri per la qualificazione di tali soggetti tra loro differenti. Valuti il Governo pertanto di apportare all'articolo 18, comma 1, le seguenti modifiche: (1) sostituire la lettera e) con la seguente: «*e) al comma 17, al primo periodo, dopo le parole: "dagli articoli da 146 a 152" sono inserite le seguenti: ", nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. Due o più stazioni appaltanti di cui al primo periodo possono decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, nonché aggregarsi in un soggetto anche non qualificato, purché dotato di rilevanza esterna. Tale soggetto opera quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) dell'Allegato I.1."*»; (2) dopo la lettera e) inserire la seguente: «*e-bis) al comma 17, il secondo periodo è soppresso*»;
- 32) per gli stessi motivi di cui all'osservazione n. 30, valuti il Governo di modificare l'articolo 19, comma 1, lettera c), dello schema in esame, aggiungendo dopo le parole: "*leale collaborazione*" le seguenti: "*e ricevono incentivi sulla base delle loro capacità di aggregazione attraverso accordi e convenzioni con le stazioni appaltanti non qualificate.*";
- 33) valuti il Governo, al fine di non precludere all'aggiudicatario di conseguire il corrispettivo spettante in ragione di eventi ad esso non imputabili, di espungere la previsione che, nel nuovo comma 3-bis aggiunto all'articolo 99 del Codice [dall'articolo 24](#) dello schema in esame, recita: "*e, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo*". In alternativa, valuti il Governo, in linea con quanto rilevato dal Consiglio di Stato e al fine di bilanciare in misura proporzionata l'esigenza della stazione appaltante di non corrispondere importi anche parzialmente indebiti con quella dell'operatore economico ad ottenere il pagamento delle prestazioni contrattuali a seguito di esecuzione anche solo iniziale, di riformulare il secondo periodo del nuovo comma 3-bis come segue: "*Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Fino a quando non siano completate le verifiche con esito positivo, l'effettuazione dei pagamenti divenuti esigibili nel medesimo periodo può essere subordinata ad una adeguata integrazione della garanzia definitiva già costituita, ovvero subordinata alla sua costituzione, ove non richiesta per la sottoscrizione del contratto, in ogni caso nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 117, comma 1*";
- 34) valuti il Governo di intervenire sull'articolo 101, comma 4, del Codice, in materia di soccorso istruttorio, al fine di evitare che le stazioni appaltanti, ricevuta la richiesta da parte dell'operatore economico di rettificare errori materiali relativi al contenuto dell'offerta tecnica o economica, siano costrette, per verificare che tale rettifica non comporti modifiche sostanziali all'offerta stessa, ad aprire e controllare le offerte previamente presentate e quelle rettificate, con conseguente notevole dilatazione dei tempi di conclusione della gara;
- 35) valuti il Governo di integrare l'articolo 27 dello schema in esame con riferimento alla disciplina dell'avvalimento, in modo che agli operatori economici, salvo che non si avvalgano dei requisiti della capogruppo o di altre imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, non sia consentito avvalersi, a fini migliorativi dell'offerta, di requisiti di terzi per soddisfare criteri di valutazione ambientali, sociali e di *governance*, evitando così il paradosso per cui gli operatori economici raggiungono il massimo punteggio previsto dai bandi o dagli avvisi senza effettivamente assumere alcun concreto impegno negli ambiti appena richiamati e avvalendosi di soggetti terzi la cui partecipazione in fase esecutiva è spesso solo eventuale;
- 36) valuti il Governo di modificare l'articolo 28, comma 1, lettera a), dello schema in esame, che interviene sull'articolo 106, comma 3, del Codice, al fine di prevedere che la garanzia fideiussoria possa essere verificabile telematicamente presso l'emittente "*anche attraverso posta elettronica certificata*";
- 37) valuti inoltre il Governo di modificare l'articolo 28, comma 1, lettera b), dello schema in esame, eliminando il punto 1), che prevede che la fideiussione debba essere gestita "in tutte le fasi" mediante

ricorso a piattaforme DLT. Tale precisazione appare fuorviante, considerato che la garanzia viene emessa e firmata digitalmente e solo successivamente viene caricata nella piattaforma DLT; pertanto, il momento genetico dell'emissione in DLT è soddisfatto con l'*upload* della garanzia. Valuti inoltre il Governo di estendere la scontistica del 10 per cento, prevista per le ipotesi di gestione della garanzia tramite piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, alle ipotesi di verifica telematica della garanzia tramite sito internet dell'emittente, intervenendo sull'articolo 106, comma 8, terzo periodo, del Codice, per inserire dopo le parole: *"L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia"* le seguenti: *"verificabile tramite sito internet dell'emittente o"*;

38) sempre con riferimento all'articolo 28 dello schema in esame, valuti il Governo di prevedere che le verifiche delle garanzie stesse siano attuate preferendo il ricorso allo strumento delle piattaforme digitali, così da consentire non solo una maggiore sicurezza, ma anche un'accelerazione della capacità media decisionale da parte delle stazioni appaltanti;

39) in considerazione del fatto che, per i settori speciali, tenuto conto della maggiore qualificazione tecnica delle stazioni appaltanti, occorre prevedere che il punteggio riconosciuto alla componente tecnica e qualitativa dell'offerta sia preponderante rispetto a quello previsto per la componente economica, valuti il Governo di modificare l'articolo 29, comma 1, dello schema in esame, antepoendo alla lettera a) una lettera 0a), che aggiunga alla fine del comma 4 dell'articolo 108 del Codice il seguente periodo: *"Nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa, in deroga a quanto sopra e al comma 11-bis, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che svolgono le attività di cui agli articoli 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possono attribuire discrezionalmente alla componente tecnica e qualitativa dell'offerta un punteggio maggiore rispetto a quello attribuito alla componente economica fatta eccezione per i contratti ad alta intensità di manodopera per i quali il tetto massimo per il punteggio economico è stabilito entro il limite del 30 per cento."*;

40) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 108 del Codice, di chiarire che, fermo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo relativamente all'obbligo di ricorso del criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, negli appalti sopra soglia comunitaria il criterio del prezzo più ribasso non può essere utilizzato per l'affidamento di lavori, ma solo come criterio residuale nelle ipotesi tassativamente indicate (servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato); ciò, al fine di superare il grave stato d'incertezza generato da alcuni ultimi pronunciamenti contraddittori sul punto, e soprattutto per scongiurare il ritorno alla logica delle spirali ribassiste, già superata del Codice 50 e non smentita dal Codice 36, in quanto foriera di forti rischi di perdita della qualità dei lavori, di minore trasparenza, e compromissione delle esigenze di sicurezza;

41) valuti inoltre il Governo di integrare il medesimo articolo 29 dello schema in esame, valutando l'opportunità di introdurre un tetto massimo al punteggio economico, fissandolo al 10 per cento, per gli affidamenti di lavori con il criterio dell'OEPPV;

42) in relazione a quanto previsto dall'articolo 32 che modifica l'articolo 116, comma 4-bis, del Codice, valuti il Governo di precisare che, ai fini della nomina dell'organo di collaudo, non si intende richiedere alla stazione appaltante una verifica sistematica sull'assenza di personale qualificato presso altre amministrazioni prima di rivolgersi al mercato;

43) valuti il Governo di modificare l'articolo 33, comma 1, lettera a), dello schema in esame, sostituendo le parole: *"al 20 per cento"*, ovunque ricorrano, con le seguenti: *"al 30 per cento"* e sostituendo le parole: *"piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1"* con le seguenti: *"micro, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1"*;

44) valuti inoltre il Governo di integrare l'articolo 33 dello schema in esame con riferimento alla disciplina delle attività che non si configurano come affidate in subappalto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 3, lettera d), del Codice, che disciplina le attività rese in favore dei soggetti

affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Valuti il Governo di includere in tali attività non solo le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie ma anche quelle principali, alla luce del fatto che i contratti continuativi ricomprendono prestazioni necessariamente unitarie e che appare particolarmente gravoso, e potenzialmente foriero di contenziosi, distinguere la prestazione principale dalle altre. In alternativa, valuti il Governo, in ragione delle specializzazioni acquisite all'interno di molti gruppi societari che fanno ricorso ai predetti contratti continuativi, di aggiungere alle "prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari", già escluse dall'ambito di applicazione del subappalto, anche le prestazioni (a questo punto unitarie, senza distinzione tra principali e secondarie) delle "società appartenenti al medesimo gruppo societario rese in favore dei soggetti affidatari del gruppo", in modo che solo tali ultime prestazioni, rese da operatori economici in favore di soggetti aggiudicatari appartenenti al medesimo gruppo societario, non si configurino quale subappalto;

45) valuti il Governo - rilevato che l'articolo 37 dello schema in esame modifica l'articolo 125 del Codice prevedendo l'anticipazione contrattuale, in caso di affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori, e considerata la necessità di evitare situazioni discriminatorie nei confronti di professionisti, studi e società che abbiano invece acquisito incarichi con procedure diverse dall'appalto integrato - di modificare l'articolo 33 dell'allegato II.14 del Codice inserendo un'apposita eccezione per i servizi di ingegneria e architettura nel loro complesso e quindi alla fine del predetto articolo 33 aggiungere le seguenti parole: "*ad eccezione dei servizi di ingegneria e architettura*";

46) valuti inoltre il Governo, in relazione all'articolo 37 dello schema in esame, la possibilità di reintrodurre, per le opere di importo superiori a 500 milioni e 5 miliardi di euro, la soglia obbligatoria del 20 per cento, incrementabile fino al 30 per cento, prevista a legislazione vigente, prevedendo tuttavia meccanismi di flessibilità rispetto ai tempi di erogazione delle corrispondenti risorse, da definire sulla base del cronoprogramma delle cantierizzazioni;

47) valuti il Governo di apportare una modifica all'articolo 38 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 126 del Codice, al fine di rendere efficace lo strumento del premio di accelerazione, modificando il comma 1, lettera b), numero 3.1), prevedendo una modalità di corresponsione dello stesso secondo un principio di ragionevolezza e gradualità; in particolare, per i lavori pluriennali, andrebbe eliminata, pertanto, la liquidazione del premio solo all'approvazione del collaudo. Per i lavori infrannuali, prevedere altresì la facoltà per l'appaltatore di optare per una corresponsione integrale entro un termine perentorio, a decorrere dell'ultimazione dei lavori;

48) valuti il Governo di intervenire sull'articolo 136 Codice - in materia di contratti nel settore difesa e sicurezza - inserendovi, dopo il comma 4, i seguenti: "*4-bis. Le stazioni appaltanti del Ministero della difesa, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni, indicano nei documenti di gara che i contratti di subappalto con piccole e medie imprese possono essere stipulati dall'appaltatore anche in misura inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili. 4-ter. Le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica, alla peculiarità del bene in acquisizione e all'operatività delle Forze armate costituiscono circostanze imprevedibili per la stazione appaltante che consentono di modificare il contratto in corso d'opera, limitatamente a ciò che è necessario, senza una nuova procedura di affidamento. 4-quater. Le disposizioni sull'anticipazione del prezzo previste per i contratti pluriennali dal codice si applicano all'Amministrazione della difesa solo per i contratti ad impegno pluriennale superiore ai tre anni.*";

49) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 39, comma 9, del Codice, di integrare la normativa in materia di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel senso di disciplinare la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato istituito presso il Ministero dell'interno, precisando, che il predetto organo è presieduto da un prefetto e che mantiene la sua valenza interistituzionale, assicurando la continuità con il Comitato già operante ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

50) valuti il Governo, nell'ottica di assicurare una fluida realizzazione delle opere, se ritiene di

aggiungere al comma 10 dell'Allegato I.8 la prescrizione esplicita che tutti gli adempimenti conseguenti alla seconda fase della VPIA trovino adeguata collocazione nel quadro economico dell'opera e nel capitolato speciale d'appalto per evitare "binari morti" o necessità di improbabili varianti;

51) valuti il Governo di modificare l'articolo 170, comma 2, del Codice, introducendo una clausola di esclusione utilizzabile dalle stazioni appaltanti come riferimento per la preparazione degli appalti, oltre che specifici criteri di motivazione nel caso in cui l'esclusione dell'offerta che superi il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta non sia applicata;

52) si valuti inoltre di modificare il suddetto articolo 170, comma 2, del Codice, inserendo dopo le parole: "*Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture*" le seguenti: "*o di un appalto misto che contenga elementi di un appalto di forniture*";

53) in relazione a quanto previsto dall'articolo 45 dello schema in esame che modifica l'articolo 175, comma 3-*bis*, del Codice, valuti il Governo che sia previsto il parere del NARS anche per le operazioni di PPP tra 50 e 250 milioni di euro (in luogo del parere della sola RGS), al fine di una omogeneizzazione delle procedure per le operazioni partenariato pubblico privato da sottoporre a parere obbligatorio, con conseguente unificazione delle due distinte soglie attualmente previste dal comma 3 e dal comma 3-*bis* dell'articolo 175;

54) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 48 dello schema in esame che modifica l'articolo 193 del Codice in materia di finanza di progetto: di garantire che gli obblighi di trasparenza e pubblicità cui l'ente concedente deve assolvere al fine di promuovere la più ampia partecipazione degli operatori economici al procedimento siano espletati nel rispetto delle clausole di riservatezza previste dall'articolo 35, comma 4; di prevedere, nel caso in cui il procedimento sia attivato su iniziativa privata, che l'ente concedente verifichi preventivamente la sussistenza dell'interesse pubblico della proposta prima di procedere all'attivazione delle successive fasi della procedura valutativa; in tale ipotesi, valuti altresì il Governo; di adeguare la disciplina dei documenti progettuali e tecnici inseriti a corredo dell'avviso, anche al settore dei servizi che contempla soltanto un unico livello di progettazione;

55) valuti il Governo di modificare l'articolo 57 dello schema in esame, al fine di consentire un'adeguata rappresentatività di tutte le istituzioni coinvolte nell'attuazione del codice dei contratti pubblici, inserendo all'articolo 221 del Codice, anche il Ministro per gli affari europei fra i componenti della Cabina di regia;

56) valuti il Governo di apportare una modifica all'articolo 186 del Codice volta a ricondurre l'obbligo di esternalizzazione per i concessionari "senza gara" operanti nei settori speciali, fissando una quota minima compresa tra il 50 e il 60 per cento, in maniera analoga a quella prevista per i settori ordinari;

57) valuti il Governo di integrare la prevista estensione del ricorso a regolamenti di delegificazione per razionalizzare la disciplina degli allegati con la previsione di un'intesa in Conferenza unificata, in considerazione della rilevanza generale della disciplina dei contratti pubblici per le autonomie territoriali, inserendo pertanto all'articolo 62, comma 1, dello schema in esame, capoverso art. 226-*bis*, comma 1, alinea, dopo le parole: "*n. 400,*" le seguenti: "*previa intesa in Conferenza unificata*";

58) in relazione a quanto disciplinato dall'articolo 64 dello schema in esame che modifica l'Allegato I.1 in materia di definizioni, valuti il Governo se introdurre la nozione di lavori di categoria prevalente e lavori di categoria scorporabili;

59) in relazione a quanto previsto dall'articolo 72 dello schema in esame, con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera b), dell'Allegato I.11 del Codice, valuti il Governo di rimodulare la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al fine di ricomprendere, fra i componenti effettivi di tale organo, anche i consiglieri del TAR;

60) valuti il Governo se, in conformità con la definizione contenuta nella direttiva 2014/25/UE (articolo 4, paragrafo 2), ritiene opportuno modificare la definizione di impresa pubblica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), dell'Allegato I.1, prevedendo che per imprese pubbliche si intendono le imprese sulle quali le "amministrazioni aggiudicatrici" - e non più genericamente, le "stazioni appaltanti" - possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne

sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano detta impresa. Invero, il riferimento alle stazioni appaltanti rischia di ingenerare fraintendimenti circa l'individuazione dei soggetti qualificabili come imprese pubbliche, in quanto la definizione di stazione appaltante ricomprende in termini più ampi qualsiasi soggetto anche privato che nella scelta del contraente è comunque tenuto all'applicazione del Codice. Pertanto, all'articolo 1, comma 1, lettera f), del suddetto Allegato I.1, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: "*stazioni appaltanti*" con le seguenti: "*amministrazioni aggiudicatrici*" e di aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*Sono considerate imprese pubbliche le società in house operanti nei settori speciali quando svolgono attività di natura industriale o commerciale, là dove sottoposte a rischio operativo*";

61) valuti il Governo di modificare l'articolo 65 dello schema in esame che modifica l'Allegato I.2, introducendo la certificazione del RUP, ossia un sistema di accertamento delle competenze in base alla formazione ed all'esperienza che consenta di distribuire gli incarichi in base al livello (base/intermedio/avanzato/esperto), nonché di liminare la deroga alla presenza della certificazione o dei requisiti previsti dall'Allegato I.2, ed in ultimo di introdurre l'obbligo formativo dei RUP in materia di intelligenza artificiale;

62) valuti il Governo di modificare l'articolo 66, comma 1, lettera b), dello schema in esame - che sostituisce l'alinea del comma 1 dell'Allegato I.3 - nel punto in cui prevede un termine di soli tre mesi dalla data di approvazione del progetto per l'indizione della procedura di gara, aumentando tale termine, che appare troppo limitato temporalmente, a quattro mesi;

63) valuti il Governo di modificare opportunamente le previsioni dell'Allegato I.3 che individuano come tempo "zero" di calcolo della revisione prezzi, il momento dell'aggiudicazione e allo stesso tempo, al fine di evitare che ritardi della PA possano incidere negativamente sulle condizioni economico-finanziarie per le imprese, prevede che se i tempi di aggiudicazione superano quelli massimi previsti dal Codice per le diverse procedure, il rischio relativo all'incremento prezzi nel periodo del "ritardo" sia imputato alla stazione appaltante;

64) valuti il Governo di modificare l'articolo 68 dello schema in esame con riferimento all'articolo 31, comma 2, lettera b), dell'Allegato I.7 del Codice, aggiornando l'incidenza percentuale delle spese generali, portando la relativa forchetta in un *range* compreso tra il 20 e il 25 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori;

65) valuti il Governo che il sistema delle verifiche è strutturato sulla centralità dei concetti di "terzietà" e "imparzialità" rispetto ai soggetti interessati dal processo di progettazione e realizzazione. Appare evidente che debbano essere garantite l'indipendenza e l'organizzazione del Verificatore e a tal riguardo si ritiene che per progetti il cui importo lavori sia superiore alla soglia comunitaria di cui l'articolo 14 del Codice (€ 5.382.000,00) l'attività di verifica sia effettuata esclusivamente da Organismi accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quindi non solo in caso di appalto integrato;

66) valuti il Governo l'opportunità di correggere attraverso una modifica dell'articolo 68 dello schema in esame il refuso del riferimento normativo per il calcolo del corrispettivo per il soggetto verificatore, attraverso l'utilizzo obbligatorio dei parametri di cui al DM 17 giugno 2016 e ss.mm.ii. Inoltre, in caso di adozione di metodologia BIM valuti il Governo di prevedere anche per il Verificatore l'applicazione di un incremento pari al 10 per cento, coerentemente con quanto previsto per il Progettista. Inoltre, è opportuno che il compenso per il soggetto incaricato sia adeguato all'effettivo importo dei lavori oggetto della prestazione (progettazione, verifica, ecc.), adeguandolo secondo quanto previsto dal DM 17 giugno 2016. Infatti, scopo del citato DM è quello di garantire la congruità e la proporzionalità del compenso al valore del progetto effettivamente progettato e verificato, perché è in relazione a quest'ultimo parametro che il soggetto incaricato assume maggiori responsabilità;

67) rilevato che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, dell'Allegato I.7 del Codice, l'attività di verifica della progettazione può essere effettuata da professionisti, studi e società in possesso di certificazione ISO 9001 soltanto per progetti di importo superiore a 20 milioni e che tale limitazione determina una sorta di oligopolio - non legittimato da alcuna disposizione di rango europeo - a favore degli organismi di "tipo A" di cui al citato articolo e che, inoltre, agli stessi soggetti è ammessa la verifica dei progetti

esecutivi di appalti integrati soltanto laddove si tratti di interventi di importo non superiore a 5,3 milioni - , valuti il Governo, all'articolo 38, comma 3, primo periodo, dell'Allegato I.7, l'opportunità di sostituire le parole: "*20 milioni di euro,*" con le seguenti: "*50 milioni di euro,*", nonché, all'articolo 34, comma 2, del medesimo Allegato I.7, l'opportunità di sopprimere le seguenti parole: "*e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice*";

68) valuti il Governo per gli appalti di lavori nei settori speciali una disciplina alternativa a quella dell'utilizzo degli indici ISTAT e di quelli redatti transitoriamente secondo le disposizioni dell'Allegato II.2-bis. In particolare, si propone di contemplare l'alternativa di utilizzare i prezziari settoriali o quelli elaborati dalle stazioni appaltanti, già proficuamente applicati con la normativa emergenziale degli anni 2021-2022 in materia di revisione prezzi, apportando le seguenti precisazioni alle disposizioni contenute nell'Allegato II.2-bis: (i) precisare che il principio secondo il quale: "*Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea*" non si applica ove sia prevista l'indicizzazione dei prezzi al momento della conclusione del contratto o dello stacco dell'ordine nel caso di contratto quadro (articolo 1, comma 3); (ii) precisare che le previsioni in materia di applicazione della revisione dei prezzi debbano essere ancorate al T0 della sottoscrizione del contratto con l'ulteriore precisazione per cui tale termine deve essere il T0 dei contratti attuativi di contratti quadro ipotesi da precisare espressamente, oltre che per gli appalti di lavori, anche per i contratti attuativi dei contratti quadro di servizi e forniture, i quali invece non ricevono nell'Allegato II.2-bis alcuna disciplina specifica; (iii) modificare le disposizioni dell'Allegato II.2-bis che estendono l'applicazione della materia della revisione prezzi anche ai subappalti ed ai subcontratti, in quanto particolarmente critici;

69) in relazione all'articolo 76 dello schema in esame che introduce l'Allegato II.2-bis, all'articolo 4 e al richiamo ivi contenuto ai tempi di aggiudicazione come definiti dall'Allegato I.3., valuti il Governo l'opportunità di chiarire che tali termini sono calcolati ai fini della revisione prezzi al netto di eventuali sospensioni disposte in conseguenza dell'emanazione di un provvedimento cautelare da parte del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo Allegato I.3;

70) valuti il Governo, in materia di clausole revisionali dei prezzi, in relazione a quanto previsto dalle tabelle di cui all'Allegato II.2-bis, introdotto dall'articolo 76 dello schema in esame, di apportare le opportune modifiche, al fine di prevedere che gli indici revisionali relativi all'istituto della "revisione prezzi" di cui all'articolo 60, del Codice e le loro relative disaggregazioni settoriali, siano quanto più adesivi alla realtà negoziale del settore merceologico afferente agli appalti di servizi e forniture;

71) valuti il Governo di modificare l'articolo 76 dello schema in esame in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 dell'Allegato II.2-bis del Codice, ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice, di chiarire che il sistema degli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO è riferito in via preferenziale ai valori degli indici forniti per il mercato interno;

72) per gli stessi motivi di cui all'osservazione n. 30, all'articolo 78, comma 1, dopo la lettera e), si valuti di di inserire la seguente lettera: «*e-bis) all'articolo 13 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: "e-bis) sono definiti in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli incentivi per il rafforzamento della capacità amministrativa delle centrali di committenza qualificate sulla base dei percorsi di aggregazione avviati attraverso accordi e convenzioni con le stazioni appaltanti non qualificate."*»;

73) valuti il Governo, al fine di coordinare le attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate, di prevedere la costituzione presso l'ANAC di un tavolo costituito da rappresentanti di tutte le istituzioni che concorrono al buon funzionamento del sistema di qualificazione e digitalizzazione degli appalti pubblici. All'articolo 78, comma 1, lettera f), dello schema in esame, che modifica l'Allegato II.4), si valuti pertanto di sostituire il capoverso "Articolo 13-bis" con il seguente: "*Articolo 13-bis (Coordinamento dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza) 1. Presso l'ANAC è costituito un tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate composto da tre rappresentanti delle amministrazioni centrali competenti in*

materia di appalti e da tre rappresentanti designati in Conferenza unificata da parte di ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, a cui sono attribuite le seguenti funzioni: a) monitora l'attività di committenza svolta ai sensi dell'articolo 62, commi 9 e 10; b) individua eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove, tenuto conto anche della presenza territoriale dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, si registra uno scostamento tra la domanda e l'offerta di attività di committenza; c) promuove la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluse il ricorso al partenariato pubblico - privato e alla finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio nazionale; d) individua le centrali di committenza e i soggetti aggregatori dotati di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al ricorso a strumenti e tecnologie digitali; e) individua gli incentivi disponibili a legislazione vigente.";

74) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 81, comma 1, dello schema in esame di inserire, dopo la lettera a), la seguente: «a-bis) all'articolo 16, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Lo stato di efficacia dell'attestato SOA deve risultare dal casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice ed essere conoscibile e liberamente accessibile da parte di chiunque. 5-ter. Nel caso in cui l'operatore economico sia ammesso alla dilazione di pagamento del corrispettivo in favore della SOA e non vi provveda entro il termine concordato, la SOA, trascorsi quindici giorni dalla data dell'inadempimento, dispone la sospensione dell'efficacia dell'attestazione dandone comunicazione all'ANAC per la conseguente annotazione nel Casellario Informatico. Qualora, successivamente, l'operatore economico provveda al pagamento del corrispettivo dovuto alla SOA, quest'ultima è tenuta a disporre la revoca della sospensione dell'efficacia dell'attestazione entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento, dandone comunicazione all'ANAC per la conseguente annotazione nel Casellario Informatico."»;

75) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 81, comma 1, dello schema in esame di inserire, dopo la lettera g), la seguente: "g-bis) In caso di mancato accesso o di malfunzionamento anche parziale del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o delle piattaforme, banche dati e sistemi di operabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla richiesta di informativa in merito ai requisiti generali che le società organismi di attestazione (SOA) hanno l'obbligo di verificare, in caso di mancato riscontro da parte dell'ente competente, queste ultime emettono l'attestazione richiesta, facendo affidamento sull'autodichiarazione dell'operatore economico, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Una volta abilitato all'accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico previsto dall'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora a seguito di verifica sia accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti alla data della autodichiarazione rilasciata, la Soa provvederà ad aprire il procedimento di revoca dell'attestato emesso per dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 100, comma 13, e dell'articolo 94, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dell'articolo 11, comma 7, dell'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

76) con riferimento all'articolo 82 dello schema in esame, valuti il Governo di apportare modifiche all'articolo 7 dell'Allegato II.14 del Codice, per chiarire le modalità di iscrizione delle riserve, reintroducendo, dopo il primo periodo le seguenti parole: "Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione delle stesse, l'esecutore esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve nei modi e nei contenuti di cui al presente articolo";

77) all'articolo 83 dello schema in esame, valuti il Governo di apportare le seguenti ulteriori modificazioni all'Allegato II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali: a) all'articolo 11, comma 3, lettera c), sostituire le parole: "a soggetti" con le seguenti: "ad archeologi"; b) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: "i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale;"; c) all'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l'impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività

di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento."; al comma 2, dopo le parole: "*è redatta da archeologi*" inserire le seguenti: "*di I fascia ai sensi del DM 244/2019*"; sostituire il comma 6 con il seguente: "*6. Il progetto esecutivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende gli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b), e), f), g), h) i), l). In particolare, il capitolato speciale di cui alla lettera l) prevede dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e ne dispone le modalità esecutive.*" E, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: "*9-bis. Qualora ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b), l'affidamento dei lavori avvenga sulla base dal momento che lo scavo archeologico rientra nella categoria di lavori per cui è più del PFTE questo dovrà essere integrato dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2, lettere f), g), h), i) ed l). Il quadro economico di cui alla lettera g) dovrà prevedere adeguata copertura per l'integrazione della progettazione in corso d'opera.*";

78) all'articolo 2, comma 1, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, al fine di evitare il rischio di potenziali situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità, occorre introdurre una generale causa di inconferibilità degli incarichi di presidente o membro del collegio ai prefetti e dirigenti della carriera prefettizia, ai magistrati in ruolo ed agli avvocati dello stato in ruolo. Valuti pertanto il Governo di sostituire la lettera e) con la seguente: "*e) avvocato dello stato, magistrato ordinario, amministrativo, contabile o tributario fuori ruolo o in quiescenza*";

79) [all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di](#) inserire dopo le parole: "*membri del collegio*" la seguente: "*esclusivamente*";

80) all'articolo 2, comma 3, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di inserire all'inizio della lettera c) le seguenti parole: "*con riferimento al presidente del collegio*";

81) all'articolo 5, comma 1, dell'Allegato V.2 - Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico, come sostituito dall'articolo 84 dello schema in esame, valuti il Governo di sostituire il primo periodo con il seguente: "*Ogni componente del Collegio Consultivo Tecnico non può ricoprire più di dieci incarichi contemporaneamente e, comunque, non può svolgere più di venti incarichi ogni due anni*", in quanto la limitazione a cinque del numero massimo di incarichi che è possibile assumere contemporaneamente rende estremamente difficile l'individuazione e la designazione dei membri che devono possedere particolari competenze nella materia.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BASSO, IRTO E FINA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226

La 8^a Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni innovazione tecnologica,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto. 226),

Premesso che,

a) l'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78 della legge «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, "con la stessa procedura" e nel "rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della delega";

b) l'iter procedurale prevede, poi, ai sensi della medesima legge delega, una scansione temporale ben precisa per l'adozione dei decreti legislativi correttivi;

c) secondo la lettera di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, i decreti legislativi sono adottati "previa acquisizione" del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Solo "successivamente" all'acquisizione di tali pareri gli schemi dei decreti legislativi sono

trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione;

d) lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere in data 7 novembre, senza la preventiva acquisizione dei prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Tale evenienza è stata comunicata nel corso della seduta del 25 novembre della Commissione ambiente, durante la quale i deputati sono stati informati che "la richiesta di parere sull'atto non è corredata dei prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato e che, pertanto, la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato." Tali pareri risultano essere stati trasmessi alle Camere solo in data 5 dicembre 2024;

e) stando a quanto previsto dalla lettera della legge delega, la trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo, con conseguente avvio della decorrenza del termine di trenta giorni per l'espressione del parere, sarebbe dovuta avvenire non in data 7 novembre, ma solo "successivamente" all'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato;

f) in questa occasione, invece, il Governo, allo scopo di accelerare i tempi di emanazione del testo in esame, ha proceduto "contestualmente" all'invio dello schema di decreto legislativo alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari, dimezzando di fatto i termini previsti per l'espressione dei pareri e in violazione di quanto disposto dalla legge delega;

g) anche il Consiglio di Stato ha espresso rilievi molto critici riguardanti il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge delega per l'adozione dei decreti correttivi, segnalando il rischio, potenzialmente rilevante, di un eventuale sindacato di legittimità formale;

h) entrando nel merito delle modifiche al testo vigente, lo schema in esame, agli articoli 1 e 63, introduce l'allegato I.01 per disciplinare i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del codice, del contratto collettivo applicabile al personale impiegato nelle attività oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4. Inoltre, lo schema di decreto, all'articolo 81, comma 1, lett. d), modifica l'articolo 18, comma 15, dell'allegato II.12 del codice (avente ad oggetto il "sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori dei lavori") eliminando il riferimento alle Casse Edili, ai fini dell'individuazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente;

i) si tratta di modifiche che violano i principi e criteri direttivi della legge delega n. 78/2022 che non prevede né la possibilità per l'operatore economico di applicare un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quelli sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, né domanda al decreto legislativo di individuare i parametri per la valutazione delle tutele equivalenti, la cui disciplina è peraltro esaustivamente dettagliata con l'articolo 3 dell'allegato I.01.

l) va evidenziato, infatti, che all'art. 3 dell'Allegato I.01 si introduce una "presunzione di equivalenza" tra contratti sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali (sottinteso "comparativamente più rappresentative") con organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese;

m) la presunzione di equivalenza, così come disciplinata nella norma in esame, finisce, concretamente, per legittimare forme di concorrenza tra imprese che, a ragione del loro diverso inquadramento previdenziale (conseguente alla loro diversa dimensione o natura giuridica, come accade, ad esempio, per le imprese industriali rispetto a quelle del settore dell'artigianato) sostengono costi del lavoro diversi e non comparabili tra loro. Dunque, l'effetto di questa norma, in sostanza, è quello di rendere "lecito" un elemento di "distorsione" della libera concorrenza tra imprese che finisce altresì per non garantire le "stesse tutele" ai dipendenti che, ad esempio, non sarebbero assistiti dallo stesso sistema di ammortizzatori sociali. Si introducono quindi effetti di "dumping" e di "ribasso di fatto mascherato" rispetto al CCNL leader e al costo del lavoro come calcolato e comunicato dalla Stazione Appaltante.

n) inoltre, il nuovo allegato I.01, accanto al principio che è l'oggetto dell'appalto a "fare il CCNL",

introduce anche altri indicatori (codici Ateco e specifici criteri di rappresentatività) e poi il principio della "dimensione" e della "natura giuridica dell'impresa". Questo sia per identificare il CCNL da applicare, sia per verificare l'equivalenza tra CCNL diversi da quelli indicati dalla Stazione appaltante;

o) in questo caso, i rischi sono molteplici: l'ambito di applicazione di un CCNL da prendere a riferimento per "valutare la stretta connessione" all'attività svolta anche in modo prevalente oggetto dell'appalto è prima di tutto dato dal perimetro del medesimo che contempra in modo "stretto" l'attività oggetto dell'appalto oltre che i diversi indicatori sulla maggiore rappresentatività comparata dei firmatari;

p) per prima cosa, quindi, si contesta il riferimento primario ai codici Ateco che indicano l'attività economica dell'impresa (e per cui l'impresa è iscritta in Camera di Commercio) che può anche non coincidere o contemplare l'oggetto dell'appalto. Indicativa al riguardo è la stessa relazione di accompagnamento che, per esempio, per le costruzioni (appalti di lavori) cita 4 classificazioni Ateco quando sono, in base ai Codici CPV solo 3 (i Codici Ateco 41, 42 e 43). Codici Ateco che, si ricorda, (così come il riferimento alla dimensione e alla natura giuridica dell'impresa) non sono mai stati contemplati come indicatori nella stessa legge 78/2022 rispetto al criterio di delega che indica chiaramente che è l'oggetto dell'appalto che fa il CCNL e non l'impresa;

q) altrettanta preoccupazione desta l'articolo 2 dell'allegato I.01, che individua i parametri per la verifica delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In merito si rileva, in primo luogo, che tale individuazione non è anch'essa prevista dalla legge delega e, in secondo luogo, che i criteri indicati non colgono in maniera adeguata gli elementi caratterizzanti il tema della rappresentatività delle predette associazioni;

r) tra questi criteri vi sono la composizione numerica degli associati, la presenza nelle diverse categorie, l'ampiezza e diffusione territoriale, la formazione e la stipula di contratti collettivi, la presenza di rappresentati all'interno del CNEL;

s) con riferimento al criterio del numero complessivo delle imprese associate, si osserva che, allo stato non esiste un meccanismo generalizzato ed omogeneo di rilevazione di tale criterio che possa garantire che il relativo dato abbia carattere di obiettività e verificabilità per tutti i settori produttivi e le diverse forme di impresa, ai fini dell'individuazione degli agenti contrattuali comparativamente più rappresentativi; Quanto al criterio della diffusione territoriale delle associazioni di rappresentanza, con riferimento al numero delle sedi della singola organizzazione datoriale, si osserva che si possono aprire centinaia di sedi legali senza avere alcun lavoratore o imprenditore associato. Da ultimo, va sottolineato come altrettanto critico e fuorviante può risultare il parametro costituito dal numero di CCNL sottoscritti, così pure la presenza di rappresentanti all'interno del CNEL, non è indicativa di rappresentanza certa;

t) nello schema in esame vengono, quindi, introdotte una serie di norme che, in buona sostanza, finiscono per ridimensionare il ruolo della contrattazione collettiva posta in essere da agenti contrattuali comparativamente più rappresentativi, contrattazione che invece, in base alle disposizioni della legge delega approvata dal Parlamento (cfr. art. 1, comma 2, lett. h) n. 2) dovrebbero costituire il principale riferimento per individuare, appunto, quale contratto collettivo vada applicato da parte delle imprese che partecipano ad appalti pubblici;

u) tali criteri non sono stati oggetto di confronto con le parti sociali che, sia pure nell'articolazione delle proprie posizioni, dapprima in audizione durante l'esame in commissione, e poi con interventi pubblici, hanno evidenziato la necessità di una riflessione più approfondita e di un confronto che coinvolga tutte le principali forze sociali sulla corretta definizione di organizzazioni sindacali e datoriali 'comparativamente più rappresentative'. Si ritiene pertanto fondamentale espungere dal testo le norme che intervengono sull'individuazione del contratto più rappresentativo, mantenendo la versione vigente dell'articolo 11 e sopprimendo l'Allegato I.01;

v) altrettanto critico risulta il disposto dell'art. 4 dell'Allegato I.01 che disciplina l'ipotesi di un operatore economico che applica un contratto collettivo "diverso" da quelli sottoscritti da agenti contrattuali comparativamente più rappresentativi quando: a) il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua delle voci individuate al comma 2 dell'art. 4 risulta

- almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando
- b) gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 (13 parametri), che attengono alle tutele normative, sono "marginali";
- z) in primo luogo, una valutazione sugli scostamenti rispetto ai parametri normativi comporta una complessità e presuppone una conoscenza tecnica certamente non comuni, esponendo pertanto tale valutazione al concreto rischio che prevalgano aspetti di natura puramente formale piuttosto che sostanziale;
- aa) in secondo luogo, va detto che il pur "marginale" scostamento, apertamente ammesso dalla norma in esame, comporta, ancora una volta, un giudizio di valore con apprezzabili margini di discrezionalità da parte della stazione appaltante;
- bb) in ogni caso il "marginale" scostamento, espressamente ammesso dalla legge, significa finire per ammettere una marcata differenza tra le tutele assicurate ai lavoratori che partecipano agli appalti, in aperto contrasto con il principio che il differente contratto collettivo adottato dall'impresa che intende partecipare all'appalto debba garantire le "stesse tutele" di quello indicato dalla stazione appaltante e che, in linea di principio deve essere quello "stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";
- cc) non è chiaro poi a chi toccherebbe valutare il grado di "marginalità" (le stazioni appaltanti?) e se lo stesso venga poi definito con uno specifico decreto ministeriale, come previsto dal comma 5 dell'articolo 4, senza quindi un preventivo confronto con Parlamento e parti sociali magari firmatarie dei CCNL;
- dd) al riguardo si ricorda quanto stabilito dalla stessa legge delega n. 78 del 2022, che ha sempre fatto riferimento ad un principio "rigido" di tutele economiche e normative connesse all'applicazione del CCNL individuato, utilizzando termini come "le medesime", le "stesse" ecc.;
- ee) l'articolo 14 dello schema in esame, modifica poi l'articolo 57 riguardo le clausole sociali. La disciplina vigente prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara specifiche clausole sociali orientate a garantire la stabilità del personale impiegato, garantendo stesse tutele anche al personale in subappalto. Inoltre riporta l'obbligo di previsione di meccanismi idonei a realizzare la parità di genere e l'inserimento lavorativo di giovani e persone con disabilità o svantaggiate. Il nuovo articolo inserisce misure "che siano orientate" e non più come obbligo. Inoltre la stabilità occupazionale è rimandata al nuovo articolo 11 in materia di tutele lavoristiche. In tal modo viene chiaramente depotenziata la norma sulle clausole sociali attualmente vigente, di cui si chiede pertanto il mantenimento;
- f) in estrema sintesi, lo schema in esame prevede una inaccettabile riduzione della cogenza di alcune norme a tutela dei lavoratori, presenti sin dalla legge delega 78/2022, in particolare per quanto riguarda la corretta applicazione dei CCNL, l'applicazione del medesimo CCNL (e la "parità" reale e completa delle tutele economiche e normative lungo la filiera dei subappalti), le clausole sociali. Tali modifiche, se approvate, romperebbero l'attuale equilibrio tra tutele reali - assetti contrattuali collettivi - libertà di impresa;
- Considerato che,
- gg) in via generale, uno degli aspetti maggiormente preoccupanti dello schema in esame riguarda l'assenza di interventi volti ad assicurare una maggiore concorrenzialità del mercato, che il vigente Codice ha complessivamente ridotto. Contrariamente alle attese, sono rimaste le soglie molto alte per gli affidamenti diretti di servizi e forniture, come pure le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, l'affidamento di lavori fino ad oltre cinque milioni senza avvisi pubblici, né è stato introdotto alcun rafforzamento delle misure di pubblicità e trasparenza quale necessario contrappeso alla compressione della concorrenza;
- hh) il correttivo in esame avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per introdurre elementi per accrescere la trasparenza, che senza comportare costi a carico delle amministrazioni in virtù dell'impiego di strumenti digitali, avrebbe consentito di realizzare l'obiettivo di un più ampio accesso al mercato, specie da parte delle piccole e medie imprese, e, conseguentemente, di allargare la platea dei possibili contraenti delle pubbliche amministrazioni, a beneficio della qualità delle prestazioni.

Tale criticità non è ancora emersa in tutta la sua portata solo perché negli ultimi mesi le grandi disponibilità legate anche al Pnrr hanno comunque soddisfatto l'offerta privata. Via via che questo elemento verrà meno, anche in ragione dei nuovi vincoli di finanza pubblica, il problema si presenterà in modo decisivo;

ii) in tal senso, quindi lo schema in esame avrebbe dovuto prevedere, in materia di «affidamenti sottosoglia», che nelle procedure di affidamento venga garantita adeguata pubblicità preventiva e successiva per scongiurare eventuali abusi nell'utilizzo dell'affidamento diretto e della procedura negoziata senza bando per acquisizioni per importi «sottosoglia», prevedendo, al contempo, la riduzione della soglia a 2,5 milioni entro la quale si può fare ricorso alla procedura negoziata senza bando nel «sottosoglia» e della soglia per gli affidamenti diretti degli appalti di servizi e forniture da 140 mila euro a 100 mila euro e da 140 mila a 75 mila euro per i servizi di ingegneria e architettura, al fine di garantire una maggiore tutela della concorrenza e della trasparenza negli affidamenti;

ll) in particolare, adeguati presidi di trasparenza dovrebbero essere assicurati nell'ambito degli affidamenti in house, in relazione ai quali dovrebbe essere almeno introdotto l'obbligo di motivazione rafforzata, che è attualmente previsto soltanto per i servizi pubblici locali di rilevanza economica;

mm) tra gli aspetti maggiormente critici vi è la mancata previsione di interventi di aggiustamento del Codice vigente in tema di:

1) aggiudicazione dell'appalto per singoli lotti che nella formulazione dell'articolo 14 va oltre quanto stabilito dalla direttiva europea, laddove prevede che ai lotti in questione non si applichi il Codice. Risulta evidente, invece, che agli affidamenti in questione andrebbe applicato il regime previsto per gli affidamenti sottosoglia, in ragione del relativo valore, anziché disporre la totale esclusione dall'ambito di applicazione del Codice.

2) suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi degli appalti in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Nella prassi, il ricorso a tale istituto è scarsamente praticato e l'obbligo di motivare la scelta di accorpate più appalti in un'unica procedura a evidenza pubblica (dimostrando, peraltro, i benefici derivanti da detta scelta rispetto alle altre soluzioni possibili), non è sempre osservato o conforme alle dettagliate prescrizioni normative, soprattutto in termini di pubblicità e conoscibilità. Occorrerebbe quindi rafforzare tale l'obbligo, anche al fine di garantire il massimo controllo da parte delle stazioni appaltanti sugli appalti da realizzare e limitare il fenomeno della catena lunga dei subappalti, prevedendo altresì l'obbligo per le stazioni appaltanti di invio all'ANAC della motivazione della mancata suddivisione in lotti, così da darne evidenza pubblica e permettere una valutazione di tale scelta;

3) rafforzamento dell'istituto del conflitto d'interessi, in ragione del contenuto molto generico dell'articolo 16 del Codice e che pone un onere probatorio molto gravoso a carico di chi invoca il conflitto;

4) categorie di opere prevalenti e/o scorporabili;

5) requisiti professionali dei progettisti interni all'amministrazione;

6) la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione contrattuale per le quali permane l'incertezza in merito a cosa accade in caso di mancata qualificazione per l'esecuzione. A tal proposito non risulta risolta la questione relativa alla qualificazione delle istituzioni scolastiche, che rischia di compromettere il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione. Sul punto, non si può contare solo sull'intervento di Anac, che ha deciso la qualificazione con riserva delle scuole fino al 31 maggio 2025, affinché le stesse possano procedere autonomamente all'acquisizione dei codici identificativi di gare per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti. Occorre infatti individuare una soluzione strutturale che sia funzionale alle scuole per organizzare regolarmente e senza impedimenti i viaggi di istruzione.

7) poteri di vigilanza e sanzionatori di ANAC per quanto attiene specificamente al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

8) le clausole di esclusione che necessitano di un coordinamento tra il principio di tassatività delle

- cause di esclusione definite dal Codice e l'esistenza di ulteriori norme, contenute in diversi testi normativi, che recano obblighi, adempimenti e condizioni aventi portata parimenti escludente;
- 9) individuazione del "titolare effettivo" delle imprese che partecipano alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di appalto e concessione, non solo per esigenze di trasparenza e legalità, peraltro confermate da recenti fatti di cronaca, ma anche al fine di prevenire casi di offerte combinate o altri fenomeni di alterazione della concorrenza che potrebbero incidere gravemente sul corretto funzionamento del mercato;
- 10) mancato coordinamento 94, 95 e 98 del Codice in tema di illecito professionale grave;
- 11) sistema di qualificazione SOA;
- 12) applicabilità del soccorso istruttorio
- Rilevato che,
- nn) diversi interventi normativi previsti nello schema di decreto correttivo in esame sembrano andare in una direzione diametralmente opposta a quella indicata e attesa dagli operatori del settore, introducendo nel Codice dei contratti pubblici ulteriori elementi problematici, rispetto ai quali si evidenzia la necessità di profondi cambiamenti;
- pp) la disciplina delle clausole di revisione dei prezzi rappresenta una delle principali linee di intervento del decreto in esame. L'articolo 16, interviene infatti sulla disciplina della revisione dei prezzi, prevedendo che questa operi solo nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento. Tale modifica sterilizza, di fatto, l'efficacia di tale istituto in contrasto con principio alla conservazione dell'equilibrio contrattuale originario (art. 9), nonché con quello del risultato, di cui all'articolo 1 del codice; Il testo avrebbe dovuto chiarire, invece, che la revisione dei prezzi opera nella misura dell'80 per cento dell'intera variazione, con l'effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale. Andrebbe poi operata una distinzione tra appalti di lavori e quelli di servizi e forniture, con particolare riferimento ai servizi sociosanitari e di ristorazione scolastica e sociosanitaria, garantendo, per questi ultimi settori, un meccanismo obbligatorio e automatico di revisione dei prezzi che includa anche i rinnovi contrattuali, al fine di tutelare l'equilibrio economico delle imprese e salvaguardare la qualità del servizio pubblico;
- qq) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 3 dello schema in esame, in tema di modalità di stipula del contratto di appalto, al fine di ridurre da 35 a 30 giorni il periodo del c.d. stand still per la stipula del contratto, si evidenzia che a fronte di una modesta riduzione del termine procedurale (cinque giorni su trentacinque), l'intervento appare estraneo alla milestone m1c1-84 bis che è riferita ai tempi dell'aggiudicazione. inoltre, la coincidenza di tale innovazione con il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale contro l'aggiudicazione rischia di determinare un'eccessiva costrizione dei diritti di difesa in giudizio, con conseguente vulnus dell'articolo 24 della costituzione e della direttiva 2007/66/ce del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2007, per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
- rr) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 5, in tema di affidamenti in house si registra un preoccupante arretramento rispetto al previgente Codice, con particolare riguardo alla tutela e alla vigilanza del mercato. La soppressione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, precedentemente previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha fatto venire meno il fondamentale vaglio dell'ANAC sull'effettiva esistenza dei requisiti del in house, utile a prevenire eventuali contenziosi fra le parti. Con le ulteriori modifiche introdotte nello schema in esame, si esclude di fatto la possibilità per l'Autorità di utilizzare i dati raccolti in relazione agli affidamenti in house per finalità di vigilanza e per perseguire gli obiettivi di trasparenza ed efficacia dei procedimenti;
- ss) In relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 9, in tema di equo compenso si evidenzia una soluzione di solo compromesso. Le formule utilizzate nel correttivo, a partire dal metodo di calcolo, comportano un appiattimento verso il basso e, soprattutto, rischi di applicabilità ai servizi di natura

intellettuale (ingegneria e architettura) e alle altre prestazioni intellettuali, dai servizi legali alle consulenze. Altro profilo problematico emerge dalle prospettate previsioni normative concernenti la possibilità di applicare il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale; Sul punto occorrerebbe confermare espressamente il principio dell'equo compenso delle prestazioni professionali nell'applicazione del codice degli appalti prevedendo, conseguentemente, l'applicabilità di ribassi solo sulle spese accessorie;

tt) in relazione all'articolo 10 dello schema in esame, relativo a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, le modifiche introdotte rischiano di generare incertezze in relazione agli appalti interessati dall'adozione della metodologia Building Information Modelling, con conseguente necessità di indispensabili chiarimenti applicativi. L'implementazione degli strumenti digitali è infatti limitata e poco coerente con gli obiettivi di semplificazione e trasparenza. La digitalizzazione, come il bim, non risulta pertanto estesa a tutte le fasi del processo di appalto. Infine, mancano indicazioni chiare sull'utilizzo delle piattaforme interoperabili che garantiscono il monitoraggio in tempo reale delle procedure e dei contratti;

uu) le modifiche introdotte dall'articolo 11, che modificano l'articolo 44, dello schema in esame, relative all'appalto integrato, non modificano la possibilità del ricorso generalizzato all'appalto integrato introdotte nel vigente Codice dei contratti pubblici e non prevede misure per circoscriverne l'utilizzo alle sole ipotesi di effettiva necessità o utilità. Il Codice pertanto continuerà a prevedere un'applicazione generalizzata dell'istituto dell'appalto integrato, con l'unica esclusione dei contratti aventi ad oggetto attività di manutenzione ordinaria, per i quali, peraltro, la componente progettuale è fisiologicamente assente o, comunque, molto ridotta; Le modifiche avrebbero dovuto circoscrivere la possibilità di ricorrere all'appalto integrato ai soli appalti di lavori complessi di cui all'art. 2 lett. d) dell'Allegato I.1 del codice vigente di valore superiore alla soglia europea di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti;

vv) l'articolo 15 dello schema in esame, con riferimento all'accordo quadro, non risolve le numerose criticità rilevate in sede di vigilanza sull'applicazione dei contratti quadro e non circoscrive i limiti di applicazione dell'istituto, chiarendo che le prestazioni oggetto di tali lavori e servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il se, il quando e il quantum delle prestazioni. Inoltre, non reca alcuna misura tesa ad introdurre maggior equilibrio nei rapporti tra committente ed affidatari in caso di accordi quadro (art. 59, D.lgs. 36/2023); gli operatori economici continuano, quindi, a non avere alcuna certezza sull'attivazione dei contratti attuativi, nonostante gli ingenti impegni assunti in sede di gara (sul piano economico, assicurativo e della qualificazione). A tal fine occorrerebbe invece assicurare, anzitutto, all'affidatario una congrua percentuale dell'importo complessivo dell'accordo stesso, con indicazione del termine di stipula del relativo contratto attuativo; nonché chiarire che i certificati di esecuzione lavori debbano essere computati rispetto all'importo complessivo dei lavori eseguiti e non rispetto a quello dei singoli contratti attuativi;

zz) l'articolo 18 dello schema di decreto correttivo apporta varie modifiche alla disciplina delle aggregazioni e della centralizzazione delle committenze di cui all'articolo 62 del vigente Codice dei contratti pubblici. Tra le criticità di maggior rilievo si segnala quella relativa all'attribuzione di un punteggio premiale alle stazioni appaltanti particolarmente virtuose in merito al tempo medio intercorrente tra la data di presentazione delle offerte, come risultante nei bandi di gara, e la data di stipula del contratto. Al riguardo le criticità applicative possono emergere in caso di affidamenti delegati a stazioni appaltanti qualificate, posto che la data di presentazione delle offerte è legata chiaramente alla fase di affidamento (gestita dalla stazione appaltante delegata), mentre la data di stipula attiene alla fase di esecuzione (di competenza della stazione appaltante delegante). In simili casi, dunque, la responsabilità di eventuali comportamenti virtuosi o, soprattutto, dello sfioramento dei tempi massimi previsti potrebbe ricadere tanto su una sola stazione appaltante quanto su entrambe, ma sarebbe comunque difficile da accertare.

aaa) l'articolo 20 dello schema di decreto reca modifiche dell'articolo 67 del codice, in materia di consorzi non necessari e, in particolare, dei consorzi di artigiani, di cooperative e dei consorzi stabili.

In tale ambito la disciplina introdotta appare troppo rigida, laddove postula la necessità di ricorso all'avvalimento ordinario, in luogo del meccanismo automatico di cumulo, anche nella ipotesi in cui le imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto posseggano effettivamente i requisiti di qualificazione. Tale soluzione finirebbe per eliminare del tutto il meccanismo di qualificazione cumulativa, per gli appalti aventi ad oggetto lavori, anche nei casi in cui la stessa si rivela giustificata, secondo il meccanismo dell'avvalimento (consiglio di stato). Sarebbe stato quindi più opportuno il mantenimento del vigente articolo 20. Questo schema di correttivo non interviene neanche sulla rubrica dell'art. 67 ("Consorzi non necessari"). Sin dall'entrata in vigore del codice non è stato chiaro il significato di tale dicitura. Se è stata pensata per differenziare i consorzi disciplinati dall'art. 67 dai consorzi ordinari, sarebbe stata preferibile la formulazione "consorzi non ordinari". Inoltre, l'art. 20, comma 1, lett. c), dello Schema precisa che per tutte le tipologie di consorzi (non soltanto per i consorzi stabili, quindi) è necessario che i requisiti di ordine generale siano posseduti, oltre che dal consorzio, stesso, anche dalle consorziate esecutrici nonché dalle consorziate "che prestano i requisiti". Quest'ultima previsione, originariamente prevista per i soli consorzi stabili i quali dimostrano il possesso dei requisiti tramite il c.d. "cumulo alla rinfusa", non appare applicabile ai consorzi di cooperative e ai consorzi artigiani, i quali per partecipare alla gara utilizzano requisiti propri, senza che vi sia un "prestito di requisiti", come già previsto anche all'art. 67, comma 5, del codice. Per evitare dubbi interpretativi, andrebbe, quindi, chiarito che per i consorzi di cooperative e artigiani l'assenza di cause di esclusione debba sussistere in capo al consorzio e alle consorziate esecutrici, mentre per i consorzi stabili l'assenza di cause di esclusione debba sussistere, oltre che in capo al consorzio e alle consorziate esecutrici, anche in capo alle consorziate che prestano i requisiti (nella forma dell'avvalimento, come lo Schema vorrebbe chiarire con le modifiche da apportare all'art. 67, comma 2), con un riferimento espresso a tale fattispecie;

bbb) l'articolo 22 introduce nel codice un nuovo articolo 82-bis, che conferisce alle stazioni appaltanti la facoltà di inserire nei documenti di gara lo schema di accordo di collaborazione plurilaterale. Lo strumento sembra avere l'attitudine ad aggravare l'area degli oneri e degli adempimenti gestionali della fase esecutiva, duplicando, nei suoi stessi contenuti "tipizzati", istituti e meccanismi già regolati in forma auto-applicativa nel codice. pur non potendo sostituire il contratto o integrarne i contenuti, l'accordo di collaborazione estende oggettivamente gli impegni a carico delle parti, al punto da aumentare la superficie di attrito degli interessi contrapposti. l'esito di tale meccanismo, finisce per condurre, inevitabilmente, ad ulteriori ragioni di controversia tra le parti. In definitiva, l'oggettiva complessità di elaborazione e gestione di un tale accordo, portano alla conclusione di una forte incertezza circa la sua adeguatezza nell'apportare un quid migliorativo nella gestione esecutiva dei contratti;

ccc) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 30 dello schema in esame, in materia di reputazione dell'impresa/rating legalità, emergono preoccupanti criticità posto che la qualificazione degli operatori economici, al pari della qualificazione delle stazioni appaltanti, costituisce uno dei pilastri su cui deve fondarsi l'intero sistema dei contratti pubblici, affinché sia realmente efficiente e capace di premiare i migliori e di generare un valore, sia per il pubblico che per il privato. Si cancella il "rating di legalità" che ha istituito presso l'ANAC un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni e si promuove la scomparsa dal casellario ANAC delle indicazioni di reputazione, facendo venir meno uno strumento di informazione ulteriore sulla legalità. I criteri premiali basati sulla past performance, legati al riconoscimento del premio di accelerazione e all'aver adempiuto correttamente all'accordo di collaborazione, non appaiono efficaci e tanto meno coerenti con i principi che governano il sistema di aggiudicazione degli appalti delineato dalla direttiva. In tale contesto, appare indispensabile prevedere una diversa modalità per valorizzare la past performance, consistente nell'implementazione di una piattaforma digitale di monitoraggio dei tempi e delle modalità di esecuzione dei contratti di appalto, basata sui dati acquisiti tramite la BDNCP, i cui esiti sarebbero resi disponibili alle stazioni appaltanti con lo scopo di consentire alle stesse di conoscere come il comportamento tenuto dall'operatore economico nella fase esecutiva di precedenti contratti di appalto abbia inciso su tempi e modalità di esecuzione dei contratti medesimi. Queste informazioni potrebbero

meglio orientare le stazioni appaltati contribuendo al miglioramento della qualità degli affidamenti. In assenza di tali previsioni appare evidente, per definizione più soggetti a fenomeni di rischio corruttivo o di favoritismo, a vantaggio di imprese che, spesso, si rivelano meno efficienti di altre presenti sul mercato;

ddd) in materia di «requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti» occorre prevedere, con particolare riferimento alle attività nel settore dell'edilizia, tra i requisiti di ordine speciale richiesti il possesso di una qualificazione dell'operatore economico basato su criteri di salute e sicurezza e includere, nella presentazione delle offerte, oltre alla presentazione dei documenti che comprovano la corretta situazione dei versamenti contributivi e retributivi da parte dell'operatore economico che risponde al bando, anche un certificato degli infortuni occorsi nell'impresa partecipante per carenze di sicurezza, emesso dall'INAIL, e prevedere che, qualora tale comportamento sia reiterato nel tempo, lo stesso sia causa di esclusione automatica dell'operatore economico. Occorre, inoltre, prevedere che i dati relativi agli infortuni occorsi nell'impresa partecipante per carenze di sicurezza siano un elemento di valutazione dei requisiti reputazionali dell'impresa nell'ambito della gestione del sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni da parte dell'ANAC;

eee) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 33 dello schema in esame, relativo all'equivalenza delle tutele in relazione all'istituto del subappalto, emerge un preoccupante depotenziamento della norma del vigente Codice. In particolare, mentre l'articolo 119, comma 12 del Codice, nella formulazione attuale, dispone che il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, la nuova previsione normativa contenuta nello schema in esame introduce un ulteriore elemento di flessibilità che consente al subappaltatore di applicare un contratto collettivo diverso da quello applicato dall'appaltatore, purché questo garantisca ai dipendenti le medesime tutele. La modifica proposta di fatto introduce un fattore di incertezza per le stazioni appaltanti tenute a verificare anche in relazione ai subappaltatori la sussistenza dell'equivalenza delle tutele. Diversamente, la norma attuale, assicurando che in tutta la filiera si applichino i medesimi contratti, appare maggiormente idonea ad evitare che i subappalti possano divenire uno strumento attraverso il quale eludere le garanzie contrattuali. Per tali motivi occorre mantenere il testo vigente. Sempre in materia di subappalto, a tutela delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano in regime di subappalto e dei lavoratori delle stesse, occorre introdurre norme volte a prevedere che l'affidatario sia obbligato a dichiarare già al momento dell'offerta quali lavorazioni o servizi intenda appaltare, nonché i relativi valori economici, e a corrispondere al subappaltatore l'intero importo relativo alla lavorazione o servizio, così come aggiudicato dalla stazione appaltante senza alcun ribasso su alcuna componente di prezzo e indicandone il relativo importo economico, ribadendo la priorità sui costi della manodopera e della sicurezza, ma impedendo che ulteriori ribassi possano indirettamente incidere sull'organizzazione delle prestazioni o sulla tenuta economica della impresa subappaltatrice; occorre in ogni caso prevedere di limitare il ricorso al subappalto a un solo livello aggiuntivo e ad integrare l'attuale previsione dell'articolo 119, comma 14, al fine di prevedere la verifica della congruità della incidenza della mano d'opera anche nella esecuzione dei servizi, da verificare mediante la Piattaforma Mocoa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

fff) in relazione all'articolo 34 dello schema in esame, le modifiche introdotte in materia di contratto in corso di esecuzione, relativamente all'emergere di "circostanze impreviste o imprevedibili", rischiano di legittimare prassi, già ampiamente in uso tra gli operatori, di richieste di revisione dei contratti. Sul tema è bene sottolineare che la giurisprudenza europea ha chiarito, in diverse occasioni, che la valutazione sulla imprevedibilità delle circostanze ai fini della modifica di un contratto in corso d'opera andrebbe effettuata caso per caso dalla stazione appaltante e non si presta a indicazioni normative;

ggg) in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 38, in materia penali e premi di accelerazione, si evidenzia che l'obbligo di corresponsione dei premi di accelerazione, senza disciplinare i criteri di

riconoscimento degli stessi presenta evidenti criticità applicative. L'omessa previsione di una modalità di quantificazione del premio di accelerazione suscita perplessità, in costanza dell'obbligo di corrispondere il premio (al ricorrere dei presupposti), in quanto lo rende inattuabile. considerato altresì che gli istituti in esame (penali e premi) sono destinati ad essere applicabili anche agli affidamenti diretti, per i quali non esiste una disciplina espressa, appare opportuno procedere, in termini generali, ad una puntuale ricognizione degli istituti applicabili agli affidamenti diretti, intervenendo, a fini di chiarificazione, onde evitare l'insorgere di numerose controversie in sede giurisdizionale;

hhh) in relazione al divieto di attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche al personale dirigente ai sensi dell'art. 45 del vigente Codice, si evidenzia che il medesimo art. 45, eleva il massimale di retribuzione individuale del beneficio dal 50% al 100% della retribuzione annua del dipendente ed estende gli incentivi a tutte le tipologie d'appalto, affidamenti diretti compresi. I dirigenti, pur risultando responsabili di progetto (rup), firmatari di progetto per la fase di progettazione, del contratto per la fase di affidamento o del CRE/collaudato per la fase d'esecuzione con relativa assunzione di rischi e responsabilità, percepiscono un trattamento economico complessivo annuale spesso minore, rispetto ai propri collaboratori addetti alla preparazione in bozza delle pratiche (in taluni casi senza nemmeno l'apposizione di alcuna firma). Lo schema in esame non interviene sul punto, laddove sarebbe invece opportuno eliminare tale disparità e prevedere la possibilità per i Dirigenti di percepire, senza alcuna limitazione né per materia, né per tipologia di appalti, né temporale, gli incentivi di che trattasi;

iii) l'articolo 48 dello schema in esame riscrive totalmente la disciplina della finanza di progetto, introducendo una regolamentazione che risulta per alcuni aspetti contraddittoria, di non semplice comprensione e foriera di criticità applicative. Il complesso delle modifiche introdotte sul project financing, così come disciplinato dalla norma attuale, rischia, in alcuni casi, di riconoscere una posizione di vantaggio all'operatore uscente. In particolare, si evidenziano le criticità connesse alla previsione di un diritto di prelazione a favore del proponente, in quanto anticoncorrenziale e disincentivante alla partecipazione di altri soggetti potenzialmente aggiudicatari;

lll) le modifiche introdotte dall'articolo 75 dello schema in esame in materia di esclusione automatica delle offerte anomale non pongono rimedio alla criticità relativa al mancato riferimento ai contratti di forniture, che andrebbero ugualmente ricompresi nell'ambito di applicazione della disciplina, nonché al mancato riferimento alla motivazione circa la ritenuta assenza del carattere transfrontaliero dell'appalto, quale condizione di applicazione di tale istituto;

mmm) l'articolo 85 modifica dello schema in esame modifica l'art. 1, comma 1, dell'Allegato V.3 - Modalità di formazione della Cabina di regia, al fine di integrarne la composizione con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante della Struttura di missione PNRR. Riguardo la composizione si ritiene che la stessa debba essere integrata con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dal Ministero del lavoro;

nnn) lo schema in esame introduce il comma 15-bis che chiarisce, secondo quanto già disposto dall'art. 108 comma 2, i criteri di aggiudicazione secondo offerta economicamente più vantaggiosa: 65% assume la forma di prezzo fisso, il restante 35% può essere assoggettato a ribasso. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i calcoli dell'allegato I.13, ma il tetto, per questo punteggio, deve essere nel limite del 30%;

ooo) sarebbe stato inoltre opportuno intervenire per rafforzare la portata dell'articolo 170 per la tutela delle forniture "Made in" negli appalti dalla concorrenza sleale proveniente dai Paesi Terzi. In tal senso andava inserita una clausola di esclusione che possa essere utilizzata dalle stazioni appaltanti come riferimento per la preparazione degli appalti e prevedendo che, qualora non si applichi la restrizione relativa ai prodotti originari d Paesi terzi, la stazione appaltante sia tenuta a fornire una giustificazione dettagliata

Valutato che,

a distanza di poco più di un anno dall'acquisto di efficacia del nuovo Codice appalti sono emerse in fase di applicazione delle criticità che imponevano la necessità di modifiche finalizzate a garantire che gli appalti pubblici rispettino i principi di semplificazione, trasparenza, equità e tutela del lavoro;

le modifiche proposte dallo schema correttivo in esame contribuiscono, invece, ad aggravare i problemi interpretativi, nonché a stravolgere l'equilibrio tra i diritti dei lavoratori, le esigenze di semplificazione ed operatività per gli operatori, la qualità delle opere pubbliche, la valorizzazione dei professionisti e il rafforzamento delle stazioni appaltanti e dei presidi istituzionali preposti al controllo di legalità:

esprime parere contrario.

1.3.2.1.4. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 160(pom.) del 15/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2025

160^a Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, dà conto delle disposizioni di particolare interesse per l'8^a Commissione, a partire dall'articolo 1, comma 7, che rinnova anche per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro disposta per l'anno 2024 dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 39 del 2023 (cosiddetto decreto siccità) per la copertura degli oneri derivanti dai compensi degli esperti o consulenti di cui può avvalersi il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica. Il comma 8 reca la relativa clausola di copertura finanziaria.

L'articolo 7 reca proroghe di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati in regime di edilizia agevolata con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2025, l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati, fino al 31 dicembre 2025, i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione.

Il comma 2 proroga di ulteriori sei mesi i termini dei lavori nel settore dell'edilizia privata, di cui all'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022. Tale intervento effettuava la proroga di alcuni termini in materia di edilizia privata in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 i termini previsti da alcune disposizioni del decreto ministeriale del 2005 in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie, nelle more dell'emanazione delle linee guida relative a prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione che i gestori e le imprese ferroviarie dovranno applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria, assicurando in tal modo l'omogeneità della normativa nazionale con quella unionale in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie del sistema ferroviario.

Il comma 4 proroga al 2025 la sospensione dell'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada. Conseguentemente, proroga al 1° dicembre 2025 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo agli importi delle citate sanzioni, che saranno applicati dal 1° gennaio 2026 e che devono essere aggiornati in base all'andamento inflattivo del biennio 2024-2025.

L'articolo 11 reca disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In particolare, il comma 1 proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine a decorrere dal quale le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui dovranno provvedere affinché una quota dell'energia venduta sia rinnovabile.

Il comma 2 elimina il termine acceleratorio entro il quale il Ministro dell'ambiente avrebbe dovuto effettuare la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica.

L'articolo 13 proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.

Infine, l'articolo 14, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti la riqualificazione della strada statale 106 Jonica e la realizzazione del corridoio tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano ([n. 240](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in esame, ricordando preliminarmente che l'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 - il c.d. decreto "sblocca cantieri" - ha previsto che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fossero individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che era disposta con i medesimi decreti. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti dovevano essere adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. La suddetta disposizione prevede inoltre che si proceda con le medesime modalità quando, per sopravvenute ragioni soggettive o oggettive, sia necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari.

Con l'atto in esame si procede alla nomina di nuovi Commissari straordinari per due interventi - la "Riqualificazione della Strada Statale 106 Jonica" e la "Realizzazione del corridoio Tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano" - in sostituzione del precedente Commissario straordinario, l'ingegner Massimo Simonini, già amministratore delegato di ANAS.

Dalla relazione illustrativa e dalle premesse emerge infatti che nell'ambito dell'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi in questione è stata rilevata l'esigenza di un potenziamento delle attività commissariali, al fine di un più stretto controllo sui tempi e sui costi di esecuzione dei lavori, come espressamente evidenziato anche dalla Corte dei conti nell'ambito delle procedure di controllo concomitante attivate sulle opere commissariate. Tale potenziamento potrebbe essere assicurato anche mediante un più stretto contatto del Commissario straordinario con il territorio, al fine di garantire una più diretta interlocuzione con le amministrazioni e con i soggetti operanti sul territorio. Il Governo ha dunque ritenuto opportuno sostituire l'attuale Commissario straordinario e attribuire contestualmente le relative competenze ai referenti delle articolazioni territoriali di ANAS prossime ai luoghi interessati dagli interventi.

Pertanto, gli articoli 1 e 2 dello schema in esame attribuiscono, rispettivamente, al responsabile *pro tempore* della struttura territoriale Calabria di ANAS il ruolo di Commissario straordinario per il programma di lavori denominato "Riqualificazione della Strada Statale 106 Jonica", nonché al responsabile *pro tempore* della struttura territoriale Umbria il ruolo di Commissario straordinario per il programma di lavori denominato "Realizzazione del corridoio Tirrenico-adriatico E78 Grosseto-Fano".

Dalle premesse allo schema in esame emerge che la nuova nomina è effettuata nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, si dovrà adottare un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai Commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari.

Gli Allegati 1 e 2 dettagliano gli interventi ricompresi nei due programmi di lavori in questione. Per l'espletamento del loro incarico i Commissari straordinari si avvarranno delle strutture di ANAS. Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1275) Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 gennaio.

Il **PRESIDENTE** comunica che gli emendamenti 1.2, 3.1, 5.1, 6.1 e 6.2 sono stati ritirati e che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, le votazioni avranno luogo in altra seduta.

Il senatore **BASSO** (PD-IDP) comunica che sarebbe pronto a ritirare l'emendamento 9.1 nel caso in cui la relatrice e il Governo fossero disponibili ad accogliere un ordine del giorno di analogo contenuto.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** propone di fissare a lunedì 20 gennaio, alle ore 12, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi di eventuali soggetti da audire nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1309, recante "Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia", segnalando la necessità che le richieste siano circoscritte nel numero e strettamente attinenti all'oggetto del provvedimento e riservandosi di effettuare un vaglio rigoroso delle stesse.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.5. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 83(pom.) del 28/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2025

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Morelli.

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16

AUDIZIONI DEL SINDACO DI MILANO E DI RAPPRESENTANTI DI ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI, ANCE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI E RPT - RETE PROFESSIONI TECNICHE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. [1309](#) (INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA)

1.3.2.1.6. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 162(pom.) del 28/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2025

162^a Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nel corso delle audizioni svolte sui disegni di legge n. [1043](#) (Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti) e n. [1309](#) (Interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1294\)](#) *Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2024.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il previsto ciclo di audizioni è concluso e che, prima di procedere alla discussione generale e alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, si procederà ad audire il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.7. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 85(ant.) del 04/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 85

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2025

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 12,50

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI INU - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, SIU - SOCIETÀ ITALIANA URBANISTI, RETE DEI COMITATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, ITALIA NOSTRA E FORUM NAZIONALE "SALVIAMO IL PAESAGGIO-DIFENDIAMO I TERRITORI", INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. [1309](#) (INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA)

1.3.2.1.8. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 86(pom.) del 04/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 86

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2025

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,45

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, DI
UNITEL - UNIONE NAZIONALE ITALIANA DEI TECNICI DEGLI ENTI LOCALI, DI
CONFINDUSTRIA ASSOIMMOBILIARE, DI ASPESI - UNIONE IMMOBILIARE, DI
CONFEDILIZIA E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, DEL PROFESSOR PAOLO
URBANI, DEL PROFESSOR ALDO TRAVI, DEL PROFESSOR STEFANO CIVITARESE
MATTEUCCI E DEL PROFESSOR ARTURO LANZANI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,
SUL DISEGNO DI LEGGE N. [1309](#) (INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA
URBANISTICA ED EDILIZIA)*

1.3.2.1.9. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 87(ant.) dell'11/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 87

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2025

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 12,30

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL FORUM DISUGUAGLIANZE E DIVERSITA', DELLA
RETE LEGALITA' PER IL CLIMA, DI LEGAMBIENTE E DEL PROFESSOR AVVOCATO
FRANCESCO BASILE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N.
[1309](#) (INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA)*

1.3.2.1.10. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 89(pom.) del 18/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 89

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2025

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Morelli.

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,40

*AUDIZIONI DEL PROFESSOR FRANCESCO MERLONI, DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL E
UIL, DEL PROFESSOR ALBERTO ROCCELLA E DI RAPPRESENTANTI DI CARTEINREGOLA,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. [1309](#)
(INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA)*

1.3.2.1.11. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 166(pom.) del 19/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)
MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2025**

166^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.
La seduta inizia alle ore 15,30.*

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il **PRESIDENTE** comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nel corso delle audizioni svolte sul disegno di legge n. **1003** (Vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1384) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE**, considerato che l'esame in Aula avrà presumibilmente inizio martedì prossimo, 25 febbraio, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a lunedì 24 febbraio, alle ore 14.

La Commissione conviene.

La relatrice **TUBETTI** (*FdI*) illustra il provvedimento in esame, che si compone di 17 articoli, suddivisi in due Capi, contenenti, rispettivamente, misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza e disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR.

L'articolo 1 reca interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti volti a fronteggiare situazioni di degrado, di vulnerabilità sociale e disagio giovanile.

In particolare, i commi da 1 a 7 demandano al Commissario straordinario di governo per il territorio del Comune di Caivano il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (Milano), Alessandrino-Quarticciolo (Roma), Scampia-Secondigliano (Napoli), Orta Nova (Foggia), Rosarno-San Ferdinando (Reggio Calabria),

San Cristoforo (Catania) e Borgo Nuovo (Palermo), prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti negli ambiti artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, nel contrasto della povertà educativa e per l'integrazione. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro nel triennio 2025-2027.

Il comma 8 interviene sulla disciplina dell'individuazione dei posti di funzione da conferire ai viceprefetti e viceprefetti aggiunti, di cui al decreto legislativo recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia.

L'articolo 2, commi da 1 a 4, attribuisce al Commissario nazionale per la siccità il compito di provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, stanziando a tal fine 100 milioni di euro.

I commi 4-*bis* e 4-*ter* stanziano 1 milione di euro a favore del medesimo Commissario per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'officiosità idraulica del lago Trasimeno.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale è autorizzato il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023.

Il comma 6 proroga al 30 giugno 2026 il termine per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuale, delle sperimentazioni sul deflusso ecologico.

I commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* modificano la disciplina del Commissario straordinario unico per la depurazione e il riuso delle acque reflue, tra l'altro eliminando le competenze relative alla gestione degli impianti.

Il comma 6-*quinquies* prevede che gli impianti industriali o quelli oggetto di ammodernamento presenti in Sicilia, che utilizzano acque nei processi industriali o di raffreddamento, possano dotarsi di sistemi idonei a chiudere il ciclo delle acque interne, anche mediante la realizzazione di reti duali per il riutilizzo interno delle acque.

Il comma 6-*sexies* prevede che gli oneri per il supporto tecnico del Commissario straordinario dell'invaso di Campolattaro siano a carico del quadro economico dell'opera nel limite massimo dello 0,7 per cento.

Il comma 6-*septies* prevede la nomina di un Commissario straordinario per la diga di Vetto (Reggio Emilia) e ne disciplina poteri, funzioni, durata e compenso.

L'articolo 2-*bis* introduce un diritto di prelazione in favore dei soggetti che abbiano realizzato, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico su immobili di proprietà dello Stato che l'agenzia del Demanio intenda alienare.

L'articolo 2-*ter* interviene sulle attribuzioni del Commissario straordinario per i beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo 2-*quater* prevede che per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera del sito di Bagnoli si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sull'individuazione dei valori di fondo dei sedimenti. A tal fine, il Commissario straordinario si avvale dell'ISPRA e dell'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 3 reca disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

In particolare, il comma 1 prevede che, in relazione ad eventi celebrativi del Giubileo a Roma e nella regione Umbria aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il Commissario straordinario possa richiedere il supporto delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nonché delle strutture operative di protezione civile.

Il comma 1-*bis* reca interventi per il sisma delle Marche e Umbria 2022-2023, al fine di chiarire il quadro delle risorse disponibili per la ricostruzione pubblica e per quella privata e autorizzando una ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026.

I commi 2 e 3 prevedono che, a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici verificatisi a Casamicciola, nell'isola di Ischia, il soggetto subentrante cui sono trasferite

le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati è autorizzato a rimodulare, fino al 31 dicembre 2025, le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico.

I commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* modificano la disciplina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei.

I commi 3-*bis* e 3-*ter* estendono i piani di delocalizzazione del Commissario straordinario nominato per gli eventi calamitosi di Ischia del 2017 e 2022 ad immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico. Si prevede altresì che per gli edifici a rischio non danneggiati dai citati eventi calamitosi è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.

L'articolo 4, commi 1-3, proroga rispettivamente di ulteriori 24 e 22 mesi l'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto e del porto di Cagliari.

Il comma 4 prevede che i lavoratori beneficiari di determinate prestazioni di integrazioni salariali straordinarie accedano al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

I commi da 5 a 7 recano risorse per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

I commi 7-*bis* e 7-*ter* incrementano di 15 milioni di euro per il 2025 il Fondo istituito al fine dell'erogazione di un contributo in favore di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili che, nel periodo dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024, hanno assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni.

L'articolo 5, commi 1 e 2, trasferisce all'Autorità per la laguna di Venezia i compiti del Commissario straordinario per il Mo.S.E., il quale cessa conseguentemente le proprie funzioni. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Autorità, il Presidente di quest'ultima è autorizzato a conferire incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.

I commi da 3 a 5 estendono da 24 a 48 mesi la gestione diretta della Funivia Savona - San Giuseppe di Cairo da parte del Commissario straordinario e trasferiscono i compiti, le funzioni e le risorse del Commissario straordinario al Presidente della Regione Liguria, che può nominare un subcommissario. Conseguentemente, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni di Commissario straordinario.

Il comma 5-*bis* riconosce al Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova il potere di conferire fino a quattro incarichi di consulenza, di durata massima fino al 31 dicembre 2027, ad esperti del settore delle infrastrutture, che possono anche essere estranei alla pubblica amministrazione, specificando che il compenso per ciascun consulente non può superare i 60.000 euro lordi l'anno.

L'articolo 6 modifica la disciplina dell'otto per mille alla Chiesa cattolica, aggiornando la disposizione sul numero di tipologie di intervento tra cui il contribuente può scegliere e stabilendo che gli interventi relativi al "recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche" possono essere finalizzati anche alla prevenzione.

L'articolo 6-*bis* specifica che, nell'ambito del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), le risorse sono assegnate alle regioni previa intesa in Conferenza Stato-regioni e possono essere destinate anche a finanziare le attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori.

L'articolo 6-*ter* con un'integrazione al comma 367 della legge di bilancio 2025, che ha istituito il Fondo per le dipendenze patologiche, dispone la conservazione di efficacia dei decreti di ripartizione del precedente Fondo per il gioco d'azzardo patologico (soppresso dalla medesima legge di bilancio) non solo già adottati (come attualmente previsto) ma anche di quelli il cui procedimento risulti già avviato.

L'articolo 7 esclude l'applicabilità agli enti pubblici aventi anche natura di federazione sportiva delle disposizioni che hanno eliminato il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle federazioni sportive nazionali, prescrivendo che ai suddetti enti pubblici continui ad applicarsi la disposizione per

cui la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di due volte. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame tali enti pubblici devono dunque adottare ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni. Decorso tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro i 15 giorni successivi, si nomina un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni.

Venendo al contenuto del Capo II, l'articolo 8 reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, demandando a un decreto interministeriale la definizione: (1) delle modalità e delle condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti fissati dalla norma, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti in questione; (2) delle modalità di funzionamento del meccanismo, incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa. Tale limite di spesa è fissato in 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste relative ai medesimi anni delle quote di emissione di anidride carbonica, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 9 prevede che l'adozione delle norme in materia di istituti tecnici, attuative della Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR, sia demandata, in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e non invece, come previsto per la disciplina a regime, ad uno o più regolamenti di delegificazione.

L'articolo 9-*bis* recepisce il contenuto del decreto-legge n. 1 del 2025, in materia di dimensionamento scolastico, che viene conseguentemente abrogato dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

In particolare, il comma 1: mette a disposizione, per l'anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato la delibera di dimensionamento nei termini previsti, ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento, consentendo al contempo ai dirigenti degli uffici scolastici regionali di tali regioni di derogare al numero minimo di alunni per classe nelle aree interne, montane, isolate o caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica; assegna alle regioni che non hanno provveduto al dimensionamento nei termini previsti, un termine di dieci giorni per provvedere, consentendo altresì a tali regioni di attivare, per l'anno scolastico 2025/2026, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi e precisando che in caso di mancata attivazione di tali autonomie aggiuntive, si applicano le misure di vantaggio di cui sopra in termini di esoneri e numero di alunni per classe; consente alla regione Friuli-Venezia Giulia di attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, un ulteriore numero di autonomie scolastiche di lingua slovena.

Il comma 2 anticipa dal 30 novembre al 31 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale le regioni devono provvedere al dimensionamento, prevedendo al contempo che la possibilità del previsto differimento massimo di trenta giorni sia disposta con decreto ministeriale e non più con deliberazione della singola regione.

Il comma 3 consente la proroga degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale degli uffici scolastici regionali in scadenza entro il 30 giugno 2025, fino al completamento del processo di riorganizzazione di tali uffici, attualmente in corso.

L'articolo 9-*ter* destina gli eventuali risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica a incrementare esclusivamente il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica e il fondo integrativo di istituto, con riferimento alle sole indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, e non anche, come previsto dalla normativa previgente, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati 195 emendamenti e 13 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1309) Deputato MATTIA e altri. - Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre 2024.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice **SIRONI** (M5S) sottolinea che nel seguito dell'esame non potrà non tenersi conto delle numerose criticità emerse dall'articolato ciclo di audizioni svolto dalla Commissione e, in particolare, del rischio concreto che il provvedimento in esame si ponga in contrasto con il dettato costituzionale.

La senatrice **DI GIROLAMO** (M5S), nell'associarsi a quanto affermato dalla senatrice Sironi, aggiunge che vi è altresì il concreto rischio che il provvedimento possa aprire nuovi contenziosi che a loro volta potranno incidere negativamente sulla finanza pubblica.

Constatata l'assenza di ulteriori iscritti a parlare, il **PRESIDENTE** dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore **ROSSO** (FI-BP-PPE) ritiene opportuno fissare un termine per la presentazione degli emendamenti che sia sufficientemente ampio da consentire a tutti di approfondire quanto emerso dalle numerose audizioni svolte e dalla copiosa documentazione raccolta.

Il **PRESIDENTE**, alla luce dell'intervento del relatore, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno a mercoledì 5 marzo, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1294**

G/1294/1/8

Pirovano, Minasi, Potenti, Germanà

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1294, recante "*Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*",

premessò che:

negli ultimi anni, i danni causati da fenomeni meteorologici estremi sono sempre più violenti e imprevedibili: alluvioni, tempeste, incendi, frane, associati al cambiamento climatico, sono aumentati per frequenza ed intensità;

l'impatto economico che gli enti locali si trovano a sostenere si è moltiplicato a causa di un aumento sostanziale nei danni causati da ciascuno di questi disastri, che non sempre sono riconducibili a eventi calamitosi che devono essere fronteggiati con poteri straordinari e inseriti in una delibera di stato di emergenza;

il rifacimento di una strada a seguito di una frana, il rafforzamento degli argini dopo un'esondazione, la ricostruzione di un tetto di un edificio pubblico divelto da una tromba d'aria, sono interventi imprevedibili da mettere preventivamente a bilancio, ma sono imprescindibili per garantire la sicurezza di un territorio e dei suoi abitanti. I Comuni si trovano spesso a fronteggiare situazioni di emergenza senza agevolazioni fiscali da parte dello Stato e questo, soprattutto per i piccoli Comuni, diventa impossibile;

per quanto sia evidente l'urgenza e l'importanza di interventi pubblici per porre rimedio al disastro accaduto o per mitigare i rischi futuri, gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio

idrogeologico effettuati dagli enti locali in seguito a eventi calamitosi non possono godere dell'Iva nella misura agevolata del 10 per cento perché, in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, Tabella A, 127-*quinquies*, l'Iva agevolata è riconosciuta esclusivamente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente individuate dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847;

questo è stato ribadito dall'Agenzia delle Entrate, nelle risposte 183/E e 184/E, entrambe dell'8 aprile 2022, in relazione al regime fiscale applicabile, agli effetti dell'IVA ridotta del 10%, in caso di esecuzione di opere volte alla riduzione del dissesto idrogeologico da parte di un Comune per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di un litorale e del vicino abitato, e da parte di una Regione per il risanamento della rete di viabilità primaria a seguito di eventi sismici;

sebbene l'IVA venga imposta in tutta l'UE, ogni Stato membro fissa le proprie aliquote e possono essere applicate delle aliquote ridotte in casi specifici, così come avviene per le opere inserite nell'elenco dell'articolo 4 della legge del 29 settembre 1964, n. 847,

impegna il Governo:

alla luce dei danni e dei relativi costi imputabili a fenomeni meteorologici estremi, sempre più violenti e imprevedibili, a mettere in atto le azioni necessarie, anche presso le sedi europee, affinché le opere post evento calamitoso di ricostruzione, ripristino, riparazione e messa in sicurezza del territorio, nonché opere di prevenzione del rischio idrogeologico, siano soggette al regime agevolato di Iva ridotta al 10 per cento.

G/1294/2/8

[De Priamo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità" (A.S. 1294);

premesso che

il disegno di legge in esame prevede l'adozione di un modello unico nazionale per le ricostruzioni nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, nonché misure atte a snellire e accelerare le procedure di ricostruzione e velocizzare i tempi post emergenziali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti integrativi o correttivi finalizzati a risolvere eventuali problematiche operative sperimentate in sede di prima applicazione, nonché a rendere più efficaci le procedure e le attività di emergenza e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

G/1294/3/8

[Rosa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità" (A.S. 1294);

premesso che

il disegno di legge in esame prevede l'adozione di un modello unico nazionale per le ricostruzioni nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, nonché misure atte a snellire e accelerare le procedure di ricostruzione e velocizzare i tempi post emergenziali;

si dispone che per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di

contribuzione sono definiti con disposizioni di legge,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di affidare ad un unico atto normativo la fissazione di criteri univoci in base ai quali individuare successivamente le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili al fine di costruire, pur nella consapevolezza della specificità di ogni emergenza, un modello unico di ricostruzione delle aree colpite, atto a garantire certezza di durata, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione.

G/1294/4/8

[Rosa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità" (A.S. 1294);

premessi che

il disegno di legge in esame prevede l'adozione di un modello unico nazionale per le ricostruzioni nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, nonché misure atte a snellire e accelerare le procedure di ricostruzione e velocizzare i tempi post emergenziali;

il comma 6 dell'articolo 11 del disegno di legge prevede che i comuni svolgono le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

in Italia, il 73% dei 7.896 Comuni, sono costituiti da Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti (1.173 Comuni tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, 1.062 Comuni tra i 3.000.e i 5.000 e 1.524 Comuni hanno popolazione tra i 1000 e i 2.000 abitanti, 1.108 Comuni tra i 500 e 1000);

rappresenterebbe uno sforzo notevole, per i Comuni, sostenere i compiti per adempiere alle attività straordinarie inerenti alla ricostruzione con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e al contempo potrebbe comportare un rallentamento del processo di ricostruzione, obiettivo della presente legge,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che le attività dei Comuni relative alla fase di ricostruzione possano essere finanziate dal fondo dedicato alla ricostruzione, previsto dall'articolo 6 del disegno di legge.

G/1294/5/8

[Rosa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità" (A.S. 1294);

premessi che:

il disegno di legge in esame prevede l'adozione di un modello unico nazionale per le ricostruzioni nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, nonché misure atte a snellire e accelerare le procedure di ricostruzione e velocizzare i tempi post emergenziali;

all'articolo 2, il disegno di legge introduce lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale prevedendo due fasi distinte post calamità: lo stato di emergenza per l'attuazione degli interventi emergenziali da parte della Protezione civile e quello di ricostruzione, che potrà essere dichiarato entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

l'esperienza concreta di questi anni nei territori oggetto di eventi calamitosi e di successiva fase

ricostruttiva ha dimostrato che potrebbe essere utile, anche ai fini di accelerare i procedimenti, anticipare alcune attività della fase di ricostruzione alla iniziale fase emergenziale, quale ad esempio la raccolta dei dati conoscitivi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, anche al fine di accelerare le tempistiche, di considerare per taluni casi specifici la anticipazione di attività previste per la ricostruzione alla fase dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile.

G/1294/6/8

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

premesso che:

l'articolo 8 riguarda interventi nei centri storici, in centri e nuclei urbani e rurali;

considerato che:

al fine del soddisfacimento delle esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico relativo alle aree minime d'intervento di cui all'articolo 8 comma 8, nonché nell'ottica di assicurare che la ricostruzione dei beni danneggiati privati, così come le infrastrutture e gli edifici pubblici siano ricostruiti rispettando i criteri più avanzati, per essere "a prova di clima e di disastro",

impegna il Governo a:

definire dei livelli prestazionali non inferiori a quanto stabilito dalle Direttive EPBD e dalle leggi nazionali per quanto riguarda l'efficientamento energetico nell'edilizia che tenga conto delle finalità previste del regolamento europeo 2024/1991 tra cui quella di migliorare la resilienza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici.

G/1294/7/8

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

premesso che:

l'articolo 8 riguarda interventi nei centri storici, in centri e nuclei urbani e rurali;

il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico relativo alle aree minime d'intervento di cui all'articolo 8 comma 8 rivestono importanza fondamentale

occorre garantire che la ricostruzione dei beni danneggiati privati, così come le infrastrutture e gli edifici pubblici siano ricostruiti rispettando i criteri più avanzati, per essere "a prova di clima e di disastro",

impegna il Governo a:

definire dei livelli prestazionali non inferiori a quanto stabilito dalle norme europee, e di riflesso nazionali, quali le Direttive EPBD sul rendimento energetico nell'edilizia, le fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza energetica e il regolamento europeo 2024/1991 per il ripristino della natura.

G/1294/8/8

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

premesso che:

l'articolo 8 riguarda interventi nei centri storici, in centri e nuclei urbani e rurali,

impegna il Governo a:

prevedere, in caso di ricostruzione privata e pubblica il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale, soprattutto in relazione agli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di *carbon management* nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio.

G/1294/9/8

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

premessi che:

l'articolo 13 introduce misure riguardanti la ricostruzione pubblica;

la presente proposta di legge non affronta la tematica delle acque sotterranee necessaria per le attività di ricostruzione post-calamità soprattutto nel caso in cui la variazione dei regimi delle sorgenti conseguenti l'evento calamitoso sia in diminuzione o in aumento;

considerato che:

in passato, conseguentemente ad alcune calamità naturali, come quella del sisma dell'Italia Centrale, sono variate, anche sensibilmente ed improvvisamente sia in diminuzione che in aumento, le portate delle sorgenti di acqua captate per usi civili;

il verificarsi di tali circostanze potrebbe determinare la necessità di realizzare opere di captazione di acque sotterranee per usi civili e di un loro sistema di drenaggio,

impegna il Governo a:

garantire che nelle attività di ricostruzione post-calamità siano considerate le problematiche attinenti le acque sotterranee, la loro variazione sia in diminuzione che in aumento dei regimi delle sorgenti conseguenti l'evento calamitoso, nonché che siano predisposte, previe specifiche indagini in relazione alla variazione dei regimi delle sorgenti, le necessarie opere di captazione di acque sotterranee per usi civili e di un loro sistema di drenaggio e allocate risorse per far fronte all'adattamento dell'approvvigionamento idrico pubblico.

G/1294/10/8

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

premessi che:

all'articolo 13 comma 2 lettera c) prevede un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici;

considerato che:

il riferimento ai dissesti potrebbe far pensare agli interventi cosiddetti di "*recovery*" ossia i cosiddetti interventi urgenti di ripristino, normalmente effettuati in fase di emergenza che si svolgono durante o subito dopo l'evento su situazioni puntuali (ad esempio rimozione materiale depositato in corrispondenza di ponti o franato su infrastrutture di collegamento viario o ferroviario e che sarebbe auspicabile pensare anche ad interventi di ripristino di maggior rilievo ai fini della mitigazione del rischio idraulico e geologico,

impegna il Governo a

fornire un'interpretazione estensiva della tipologia di interventi previsti dal piano speciale includendo, altresì, anche gli interventi volti alla mitigazione del rischio idraulico e geologico.

G/1294/11/8

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

premessi che:

l'articolo 13 comma 9 prevede che il monitoraggio dell'utilizzazione dei contributi di cui al medesimo articolo sia eseguito secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo ReNDiS, in coerenza con quanto disposto all'articolo 8 del DL 153/2024 (recentemente convertito dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191);

tale articolo richiede a tutti i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, di alimentare tempestivamente la «piattaforma ReNDiS», al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale;

il principale obiettivo del Repertorio è la formazione di un quadro unitario, sistematicamente aggiornato, delle opere e delle risorse impegnate nel campo della difesa del suolo, condiviso tra tutte le Amministrazioni che operano nella pianificazione ed attuazione degli interventi, proponendosi quindi come uno strumento conoscitivo potenzialmente in grado di migliorare il coordinamento e, quindi, l'ottimizzazione della spesa nazionale per la difesa del suolo, nonché di favorire la trasparenza e l'accesso dei cittadini alle informazioni,

impegna il Governo a:

garantire, che il Commissario straordinario attivi con ISPRA apposite convenzioni con cui regolare, di volta in volta, le modalità di collaborazione più opportune per ciascuna specifica situazione.

G/1294/12/8

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

premessi che:

l'articolo 13 introduce misure riguardanti la ricostruzione pubblica;

considerato che:

è accaduto che in alcune località siano stati promossi ripetuti studi di dettaglio investendo ingenti risorse per gli interventi di ricostruzione in loco e che successivamente si sia deciso di procedere alla delocalizzazione,

impegna il Governo a:

garantire che nel caso di emergenze idrogeologiche che interessino abitati completamente in frana, gli studi di delocalizzazione abbiano carattere preferenziale e si svolgano nei tempi, nei modi e con le risorse individuati in seguito ad una accurata analisi dei costi e dei benefici.

G/1294/13/8

[Liris](#), [Rosa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità" (A.S. 1294);

premessi che

il disegno di legge disciplina il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi

dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per garantire la continuità della ricerca e dell'attività didattica negli istituti universitari e al contempo favorire la stabilizzazione della carriera accademica dei soggetti svantaggiati dalle conseguenze degli eventi sismici del 2009, del 2012 e del 2016,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere per gli istituti universitari aventi sede legale nei comuni ricompresi nei crateri sismici del 2009, del 2012 e del 2016 alla chiamata nel ruolo di professore associato, su istanza di parte, dei ricercatori universitari di tipo B) appartenenti ai settori scientifici non bibliometrici di cui all'allegato D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, residenti alla data degli eventi sismici in uno dei comuni ricompresi nei medesimi crateri sismici ed in servizio, alla data dell'istanza, presso gli istituti precedenti.

Art. 1

1.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sopprimere il secondo periodo;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Sono fatte salve le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.».

1.2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

1.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

Art. 2

2.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «anche sportive, danneggiate».

2.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 1, secondo periodo, e ovunque ricorrano nel testo, sopprimere le parole: «o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione»; al terzo periodo, sopprimere le parole: «o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione.».

2.3

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «può essere adottata» inserire la seguente: «anche».

2.4

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole: «e l'estensione territoriale» e le parole: «nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza»;*

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'estensione territoriale coincide con gli ambiti per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza»;*

c) *al terzo periodo, sopprimere le parole: «o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione».*

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere le parole: «o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione».

2.5

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «fino a dieci anni.» con le seguenti: «per una sola volta e per un tempo non superiore a due anni.».

2.6

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «e alle Camere» aggiungere le seguenti: «, allo scopo di consentire lo svolgimento di attività di verifica e monitoraggio, nonché ai fini dell'espressione dei pareri di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 5, comma 1 da parte delle competenti Commissioni parlamentari,»;

all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».

2.7

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».

2.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».

2.9

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia.».

2.10

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

2.11

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

2.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

2.13

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «connessi all'evento calamitoso,» inserire le seguenti: «ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione,».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: «dell'Unione europea» inserire le seguenti: «e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 7».

2.14

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «connessi all'evento calamitoso» inserire le seguenti: «ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione.».

Art. 3

3.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1 sostituire il primo, secondo e terzo periodo con i seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 2, il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata assume le funzioni di Commissario straordinario per la ricostruzione. Nel caso in cui la dichiarazione adottata ai sensi dell'articolo 2 faccia riferimento al territorio di due o più regioni, il necessario coordinamento interregionale per la corretta attuazione delle disposizioni regolate dalla presente legge è assicurato nell'ambito della Cabina di regia interregionale di cui all'articolo 4-bis».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione» con le seguenti: «con provvedimento del Commissario straordinario per la ricostruzione;»;

al secondo periodo:

sostituire le parole: «dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «da un delegato del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e da un delegato del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;»;

sopprimere le parole: «dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate;»;

sostituire le parole: «da un rappresentante delle province interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione» con le seguenti: «dai presidenti delle province interessate, dai sindaci dei comuni capoluogo interessati e da un numero di rappresentanti dei comuni interessati non superiore a cinque, in ragione dell'entità e diffusione degli effetti dell'evento sismico, designati dalla delegazione regionale dell'Associazione;»;

dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cabina di regia interregionale)

1. Nel caso in cui la dichiarazione adottata ai sensi dell'articolo 2 faccia riferimento al territorio di due o più regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di regia interregionale. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dai capi dei Dipartimenti Casa Italia e Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiedono congiuntamente, dai Commissari straordinari alla ricostruzione delle regioni o province autonome interessate, da un rappresentante delle province per ciascuna regione interessata, designato dalla delegazione regionale dell'Unione delle Province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dalla delegazione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Ai componenti della Cabina di regia interregionale di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. La Cabina di regia interregionale di cui al comma 1 assicura il necessario raccordo e coordinamento

ai fini della corretta applicazione delle disposizioni volte alla ricostruzione dei territori colpiti nelle regioni interessate, con particolare riferimento alle attività di cui all'articolo 6, comma 3.».

3.2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che può essere individuato» con le seguenti: «individuato, di norma».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il Commissario straordinario alla ricostruzione è» con le seguenti: «è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione.».

3.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che può essere individuato» con le seguenti: «individuato, di norma».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il commissario straordinario alla ricostruzione è» con le seguenti: «è nominato un commissario straordinario alla ricostruzione.».

3.4

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Ragioneria generale dello Stato» inserire le seguenti: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale».

Conseguentemente:

al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione;»;

al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

3.5

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Ragioneria generale dello Stato» inserire le seguenti: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;»;

b) al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione;».

3.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Ragioneria generale dello Stato» inserire le seguenti: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale».

3.7

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo

delle residue competenze in materia di sospensione ed esenzione di versamenti tributari e contributivi, ivi incluse quelle afferenti alla concessione di compensazioni finanziarie agli enti locali, nonché delle relative risorse finanziarie.».

3.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle residue competenze in materia di sospensione ed esenzione di versamenti tributari e contributivi, ivi incluse quelle afferenti alla concessione di compensazioni finanziarie agli enti locali, nonché delle relative risorse finanziarie.».

3.9

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) qualora sia nominato Commissario il Presidente della Regione, viene definito l'aumento della pianta organica necessario per fronteggiare l'emergenza e la durata temporale di tale aumento a seguito del quale viene riassorbito nei numeri originali della pianta organica della Regione stessa;».

3.10

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «degli enti territoriali» inserire le seguenti: «o di enti pubblici di ricerca,».

3.11

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «degli enti territoriali,» inserire le seguenti: «o di enti pubblici di ricerca,».

3.12

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali» inserire le seguenti: «o di enti pubblici di ricerca,».

3.13

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, ai fini di cui al presente articolo, si avvale anche dei soggetti di cui all'articolo 13 comma 21 del decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, sia a livello centrale che locale.».

3.14

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «e con l'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio»;*

b) *alla lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione» inserire le seguenti: «, previo parere della competente Autorità di bacino distrettuale sulla coerenza ed efficacia delle misure proposte in relazione alle misure e agli scenari di riferimento previsti dalla pianificazione distrettuale.».*

3.15

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) entro sessanta giorni dalla nomina, sulla base di un monitoraggio svolto, definisce il fabbisogno di ulteriori unità di personale da assegnare secondo un piano triennale di impiego ai comuni colpiti per lo svolgimento delle ulteriori attività connesse alle misure di ricostruzione di cui al Capo II a valere sui fondi di cui all'articolo 6. A tal fine i comuni trasmettono al Commissario una relazione sullo stato degli uffici e il fabbisogno è definito in proporzione ai danni verificatisi nel comune come quantificati dalle schede di rilevazione. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, per le esigenze connesse alle attività di ricostruzione in aggiunta alle facoltà assunzionali, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui ai precedenti periodi sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico accessorio corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

a-*ter*) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;».

3.16

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.».

3.17

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.».

3.18

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto

preesistente, possano garantire sviluppo sul medio e lungo periodo e assicurare la ricostruzione del tessuto sociale dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale».

3.19

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 6 lettera b, dopo le parole: «, specificando altresì le spese connesse alla demolizione dell'immobile ovvero alla sua gestione.» inserire le seguenti: «Nel caso di emergenze idrogeologiche che interessano abitati completamente in frana, gli studi di delocalizzazione hanno un canale preferenziale e si svolgono nei tempi, nei modi e con le risorse individuati in seguito all'analisi dei costi e dei benefici.».

3.20

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 6, lettera b), quarto periodo, dopo le parole: «esigenze di sviluppo economico» inserire le seguenti: «, sociale e culturale».

3.21

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma, 6 lettera b), dopo le parole: «il piano tiene conto delle esigenze di sviluppo economico e di tutela ambientale,» inserire le seguenti: «nonché dell'occorrenza di variazione sia in diminuzione che in aumento dei regimi delle sorgenti conseguenti l'evento calamitoso».

3.22

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 6, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «e culturale».

3.23

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 6, lettera d), numero 4, dopo le parole: «, ovvero compresi nel piano di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c)» aggiungere le seguenti: «e per far fronte all'adattamento dell'approvvigionamento idrico pubblico o ad un alluvionamento delle aree a valle delle sorgenti;».

3.24

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 6, lettera d), numero 5), primo periodo, sostituire le parole: «contratto di lavoro a tempo determinato,» con le seguenti: «contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, anche,».

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera d), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: «5-bis) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;»;

all'articolo 11, comma 8, sostituire le parole: «umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «individuate a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.».

3.25

[Rosso](#)

Al comma 6, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 5), primo periodo, sostituire le parole: «contratto di lavoro a tempo determinato,» con le seguenti: «contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, anche»;*

b) *dopo il numero 5) aggiungere il seguente: «5-bis) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;».*

3.26

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 6, lettera d), numero 5), primo periodo, sostituire le parole: «contratto di lavoro a tempo determinato» con le seguenti: «contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, anche»;

al medesimo comma, lettera d), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: «5-bis) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;».

3.27

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale;».

3.28

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.29

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale

della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.30

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dell'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti d'interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali, in relazione a procedure di rilevante valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al fascicolo virtuale dell'operatore di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza di cui al presente comma, sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.31

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «a condizione che» inserire le seguenti: «siano strettamente funzionali alla realizzazione di interventi basati su tecnologie e tecniche costruttive innovative ed ecosostenibili finalizzate alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso agli eventi calamitosi, conformemente agli articoli 9 e 41 della Costituzione, e».

3.32

[Rosso](#)

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento,» inserire le seguenti: «delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

3.33

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento,» inserire le seguenti: «delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

3.34

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento,» inserire le seguenti: «delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

3.35

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le seguenti: «del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

3.36

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articolo 19 e 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

3.37

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

3.38

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze commissariali di cui al presente comma, nonché i pareri dei Ministri interessati sono pubblicati e aggiornati ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge.».*

3.0.1

[Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ripristino della Zona Franca Urbana per i territori del sisma 2016)

1. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole "e per i sei anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i dieci anni successivi" e le parole "e il 2023" sono sostituite dalle seguenti: "il 2023, il 2024, il 2025, il 2026 e il 2027".».

3.0.2

[Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure relative all'operatività della misura del Superbonus per gli interventi della ricostruzione post-sisma)

1. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029".».

Art. 4

4.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dei comuni italiani» inserire le seguenti: «nonché da un rappresentante degli ordini e dei collegi professionali ovvero dei rispettivi Consigli e Federazioni nazionali o di loro

forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee».

4.2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «dei comuni italiani» inserire le seguenti: «e dall'Autorità di Bacino distrettuale».

4.3

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuate mediante manifestazione d'interesse.».

Conseguentemente:

dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro e non oltre sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, sono indicati i membri della Cabina di coordinamento di cui al comma 2 del presente articolo;

2-ter. La Cabina di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno, ad intervalli non superiori di sei mesi, tenendo altresì conto, nella formulazione dell'ordine del giorno, delle proposte eventualmente avanzate dai suoi componenti;»;

dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione, è reso pubblico in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.».

4.4

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le rappresentanze locali delle professioni tecniche, anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini delle professioni tecniche delle province su cui insistono gli interventi di ricostruzione post-calamità».

4.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1086 territorialmente presenti e le organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuate mediante manifestazione d'interesse.».

4.6

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «, nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, territorialmente presenti.».

4.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La Cabina di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno, ad intervalli non superiori ai sei mesi, tenendo altresì conto, nella formulazione dell'ordine del giorno, delle proposte che possono venire dai suoi membri. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione prodotti dalla Cabina viene reso pubblico in ottemperanza delle norme di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.».

4.8

[Aurora Florida](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione prodotti dalla Cabina di coordinamento viene reso pubblico, entro 30 giorni dall'ultima riunione, in ottemperanza delle norme di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.».

4.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e nella Banca dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.».

4.10

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.».

4.11

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione.».

4.12

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) nella individuazione ed effettuazione degli studi di apprendimento strumentali alla conoscenza delle condizioni post-evento calamitoso del territorio, allo scopo di assicurare un percorso di ricostruzione adeguato, informato e sicuro;».

Art. 5

5.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una Piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC per le finalità di cui all'articolo 21.».

5.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti

Commissioni parlamentari.».

5.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un sistema informativo integrato, realizzato e gestito dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto a garantire la gestione unitaria e centralizzata dei dati da utilizzare nell'ambito della prevenzione, della gestione dell'emergenza e della ricostruzione successiva agli eventi di cui all'articolo 1, anche a supporto delle attività tecnico-economiche e di programmazione, prevedendo l'acquisizione dei dati già presenti nei sistemi informativi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali e definendo modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione e l'analisi informatizzata, nonché garantendone il costante aggiornamento.».

5.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri sono definite le modalità con le quali i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale. Per le finalità di cui al presente comma è altresì istituita una piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC, per le finalità di cui all'articolo 21.».

5.5

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una Piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC per le finalità di cui all'articolo 21.».

Art. 8

8.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico,» con le seguenti: «, nel rispetto della pianificazione distrettuale di assetto idrogeologico e di gestione dal rischio alluvione vigente ovvero aggiornata dall'Autorità di bacino distrettuale in conseguenza dell'evento,».

8.2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «carte del piano di assetto idrogeologico» con le seguenti: «mappe della pericolosità e del rischio idraulico e geologico redatte ai fini della pianificazione di bacino.».

8.3

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «carte del piano di assetto idrogeologico» con le seguenti: «mappe della pericolosità e del rischio idraulico e geologico redatte ai fini della pianificazione di bacino».

8.4

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo le parole: «compresi quelli di microzonazione sismica e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico,» inserire le seguenti: «, tenuto conto della intervenuta verifica e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino (pai e pgra) condotta a scala di bacino o di intera asta fluviale, in relazione alla perimetrazione delle aree allagabili, delle fasce fluviali, delle frane nonché la definizione delle misure di mitigazione del rischio e delle linee di assetto di progetto lungo le aste fluviali.».

8.5

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) individuazione di aree di attesa e di quelle idonee a ospitare gli eventuali moduli abitativi e, se necessario in relazione al potenziale fabbisogno, di eventuali disponibilità alloggiative alternative, secondo le direttive da emanare a cura del Dipartimento della protezione civile.».

8.6

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Commissario straordinario, sin dall'inizio della fase di ricostruzione, definisce la tipologia ed il grado di approfondimento degli studi specialistici necessari su un determinato territorio e ne coordina la realizzazione nell'ambito della definizione del piano pluriennale generale degli interventi di cui all'articolo 3.».

8.7

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:»;

b) sopprimere le lettere a), b) e c).

8.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «attuativi» inserire la seguente: «non».

Conseguentemente, sopprimere da: «qualora non prevedano» fino alla fine del comma.

8.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «VAS qualora» inserire le seguenti: «non abbiano impatti significativi sull'ambiente e il patrimonio culturale o».

8.10

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «VAS qualora» inserire le seguenti: «non abbiano impatti significativi sull'ambiente e il patrimonio culturale o».

8.11

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Sopprimere il comma 6.

8.12

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta comunque fermo l'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi edilizi sugli immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio.».

8.13

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli aggregati edilizi e le relative unità minime di intervento individuate ai sensi del presente comma sono recepiti dagli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1».

8.14

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 9 sostituire le parole: «dal Commissario straordinario alla ricostruzione» con le seguenti: «dal Comune competente».

8.15

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 12, quarto periodo, dopo le parole: «favorevolmente concluse» inserire le seguenti: «con il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria».

8.0.1

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli eventi calamitosi)

1. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia costituiti in associazioni, comitati e organismi comunque denominati, è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività finalizzate:

- a) al superamento dell'emergenza ed avvio degli interventi di ricostruzione;
- b) alla realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali e ambientali;
- c) al recupero sociale, economico e culturale, secondo le modalità e nei limiti stabiliti da apposite ordinanze commissariali.

2. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta, ai sensi del comma 1, è sempre garantita la partecipazione a tutti quei processi di pianificazione e programmazione a livello municipale e di area vasta che determinano i futuri assetti urbanistici e territoriali, nonché alla progettazione di dettaglio per interventi di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi del presente articolo, i comuni interessati dagli eventi calamitosi si dotano degli appositi strumenti amministrativi che consentano ai soggetti di cui al comma 1 la gestione collaborativa/operativa di beni e servizi di interesse collettivo.

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede attraverso le risorse assegnate al Comune interessato da evento calamitoso per il processo di ricostruzione. Per le opere di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale, i comuni hanno l'obbligo di destinare una quota percentuale per la pianificazione e la progettazione di dette opere attraverso i processi partecipativi di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.».

8.0.2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deroghe finanziarie e contabili per la ricostruzione)

1. Per favorire l'utilizzo e la gestione contabile delle risorse statali e regionali acquisite ai fini della ricostruzione, i comuni per i quali è stato deliberato lo stato di ricostruzione di cui all'articolo 2 possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4 e 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

8.0.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deroghe finanziarie e contabili per la ricostruzione)

1. Per favorire l'utilizzo e la gestione contabile delle risorse statali e regionali acquisite ai fini della ricostruzione, i comuni per i quali è stato deliberato lo stato di ricostruzione di cui all'articolo 2 possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4 e 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

Art. 9

9.1

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti e unità collabenti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la rigenerazione dei tessuti storici urbani e la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nel comune interessato dagli eventi calamitosi, la disposizione di legge di cui al comma 1, riconosce un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano agli immobili ricadenti nei centri storici e nei nuclei di antica formazione dei comuni dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data dell'evento calamitoso, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile, le cui condizioni di inagibilità, anche pregressa all'evento calamitoso, purchè documentata con scheda AeDES, non garantiscono la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati o agibili.».

9.2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli immobili ricadenti nei centri storici di particolare valore è riconosciuto un contributo minimo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile. Nonché per gli eventuali oneri per la progettazione per l'assistenza tecnica di

professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruire, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.».

9.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

9.4

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «dell'autorizzazione statica o sismica, ove prescritta» con le seguenti: «delle autorizzazioni statica o sismica e paesaggistica, ove prescritte.».

9.0.1

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nella ricostruzione post- calamità)

1. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si apportano le seguenti modificazioni:

a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente:

"1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. Sono fatti salvi i prescritti requisiti tecnici ai fini antincendio";

b) il numero 1.6.15, è sostituito dal seguente:

"1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte facilmente da chiunque anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso, in ogni momento e dall'interno senza aiuto speciale".».

Art. 10

10.0.1

[Marton](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per i familiari delle vittime a seguito degli eventi sismici)

1. Per l'anno 2025, 2026 e 2027, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro in favore dei familiari delle vittime a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le Regioni del territorio italiano dal 1° gennaio 2000.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone decedute di cui al comma 1, individua i rispettivi familiari e determina la somma loro spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1 prevedendo, comunque, che ai familiari di ciascuna persona deceduta sia attribuita una somma complessiva non inferiore a 110.000 euro.

3. Il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito ai familiari delle persone decedute secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata

sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f) al convivente *more uxorio*.

4. In presenza di figli a carico della persona deceduta nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a).

5. I benefici economici di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuiti in aggiunta ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per gli anni 2025, 2026, e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 11

11.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «al comune territorialmente competente» inserire le seguenti: «o presso gli Uffici speciali per la ricostruzione.».

11.2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) in caso di esiti discordanti o di scheda con esito "D" o "F", o di assenza di scheda, il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato in istruttoria da parte dell'ente competente alla approvazione del contributo;».

11.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «senza obbligo di speciali autorizzazioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «previa acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.»

11.4

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 4, aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: «, nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.».

11.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136.».

11.6

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.».

11.7

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale» con le seguenti: «è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché».

Conseguentemente, all'articolo 12:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «è sempre obbligatorio» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile;»;

al comma 5:

dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.».

11.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale» con le seguenti: «è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché».

11.9

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale,» con le seguenti: «è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché.».

11.10

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 7 sostituire le parole: «di presentazione della relativa istanza.» con le seguenti: del verificarsi dell'evento calamitoso.».

11.11

[Rosso](#)

Al comma 8 sostituire le parole da: «con le risorse umane» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.».

11.12

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 8 sostituire le parole da: «con le risorse umane» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1 della presente legge.».

11.13

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 8 sostituire le parole da: «con le risorse umane» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge».

11.14

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 8 sostituire le parole da: «con le risorse umane» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge».

11.15

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 8 sostituire le parole: «umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «individuate a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge».

Art. 12

12.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «è sempre obbligatorio» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile».

12.2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «detta» con la seguente «apposita»;

b) sostituire le parole: «gli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quello» con le seguenti: «l'onere»;

c) sostituire le parole: «ai medesimi obblighi» con le seguenti: «agli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

12.3

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il decoro, il recupero degli aggregati dei centri storici nonché la sicurezza degli immobili anche adiacenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi ricadenti sia nell'area del cratere sismico sia fuori dall'area del cratere sismico, gli edifici diruti e interessati da una condizione di inagibilità documentata dalla scheda AeDES che necessitano di interventi strutturali da parte dei legittimi proprietari, i comuni, per le finalità di cui al presente comma, possono, in caso di perdurante inerzia dei legittimi proprietari, provvedere alla messa in sicurezza degli immobili anche adiacenti con diritto di rivalsa. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previsti a legislazione vigente.».

12.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.».

Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo

pubblico erogato.».

12.5

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.»; al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.».

12.0.1

[Di Girolamo](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Fascicolo del fabbricato)

1. Al fine di individuare le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, oggetto degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, nonché di consentire il monitoraggio e la programmazione nel tempo degli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia dei medesimi immobili, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del Fascicolo del fabbricato, recante:

a) la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ivi compresa la documentazione amministrativa che ne attesti lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

b) il complesso delle informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile sotto il profilo statico, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato.».

Art. 13

13.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché opere di captazione di acque sotterranee per usi civili e loro sistema di drenaggio;».

13.2

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) opere di captazione di acque sotterranee per usi civili e loro sistema di drenaggio.».

13.3

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «secondo un ordine di priorità volto al ripristino tempestivo e al corretto funzionamento delle strutture deputate a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi dei territori colpiti.».

13.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «secondo un ordine di priorità volto al ripristino tempestivo e al corretto funzionamento delle strutture deputate a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi dei territori colpiti.».

13.5

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici» con le seguenti: «un piano speciale di interventi per la mitigazione del rischio idraulico e geologico».

13.6

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «sui dissesti idrogeologici» con le seguenti: «di interventi per la mitigazione del rischio idraulico e geologico».

13.7

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici» inserire le seguenti: «, con priorità per quelli già previsti dalla pianificazione distrettuale,»;

b) dopo le parole: «e le infrastrutture» aggiungere le seguenti: «, sentita comunque la competente Autorità di bacino distrettuale.».

13.8

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) un piano speciale per le indagini in relazione alla variazione dei regimi delle sorgenti;».

13.9

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 2, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole: «nonché gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati.».

13.10

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e le opere necessarie per l'adozione delle migliori soluzioni basate sulla natura.».

13.11

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, le parole: «e le opere necessarie per l'adozione delle migliori soluzioni basate sulla natura».

13.12

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, le parole: «e le opere necessarie per l'adozione delle migliori soluzioni basate sulla natura.».

13.13

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) un piano speciale per le indagini in relazione alla variazione dei regimi delle sorgenti.».

13.14

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Commissario straordinario attiva con ISPRA apposite «convenzioni» con cui regolare, di volta in volta, le modalità di collaborazione più opportune per ciascuna specifica situazione.».

13.15

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 10 sopprimere le parole da: «, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore» *fino a:* «di cui al comma 1 del presente articolo.».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

13.16

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 10 sopprimere le parole da: «, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore» *fino a:* «di cui al comma 1 del presente articolo»;

al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

13.17

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle riunioni del Consiglio dei ministri sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali interessati».

13.18

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I piani approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, possono essere integrati con ulteriori opere di competenza dei Commissari di cui al periodo precedente, previo parere della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, mediante sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario di cui all'articolo 3.».

Art. 14

14.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Commissario straordinario o, su sua delega, i soggetti previsti dalle disposizioni normative applicabili, adottano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida volte a disciplinare la ricostruzione del patrimonio di interesse artistico, culturale, paesaggistico di proprietà non pubblica, prevedendo, se del caso, nuove tipologie di soggetti attuatori».

Art. 15

15.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Della Conferenza permanente fanno, altresì, parte i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di istituzione della Conferenza permanente.».

15.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 2, ottavo periodo, dopo le parole: «è comunque necessario» *inserire le seguenti:* «e vincolante».

15.3

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sul piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici».

15.4

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Conferenza intersettoriale permanente».

Art. 16

16.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti attuatori, che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo.».

Conseguentemente, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La deliberazione del Consiglio dei ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali.».

16.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti attuatori che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto medesimo.».

16.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti attuatori, che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo.».

16.4

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i soggetti attuatori si avvalgono di stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 26.».

16.5

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali.».

16.6

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La deliberazione del Consiglio dei ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali.».

Art. 17

17.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 18

18.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei servizi pubblici del territorio nonché» inserire le seguenti: «, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.».

18.2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e con il Ministero del turismo.».

18.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e con il Ministero del turismo.».

18.4

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e con il Ministero del turismo.».

18.5

[Aurora Floridia](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «e con il Ministero della Cultura.».

18.6

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il piano speciale di cui al presente articolo è coerente con la pianificazione distrettuale e regionale di riferimento.».

18.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.».

18.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «quindici»; al medesimo periodo, medesimo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

Art. 19

19.1

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.» con le seguenti: «, coordinandosi con il Piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici e di infrastrutture a seguito di un evento sismico, di cui al comma 6-bis dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che è parte integrante del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, tenuto altresì conto dei contenuti delle "Indicazioni Operative per la Gestione delle Macerie a seguito di evento Sismico" adottate con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 4353 del 13 dicembre 2023.».

19.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «da avviare a» inserire le seguenti: «recupero e»;
al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere le parole: «e recuperando i rifiuti.».*

19.3

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, in seguente periodo: «Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali.».

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.».

19.4

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali.».

19.5

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «da avviare a raggruppamento presso» con le seguenti: «limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso.».

19.6

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 4 sopprimere il quarto periodo.

19.7

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 5, dopo le parole: «e ai siti di deposito temporaneo,» inserire le seguenti: «come disciplinati ai sensi dell'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e relative deroghe di cui ai successivi commi 8 e 10 in merito alle quantità consentite, ai tempi di deposito ed alla tipologia di gestione consentite,».

19.8

[Aurora Floridia](#)

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ferma restando la precedenza da assegnare alle procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.».

19.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.».

19.10

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di

utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.».

19.11

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «devono essere gestiti» inserire le seguenti: «in conformità alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo n. 152 del 2006,»;

al medesimo comma 7, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

19.12

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, applicando gli strumenti già previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità e rendicontazione dei rifiuti (Rentri, MUD, FIR, Registro di carico e scarico dei rifiuti).».

19.13

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Sopprimere il comma 11.

19.14

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 13, dopo le parole: «I materiali derivanti dall'evento calamitoso nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto» inserire le seguenti: «sono considerati rifiuti pericolosi e sono gestiti in base alle procedure redatte in conformità alle "Indicazioni Operative per la Gestione delle Macerie a seguito di evento Sismico" adottate con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 4353 del 13 dicembre 2023»;*

b) *sopprimere le parole da: «Ad essi è attribuito» fino alla fine del comma.*

19.15

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita una piattaforma informatica per il monitoraggio e il tracciamento dei rifiuti pericolosi, anche mediante la previsione di dispositivi elettronici sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e di un sistema di autenticazione software associato al carico.».

19.16

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, il Commissario straordinario è autorizzato ad adottare ordinanze che, per le finalità strettamente necessarie, dettino deroghe e semplificazioni ulteriori rispetto ai limiti ed alle classificazioni dei rifiuti indicate nel presente articolo, anche ampliando o modificando le ipotesi di cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127.».

Art. 21

21.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «alla programmazione» aggiungere le seguenti: «e

progettazione».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire il monitoraggio civico della programmazione, pianificazione e attuazione delle opere, servizi e interventi di ricostruzione sono sviluppate specifiche mappe interattive (*dashboard*). Le mappe interattive contengono tutti gli indicatori relativi agli interventi di programmazione, pianificazione e attuazione connessi alle ricostruzioni, divisi per i diversi ambiti territoriali competenti (nazionale, regionale, provinciale e locale);

1-ter. Per garantire piena trasparenza e accessibilità, tutti i dati presenti e utilizzati per la costruzione delle mappe interattive (*dashboard*) sono estraibili, all'interno di una sessione dedicata, in formato aperto, riutilizzabile e leggibili meccanicamente (*machine readable*), in ottemperanza alle previsioni normative contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 1-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, e alle norme di recepimento della direttiva europea 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.».

21.2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 61» con le seguenti: «dell'articolo 35».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, in un'apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'Autorità nazionale anticorruzione è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario.

1-ter. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

1-quater. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai

commi 1 e 1-*bis* del presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le prefetture - uffici territoriali del Governo e presso tutti i comuni interessati dalla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.».

21.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 61» con le seguenti: «dell'articolo 35».*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, in un'apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'Autorità nazionale anticorruzione è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario.

1-*ter*. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-*bis*, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

1-*quater*. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le prefetture - uffici territoriali del Governo e presso tutti i comuni interessati dalla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.».

21.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica di favorire la partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi mirate alla tempestiva individuazione degli illeciti, irregolarità e conflitti d'interessi, tutti gli atti di cui al comma 1 sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *Internet* istituzionale del Commissario straordinario, in apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *Internet* istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Commissario Straordinario.

1-ter. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle relative azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di poter manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

1-quater. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis per presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo e presso tutti i Comuni interessati alla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.».

21.0.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose)

1. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni

commissariali relative a stati di ricostruzione di rilievo nazionale.

2. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, è istituita, con decreto del Ministero dell'interno, nell'ambito del Ministero medesimo, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura speciale per la sicurezza e la legalità nelle attività di ricostruzione», la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi di ricostruzione di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture - uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia di ricostruzione post-calamità, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-*bis* del decreto medesimo. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.

3. Nell'ambito delle ricostruzioni di rilievo nazionale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».

21.0.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose)

1. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative a stati di ricostruzione di rilievo nazionale.

2. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, è istituita, con decreto del Ministero dell'interno, nell'ambito del Ministero medesimo, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura speciale per la sicurezza e la legalità nelle attività di ricostruzione», la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi di ricostruzione di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture - uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia di ricostruzione post-calamità, devono essere iscritti, a domanda, in un

apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-*bis* del decreto medesimo. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.

3. Nell'ambito delle ricostruzioni di rilievo nazionale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».

Art. 22

22.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.».

Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le imprese affidatarie o esecutrici di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici o privati danneggiati dall'evento calamitoso che abbiano presentato o che presentino progetti specifici per la digitalizzazione del cantiere coerenti con le direttive del Commissario straordinario beneficiano dei finanziamenti e dei contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in misura maggiorata del 10 per cento.».

22.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.»;

b) al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le imprese affidatarie o esecutrici di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici o privati danneggiati dall'evento calamitoso che abbiano presentato o che presentino progetti specifici per la digitalizzazione del cantiere coerenti con le direttive del Commissario straordinario beneficiano dei finanziamenti e dei contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in misura maggiorata del 10 per cento.».

22.3

[Rosso](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «, come individuate dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015,».

Art. 23

23.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2 premettere le seguenti parole: «Salvo cause di forza maggiore,».

Conseguentemente, al medesimo comma 2 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «venti».

23.0.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Zone franche urbane)

1. Nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, sono istituite zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Nelle zone franche urbane istituite ai sensi del comma 1 i benefici economici e occupazionali previsti dall'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono riconosciuti, oltre che alle imprese di nuova apertura, anche a quelle già insediate nei territori colpiti dall'evento calamitoso.».

Art. 24

24.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale sono riconosciute le caratteristiche e le agevolazioni delle zone economiche speciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».

Art. 25

25.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «sviluppo economico e sociale» *aggiungere le seguenti:* «nonché la rigenerazione culturale e ambientale.»;

b) *dopo le parole:* «occupazionali diretti e indiretti» *aggiungere le seguenti:* «, allo sviluppo di attività di promozione turistica, culturale, sociale ed ambientale, alla promozione di attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione, alla crescita e al consolidamento dell'associazionismo e degli enti del terzo settore, favorendo i processi partecipativi delle cittadine e dei cittadini alla programmazione e alla pianificazione degli interventi di ricostruzione.»;

c) *dopo le parole:* «dell'offerta di beni e servizi» *aggiungere le seguenti:* «di welfare, integrati a quelli erogati dal servizio sociosanitario ed educativo pubblico.».

25.2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo le parole: «alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti» *inserire le seguenti:* «alla realizzazione di centri di aggregazione sociale che assicurino l'attrattività dei territori.».

25.3

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «12 mesi» *con le seguenti:* «6 mesi».

Art. 26

26.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) raccordare l'introduzione degli schemi assicurativi di cui al presente articolo, anche ai fini della riduzione dei relativi premi, con l'adozione, da parte delle autorità competenti, di specifici piani per la riduzione dei rischi.».

Art. 27

27.1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Al comma 1 sostituire le parole da: «non si applicano alle speciali gestioni commissariali» *fino alla*

fine del comma con le seguenti: «si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità istituite in data successiva all'entrata in vigore della legge medesima.».

27.2

Fina

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, uno o più decreti legislativi correttivi ed integrativi, finalizzati a risolvere eventuali problematiche operative sperimentate in sede di prima applicazione, nonché a rendere più efficaci le procedure e le attività di emergenza e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma precedente, il Governo si attiene anche ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento al coordinamento delle attività delle fasi di emergenza e di ricostruzione:

1) ridurre il termine ordinario di durata dello stato di emergenza, ferma restando la possibilità di prevederne la proroga;

2) introdurre la possibilità di coesistenza tra le fasi di emergenza e di ricostruzione, anche in funzione della tipologia di evento calamitoso;

3) assicurare, secondo modelli standardizzati, la predisposizione di formulari e modulistica da adottare per la gestione delle procedure di emergenza e ricostruzione legate ai fenomeni calamitosi, rispettivamente da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da parte del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvaguardando la conservazione degli atti tra le fasi, nonché forme di pubblicità unitaria per singolo evento calamitoso;

b) con riferimento alla disciplina della fase di emergenza:

1) prevedere che nella delibera con cui è dichiarato lo stato d'emergenza nei Comuni interessati da eventi calamitosi di rilievo nazionale, il Consiglio dei ministri disponga in merito alla sospensione o, a seconda dei casi, al differimento, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, dei termini per adempimenti amministrativi, tributari, finanziari, contributivi e assistenziali;

2) individuare ulteriori istituti di sostegno in favore di imprese, lavoratori, sia dipendenti che autonomi, e cittadini di pronta attuazione e attivabili dal Consiglio dei ministri con la delibera di dichiarazione dello stato di emergenza.

c) con riferimento alla disciplina della fase di ricostruzione:

1) prevedere che nella delibera con cui è dichiarato lo stato di ricostruzione il Consiglio dei ministri disponga in merito alla prosecuzione delle misure adottate in occasione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 28 e seguenti del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per un periodo non superiore alla durata dello stato di ricostruzione, selezionandone il novero e, ove necessario, rimodulandone l'intensità in funzione delle esigenze di ripartenza delle attività economiche;

2) prevedere che il Consiglio dei ministri possa deliberare, nell'ambito della dichiarazione dello stato di ricostruzione, in merito all'adozione di eventuali ulteriori misure, rispetto a quanto previsto dal punto precedente, a supporto degli investimenti privati;

3) prevedere che, con la dichiarazione dello stato di ricostruzione, nel territorio dei Comuni interessati da eventi calamitosi vengano istituite le zone franche urbane, ai sensi

dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente riconoscendo i benefici economici e occupazionali previsti da tali disposizioni, oltre che alle imprese di nuova apertura, anche a quelle già insediate nei territori colpiti dall'evento calamitoso.».

27.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, si applicano, in via eccezionale, agli interventi di ricostruzione conseguenti ai sismi del 2009 e degli anni seguenti non ancora conclusi o le cui istruttorie sono ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di evitare che la presenza di edifici diruti e unità collabenti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la rigenerazione dei tessuti storici urbani e la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nel comune interessato dagli eventi sismici.».

27.4

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "e degli altri comuni del cratere," sono sostituite dalle seguenti: "e ai centri storici degli altri comuni del cratere e dei comuni fuori cratere",».

27.0.1

[Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Per la gestione della fase di ricostruzione sono istituiti gli Uffici speciali che, in coordinamento con le altre articolazioni e Autorità previste dalla presente legge, esercitano i seguenti compiti:

- a) fornire l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata, promuoverne la qualità, effettuare il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curare la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) effettuare l'istruttoria dei piani di ricostruzione dei singoli Comuni negli aspetti tecnici e finanziari e ne attesta la congruità economica;
- c) supportare i Comuni del cratere in fase di attuazione dei Piani per finalità connesse al perseguimento della qualità architettonica e alla pianificazione e sviluppo strategico del Territorio;
- d) coordinare l'istruttoria delle pratiche di edilizia privata;
- e) coordinare l'istruttoria dei progetti di ricostruzione pubblica negli aspetti tecnici ed economici e attestazione della congruità;
- f) curare la finalizzazione dei processi amministrativi sia di natura tecnica che contabile e il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi.».

27.0.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Nave](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni urgenti per la tutela della pubblica incolumità nei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)

«1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con

modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "e degli altri comuni del cratere," sono sostituite dalle seguenti: "e ai centri storici degli altri comuni del cratere e dei comuni fuori cratere",».

1.3.2.1.12. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 168(pom.) del 26/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2025

168^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14,30.*

IN SEDE REFERENTE

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore sul disegno di legge n. [1309](#), recante "Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia", riferisce che da interlocuzioni con Gruppi di maggioranza e di opposizione è emersa l'esigenza di poter disporre di qualche giorno in più per la predisposizione delle proposte emendative. Propone pertanto di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a mercoledì 12 marzo, alle ore 12.

I senatori [SIGISMONDI](#) (FdI) e [BASSO](#) (PD-IDP), a nome dei rispettivi Gruppi, concordano con la proposta del relatore.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) ritiene che non vi sia alcuna necessità di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti, che era già sufficientemente ampio. A suo avviso, è arrivato il momento che ognuno si esprima con chiarezza sul provvedimento in questione, rinunciando alle strategie politiche, perché ulteriori ritardi inciderebbero in maniera negativa sui cantieri aperti, sulla funzionalità degli uffici pubblici e sui funzionari pubblici che si trovano sottoposti a procedimenti giurisdizionali.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) afferma che se qualcuno ha necessità di qualche giorno in più per presentare gli emendamenti, il suo Gruppo non ha nessun motivo per opporsi a tale richiesta, considerato che dalle audizioni è emerso chiaramente come il testo trasmesso dalla Camera sia estremamente problematico e non costituisca la soluzione corretta. Afferma inoltre che la politica non deve prendere in considerazione solo la situazione dei funzionari pubblici - la cui posizione crede si

possa risolvere presto in senso positivo anche a legislazione vigente - e dei costruttori, ma anche quella di tutti i cittadini, che sono i primi danneggiati nella vicenda in questione.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*), pur apprezzando lo spirito costruttivo dimostrato dalla senatrice Fregolent, ricorda che dalle audizioni sono emersi numerosi elementi meritevoli di approfondimento, quindi a suo avviso la richiesta di qualche giorno in più appare ragionevole e non può essere ascritta a mera strategia politica.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce del dibattito, vista l'ampia maggioranza che ha concordato con la proposta del relatore, comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge n. 1309, recante "Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia", è posticipato a mercoledì 12 marzo, alle ore 12.

La Commissione prende atto.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) esprime l'auspicio che la Commissione possa concludere l'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche con la predisposizione e l'approvazione di un documento conclusivo condiviso tra tutte le forze politiche e che, pertanto, i Gruppi avviino interlocuzioni a tal fine.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=58698

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 85(pom., Sottocomm. pareri) del 25/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2025**

85ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,15.

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (n. 248)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (n. 250)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(403-B) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1309) Deputato MATTIA e altri. - Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 (unico), al comma 1, detta norme di interpretazione autentica di due disposizioni normative tra loro collegate, al fine di consentire il superamento dei limiti di altezza e volumetrici per interventi edilizi effettuati anche in assenza di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata;
- il comma 2 prevede che, nei casi di cui al comma 1, restano fermi il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici, sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali, nonché il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario;
- il comma 3 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), sesto periodo, del Testo unico dell'edilizia, il predetto articolo 3, comma 1, lettera *d*) - che reca la definizione di "interventi di ristrutturazione edilizia" - si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali;
- il comma 4 prevede che, nei casi di cui al comma 3, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali;
- il comma 5 fa salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame;
- ai sensi del comma 6, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non può comportare limitazione dei diritti dei terzi;
- il comma 7 dispone che resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il comma 8 reca disposizioni volte ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il comma 9 prevede che le disposizioni del disegno legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione;

considerato, altresì, che:

per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia "governo del territorio", attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rispetto alla quale lo Stato è competente a stabilire i principi fondamentali, tra i quali, per consolidata giurisprudenza costituzionale, rientrano la qualificazione degli interventi edilizi e il loro regime, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.1.2. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 287(pom.) del 25/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2025

287^a Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) evidenzia che, nell'ambito delle procedure esecutive, l'aspetto problematico è rappresentato non tanto dalle stime degli immobili, per le quali attualmente i consulenti tecnici hanno molti strumenti a disposizione, quanto dalla necessità di ridurre il livello di complessità burocratica. Annuncia, pertanto, un voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1309) Deputato MATTIA e altri. - Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene necessario un approfondimento, per verificare che non si sia utilizzato lo strumento della interpretazione autentica per introdurre una disposizione innovativa nell'ordinamento, in violazione del principio di irretroattività delle leggi, di cui al primo comma dell'articolo 11 delle preleggi. Ritiene necessario svolgere audizioni di esperti per chiarire questo aspetto.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, presso la Commissione di merito, il ciclo di audizioni si è già concluso ed è stato fissato il termine per gli emendamenti. Inoltre, la prassi non prevede lo svolgimento di

audizioni in sede consultiva.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Cataldi. Sottolinea che le audizioni in 8^a Commissione hanno riguardato il merito del provvedimento in titolo e non la costituzionalità del testo. Rileva inoltre che non vi è nel Regolamento un esplicito divieto di svolgere audizioni in questa sede.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) propone di acquisire la documentazione depositata presso la 8^a Commissione dagli auditi, per verificare se la questione sollevata dal senatore Cataldi sia stata affrontata. Chiede pertanto di rinviare la votazione dello schema di parere.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene inopportuno innovare in modo così significativo la prassi. Tuttavia, accoglie la proposta di rinviare la votazione alla prossima settimana, per consentire i dovuti approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1314) *Abrogazione di atti normativi prerепublicani relativi al periodo dal 1861 al 1946*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 febbraio.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce che, nonostante le rassicurazioni del Ministro, l'abrogazione di un numero così rilevante di atti normativi può indurre in errore e determinare inopportuni vuoti legislativi. Peraltro, non sembra che vi sia la necessità di adottare un provvedimento simile, considerato che si tratta di norme ormai desuete, che non hanno incidenza sulla vita quotidiana dei cittadini. In ogni caso, poiché non intende ostacolare l'approvazione del disegno di legge in titolo, anticipa un voto di astensione del Gruppo M5S.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo in merito alla scelta di procedere all'abrogazione di disposizioni la cui efficacia è ormai venuta meno. Tra l'altro, il provvedimento in esame ricomprende un numero elevato di atti normativi eterogenei. Vi sono, per esempio, decreti luogotenenziali per l'imposizione di dazi o per l'autorizzazione di spese in un periodo di tempo molto circoscritto. In secondo luogo, vi sono decreti per l'assegnazione di donazioni, patrimoni bibliotecari e simili, la cui efficacia si è esaurita nell'atto stesso del conferimento. Infine, vi sono atti abrogati perché effettivamente potrebbero dare adito a incertezze interpretative. Chiede se è stata svolta una istruttoria per poter distinguere i diversi provvedimenti e comprendere la reale esigenza di semplificazione.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [DE PRIAMO](#) (*FdI*), intervenendo in replica, ritiene meritevole di apprezzamento il complesso lavoro svolto dal Governo per l'individuazione di un così alto numero di provvedimenti ormai inefficaci e quindi da abrogare, per i motivi che il Ministro saprà illustrare in modo più compiuto, data l'ampia istruttoria che ha preceduto la predisposizione del testo. In ogni caso, ritiene che si possa senza indugi procedere nell'esame del disegno di legge in titolo, con la fissazione del termine per gli emendamenti.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) replica al senatore Cataldi, sottolineando che la selezione degli atti normativi dal 1861 al 1946 è stata accurata: ne sono stati esaminati dettagliatamente oltre quarantamila e, di questi, almeno diecimila sono rimasti vigenti. Cita come esempio il caso di un ufficiale dell'aeronautica che, proprio sulla base di un regio decreto ancora vigente, si è visto riconoscere dal TAR della Liguria il porto d'armi precedentemente negatogli dalla prefettura; ricorda altresì il parere del Consiglio Superiore della Magistratura sulla obbligatorietà della residenza dei magistrati nel luogo di lavoro, anche questa stabilita in un regio decreto.

Quanto alle considerazioni del senatore Giorgis, precisa che i provvedimenti oggetto di abrogazione sono eterogenei, perché si è preferito adottare un metodo cronologico, prendendo cioè in considerazione gli atti normativi di un determinato periodo di tempo, piuttosto che individuare tutti

quelli afferenti a una medesima materia. Ribadisce, inoltre, di aver voluto evitare le abrogazioni implicite, in quanto potrebbero determinare confusione e incertezze interpretative. Al contrario, con l'abrogazione di un numero così elevato di provvedimenti ormai non più vigenti, pari al 28 per cento del *corpus* normativo, si conferisce maggiore certezza ai rapporti giuridici.

Informa infine di aver effettuato un approfondimento sul cosiddetto "legato Fubini", citato nella scorsa seduta dal senatore Giorgis: si tratta del regio decreto del 4 maggio 1899, che autorizzava il rettore dell'università di Pisa ad accettare il patrimonio librario del professor Fubini, oltre a un legato annuale di 1.500 lire a favore delle università di Torino, Palermo e Pisa, per il conferimento di un premio triennale per il miglior lavoro in materia medica. Effettivamente tale disposizione ha esaurito la sua efficacia nel momento dell'assegnazione; tuttavia, ritiene necessario abrogarla per una questione di pulizia normativa, in modo da evitare confusioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce che non sembra indispensabile abrogare trentamila atti normativi che non producono più effetti. Inoltre, per un lavoro serio e approfondito volto a verificare l'istruttoria del Governo, il Parlamento avrebbe bisogno almeno di sei mesi di tempo e di un'apposita commissione di indagine.

Chiede pertanto che il Governo presenti quanto meno una relazione con l'illustrazione sintetica, anche solo per titoli, dei diecimila provvedimenti dall'efficacia controversa, che si è ritenuto di non abrogare, in modo da mettere i parlamentari nelle condizioni di esprimere un voto consapevole. Si potrebbe pensare, altrimenti, che si tratti solo di un'operazione propagandistica.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come le considerazioni del senatore Giorgis rafforzino le perplessità sulla modalità di procedere adottata dal Governo, che indurrebbe il Parlamento a prendere semplicemente atto dell'attività istruttoria svolta, con un atto di fiducia incondizionata. Del resto, eventuali difficoltà interpretative dovrebbero essere valutate in sede giudiziaria. Osserva, inoltre, che si dovrebbero allora abrogare anche disposizioni più attuali, che hanno concluso la loro efficacia in un determinato periodo di tempo, come i provvedimenti relativi a catastrofi naturali. Nel confermare le riserve precedentemente espresse, sottolinea la necessità di un confronto approfondito con il Parlamento.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) precisa che la relazione richiesta dovrebbe indicare i provvedimenti che possono ancora estrinsecare i loro effetti, distinguendoli dalle norme ormai desuete.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) ritiene sia contraddittorio, da un lato, sottolineare l'inutilità del disegno di legge in titolo perché riguarda disposizioni che hanno cessato di avere efficacia e, dall'altro, chiedere l'elenco di tali norme. Il problema sta appunto nella difficoltà di operare tale distinzione, tanto da richiedere un esame dettagliato di circa quarantamila atti normativi: di questi, diecimila continuano a far parte dei cataloghi di norme vigenti, come Normattiva, mentre gli altri sono destinati a essere conservati negli archivi storici e testimoniano gli aspetti culturali, storici e sociali del passato.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, in effetti, l'abrogazione di testi non più produttivi di effetti agevolerebbe anche la ricerca testuale delle norme, per esempio, sul portale "Leggi d'Italia".

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) ritiene in ogni caso offensivo il giudizio sulla natura propagandistica dell'iniziativa legislativa adottata dal Governo, con la quale invece si intende attuare pienamente la delega ricevuta appunto in materia di semplificazione normativa.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno prevedere un ampio termine per la presentazione di emendamenti, in modo che il Governo nel frattempo abbia la possibilità di predisporre la relazione di approfondimento richiesta dal senatore Giorgis.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno alle ore 18 di mercoledì 12 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine previsto per le ore 15 di giovedì 20 febbraio, sono stati presentati 13 subemendamenti all'emendamento del relatore 10.0.500, pubblicati in allegato. Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) fa presente che è in corso l'istruttoria su alcuni emendamenti del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare il seguito dell'esame da altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1279) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge costituzionale n. 1279, d'iniziativa del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati. Il provvedimento consta di dieci articoli che introducono modifiche alla legge costituzionale n. 1 del 1963, recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La finalità principale della proposta è la reintroduzione nello statuto regionale della previsione di enti di area vasta, titolari di funzioni amministrative proprie e con organi a elezione diretta, accanto ai Comuni o Città metropolitane e alla Regione. La disciplina di tali enti è demandata alla legge regionale.

In particolare, l'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, modifica, con prevalenti finalità di manutenzione normativa, l'articolo 5 dello Statuto, che individua le materie in cui la Regione esercita una potestà legislativa concorrente, sostituendo, al numero 18), le parole: «edilizia popolare» con: «edilizia residenziale pubblica».

L'articolo 2 modifica l'articolo 7 dello statuto per aggiungere, tra gli ambiti di potestà legislativa regionale, la possibilità di istituire nuovi enti di area vasta e di modificare la loro circoscrizione e denominazione, d'intesa con le popolazioni interessate.

L'articolo 3, introdotto dalla Camera, sostituisce l'articolo 8 dello statuto, stabilendo che «La Regione esercita funzioni di programmazione nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformità con i principi della Costituzione e del presente statuto».

L'articolo 4 modifica l'articolo 11 dello statuto, concernente l'esercizio delle funzioni amministrative da parte della regione, affermando che gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale. La disposizione riprende quanto previsto dall'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, in base al quale le Province, insieme con i Comuni e le Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

L'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, modifica l'articolo 12 dello statuto, sostituendo il quarto comma e abrogando il quinto comma. Attualmente, il quarto comma dell'articolo 12 stabilisce che la legge regionale che determina la forma di governo e il sistema elettorale regionale, approvata dal consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sia sottoposta a referendum regionale qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. In tale evenienza, la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Il quinto comma della medesima disposizione aggiunge che se la predetta legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio regionale. Secondo il dettato dello statuto vigente la disciplina di tale referendum confermativo è prevista da apposita legge regionale.

Con la modifica proposta si stabilisce, invece, che la legge su forma di governo e sistema elettorale regionale possa essere sottoposta a referendum regionale confermativo secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale; pertanto sono abrogati gli attuali quorum e tempi previsti dallo statuto e i presupposti, oltre che le modalità di svolgimento del referendum regionale sulla legge in questione, sono interamente rimessi alla legislazione regionale.

L'articolo 6 interviene sull'articolo 13 dello statuto e, analogamente a quanto previsto dalle leggi regolatrici dell'assetto istituzionale di altre Regioni, stabilisce che il consiglio regionale si componga di un numero fisso di quarantanove consiglieri, in luogo dell'attuale previsione in base alla quale il numero dei consiglieri è determinato in base alla popolazione.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 54 dello statuto, reintroducendo la possibilità per la Regione di assegnare agli enti di area vasta una quota delle entrate regionali, al fine di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi. La disposizione vigente già prevede tale possibilità in relazione ai Comuni.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 59 dello statuto che definisce l'ordinamento degli enti locali. Il testo vigente, come modificato dalla riforma del 2016, stabilisce che la base dell'ordinamento degli enti locali della Regione è costituita dai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo statuto. La proposta in esame inserisce nella definizione di enti locali anche gli enti di area vasta a elezione diretta e introduce la previsione per la quale spetta alla legge regionale disciplinare la prima istituzione, le circoscrizioni, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi di area vasta. La disposizione precisa che funzioni, forma di governo e modalità di elezione possono essere regolate anche con modalità differenziate.

L'articolo 9 sopprime alcune norme dello statuto che risultano superate in attuazione della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Ricorda, infatti, che tale clausola prevede che, per le parti in cui sono stabilite forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, le previsioni di cui alla medesima legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti.

Infine, l'articolo 10, con una disposizione di coordinamento finale, prevede che agli enti di area vasta, come previsti nella riforma statutaria, si applichino, in quanto compatibili, le norme di attuazione statutaria previste per gli enti locali.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene necessario un approfondimento attraverso un ciclo di audizioni, trattandosi di un disegno di legge costituzionale.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) si associa alla richiesta del senatore Parrini.

Il [PRESIDENTE](#), sottolineando che il testo è già stato approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, propone di prevedere un numero circoscritto di audizioni e di fissare per le ore 12 di martedì 4 marzo il termine entro cui indicare i nominativi degli auditi, nel numero di non più di due per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(98) GIACOBBE e Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(295) Francesca LA MARCA. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti

(752) MENIA. - Disposizioni per la riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana, nonché modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di ricostruzione e acquisto della stessa

(919) Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(1211) Francesca LA MARCA e altri. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana e di riduzione dell'importo del contributo per le relative istanze

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 98, 295, 752 e 919. Congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1211 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 98, 295, 752 e 919, sospesa nella seduta pomeridiana del 30 gennaio 2024.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 1211, a prima firma della senatrice La Marca, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 dispone la riapertura - per un periodo di quattro anni - dei termini per la presentazione della dichiarazione volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91. I termini sono riaperti esclusivamente per coloro i quali, già cittadini italiani precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 91 del 1992, avevano perduto la cittadinanza per naturalizzazione e per gli stranieri dei quali il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita.

Si ricorda, in proposito, che i termini il riacquisto della cittadinanza per coloro che risiedono all'estero, come previsti dalla predetta legge n. 91 del 1992, sono scaduti con l'ultima proroga il 31 dicembre 1997.

L'articolo 2 reca una modifica all'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992 volta a ridurre da 250 a 200 euro il contributo al pagamento del quale è soggetta la dichiarazione finalizzata al riacquisto della cittadinanza.

In conclusione, propone che il provvedimento appena illustrato sia trattato congiuntamente ai disegni di legge nn. 98, 295, 752 e 919, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea la particolare rilevanza della materia in discussione, soprattutto con riferimento alla questione del voto degli Italiani residenti all'estero, qualora dovesse essere approvata la riforma costituzionale sul premierato. Chiede quindi di svolgere un ciclo di audizioni per un adeguato approfondimento.

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*) sottolinea che, al contrario degli altri provvedimenti in titolo, che tendono ad ampliare l'oggetto del dibattito, il disegno di legge n. 752, di cui è firmatario, si limita a prevedere la riapertura dei termini per la richiesta della cittadinanza da parte di coloro che l'hanno perduta, perché sono emigrati e andati a lavorare in Paesi lontani che al tempo non consentivano la doppia cittadinanza. Si tratta peraltro di una platea di destinatari circoscritta, considerato che molti sono deceduti e tanti altri sono anziani.

In secondo luogo, il provvedimento intende contrastare il traffico illegale che si è sviluppato intorno alla compravendita della cittadinanza italiana, circoscrivendo la "ricostruzione" della cittadinanza fino al terzo grado, in luogo del quinto o sesto, e solo nei casi in cui vi sia un effettivo legame con il territorio e il soggetto dimostri la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1, requisito che peraltro è richiesto anche in molti Paesi europei. A suo avviso, sarebbe opportuno favorire il rientro degli italiani emigrati in Venezuela, che ora vivono in difficili condizioni economiche, che effettivamente abbiano mantenuto un sentimento di italianità, sia pure a distanza.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene opportuno chiedere al Governo una relazione sul numero approssimativo delle persone coinvolte dalle norme in esame.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta del senatore De Cristofaro di svolgere un ciclo di audizioni, propone di fissare per le ore 12 di mercoledì 5 marzo il termine entro cui indicare i nominativi degli auditi, nel numero di non più di due per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di giovedì 20 febbraio scorso dell'Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. [1353](#) e [504](#) (*Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato

della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Sarà altresì resa disponibile ogni altra documentazione eventualmente trasmessa al termine delle altre audizioni informali previste sull'argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1309

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

l'articolo 1 (unico), al comma 1, detta norme di interpretazione autentica di due disposizioni normative tra loro collegate, al fine di consentire il superamento dei limiti di altezza e volumetrici per interventi edilizi effettuati anche in assenza di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata;

il comma 2 prevede che, nei casi di cui al comma 1, restano fermi il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici, sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali, nonché il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all'interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario;

il comma 3 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, del Testo unico dell'edilizia, il predetto articolo 3, comma 1, lettera d) - che reca la definizione di "interventi di ristrutturazione edilizia" - si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione,

all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali;

il comma 4 prevede che, nei casi di cui al comma 3, resta fermo il rispetto dei parametri di adeguatezza delle dotazioni territoriali e dei parametri urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali;

il comma 5 fa salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame;

ai sensi del comma 6, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non può comportare limitazione dei diritti dei terzi;

il comma 7 dispone che resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio;

il comma 8 reca disposizioni volte ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il comma 9 prevede che le disposizioni del disegno legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione;

considerato, altresì, che:

per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia "governo del territorio", attribuita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rispetto alla quale lo Stato è competente a stabilire i principi fondamentali, tra i quali, per consolidata giurisprudenza costituzionale, rientrano la qualificazione degli interventi edilizi e il loro regime, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1192](#)

Art. 10

10.0.500/1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

All'emendamento 10.0.500, capoverso "Art. 10-bis", comma 1, dopo le parole: "il riordino e il riassetto" inserire le seguenti: ", ferme restando le specifiche finalità e gli obiettivi,".

10.0.500/2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 10.0.500, capoverso "Art. 10-bis" al comma 1, sopprimere le parole: «, la pornografia e la pedopornografia, il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica».

10.0.500/3

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

All'emendamento 10.0.500, capoverso "Art. 10-bis", comma 1, sostituire le parole: "la pornografia e la pedopornografia" con le seguenti: "il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile".

10.0.500/4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 10.0.500, al comma 2, sostituire il numero 1 con il seguente:

«1. Istituire un apposito osservatorio per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze, nei contesti di infanzia e adolescenza.».

10.0.500/5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 10.0.500, capoverso "Art. 10-bis" al comma 2, numero 1, dopo le parole: «e di governance degli stessi» aggiungere le seguenti: «, purché sia rispettata la specificità dei temi trattati da ciascuno di essi, quali: infanzia e adolescenza; violenza contro le donne; pornografia e la pedopornografia; contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.».

10.0.500/6

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

All'emendamento 10.0.500, capoverso "Art. 10-bis", comma 2, punto 2., dopo le parole: "nella coerenza delle tempistiche" inserire le seguenti: "e aggiornamento delle tematiche".

10.0.500/7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'emendamento 10.0.500, capoverso "Art. 10-bis" al comma 2, numero 2, dopo le parole: «coerenza delle tempistiche» aggiungere le seguenti: «garantendo comunque la cadenza almeno biennale degli stessi».

10.0.500/8

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

All'emendamento 10.0.500, capoverso "Art. 10-bis", comma 2, punto 3., sostituire le parole: "alla lettera b)" con le seguenti: "al punto 2.".

10.0.500/9

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

All'emendamento 10.0.500, capoverso "Art. 10-bis", comma 2, dopo il punto 3., inserire il seguente:

"3.1. l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, nella predisposizione del Piano di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 promuove e orienta gli interventi volti a diffondere una cultura dell'equa ripartizione del lavoro di cura tra genitori e a incrementare l'utilizzo dei congedi riservati ai padri in tutto il territorio nazionale, anche tramite apposite campagne di comunicazione rivolte ai neogenitori e alle famiglie e al mondo del lavoro;".

10.0.500/10[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)*All'emendamento 10.0.500, capoverso "Art. 10-bis", comma 2, dopo il punto 3., inserire il seguente:*

"3.1. L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nella predisposizione del Piano di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, prevede specifici orientamenti per favorire la diffusione dell'educazione emotiva e all'affettività sia in ambito familiare che scolastico e formativo;"

10.0.500/11[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)*All'emendamento 10.0.500, capoverso "Art. 10-bis", comma 2, dopo il punto 3., inserire il seguente:*

"3.1. L'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica ai fini della redazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne analizza e monitora, altresì, i fenomeni legati alla prostituzione e alla tratta di esseri umani, prevalentemente di sesso femminile, nonché le nuove forme di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione attraverso piattaforme digitali."

10.0.500/12[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)*All'emendamento 10.0.500, capoverso "Art. 10-bis" sopprimere il comma 3.***10.0.500/13**[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)*All'emendamento 10.0.500, capoverso "Art. 10-bis", dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati."

10.0.500

Il Relatore

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis***(Disposizioni in materia di politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano l'istituzione e l'organizzazione degli osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per la famiglia, la natalità, l'infanzia e l'adolescenza, la pornografia e la pedopornografia, il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

1. riordino e razionalizzazione degli osservatori di cui al comma 1, anche attraverso una revisione dell'assetto organizzativo e di governance degli stessi;
2. semplificazione e razionalizzazione delle procedure di adozione dei piani nazionali

predisposte dagli osservatori di cui al comma 1, anche nella coerenza delle tempistiche;

3. riordino e revisione delle procedure e degli adempimenti relativi alla programmazione e alla valutazione degli effetti dei piani di cui alla lettera *b*);

4. introduzione di modalità di coordinamento fra gli osservatori di cui al comma 1, anche al fine di assicurare una maggiore interoperabilità e favorire lo scambio di informazioni e dati.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 è adottato con cadenza quadriennale.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche su proposta dell'autorità politica delegata per la famiglia e le pari opportunità.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.».

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 336(pom.) del 15/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2025

336^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore [15,05](#).

IN SEDE CONSULTIVA

(1275) Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simiani; Battistoni e altri; Fabrizio Rossi e altri; Ilaria Fontana e altri (Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), sulla base della relazione tecnica depositata dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, preso atto che, in relazione all'articolo 11, la copertura finanziaria è da intendersi riferita al bilancio triennale 2025-2027, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme al parere proposto dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

(1309) Deputato MATTIA e altri. - Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, composto di un unico articolo, non è corredato di relazione tecnica.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 recano l'interpretazione autentica dell'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942 e dell'articolo 8, punto 2), del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968. Tali disposizioni, che subordinano la realizzazione di edifici con volumi ed altezze superiori ai limiti di altezza e volumetrici dalle stesse indicati alla previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata, si interpretano nel senso che l'approvazione preventiva dei suddetti strumenti non è obbligatoria nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti, di sostituzione, previa demolizione, di edifici esistenti e di interventi su edifici esistenti qualora tali immobili siano ricompresi in ambiti edificati e urbanizzati, che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dal ricordato articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942.

Secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2013, l'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 380 del 2001 si interpreta nel senso che rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di totale o parziale demolizione e ricostruzione che portino alla realizzazione, all'interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 non più impugnabili ovvero confermati in via definitiva in sede giurisdizionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Si applica, in ogni caso, come previsto al comma 5, la disposizione di cui al successivo comma 8.

Viene previsto altresì, al comma 6, che l'applicazione delle disposizioni in esame non possa comportare limitazione dei diritti dei terzi.

Inoltre, al comma 7, precisa che resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Al comma 8 viene previsto altresì che, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, in relazione alle costruzioni rientranti nella disciplina dell'articolo 41-*quinquies*, sesto comma, della legge n. 1150 del 1942, si applicano esclusivamente alle spese sostenute per interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di edifici per i quali risultino approvati entro il 17 febbraio 2023, nelle forme previste dalla disciplina urbanistica applicabile, anche di livello regionale, i relativi piani attuativi anche mediante piani di lottizzazione convenzionata e risulti comprovata l'avvenuta presentazione entro la data del 29 dicembre 2023, della richiesta del titolo abilitativo legittimante all'esecuzione dei lavori. In tale ipotesi non trova applicazione l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 11 del 2023, recante interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 894, della legge n. 197 del 2022, che proroga al 2023 il superbonus nella misura del 110 per cento, in luogo del 90 per cento, per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 11 del 2023, che prevedono specifiche deroghe al divieto, operante a partire dal 17 febbraio 2023, di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi edilizi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

In relazione a quanto sopra esposto, osserva preliminarmente che la norma di interpretazione autentica al primo periodo del comma 1 fa riferimento al primo comma dell'articolo 41-*quinquies* ma essa sembrerebbe doversi riferire al sesto comma del medesimo articolo sia perché il primo comma dell'articolo 41-*quinquies* risulta abrogato dal 2003 con l'entrata in vigore del nuovo testo unico dell'edilizia, sia perché nel suo contenuto fa riferimento all'approvazione di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che sono appunto previste dal sesto comma.

In generale, osserva che le disposizioni in esame, essendo norme di interpretazione autentica, risultano suscettibili di incidere sull'applicazione di norme vigenti anche in senso retroattivo. Pertanto, al fine di valutare eventuali effetti finanziari derivanti da tale applicazione, appare necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione in merito all'eventuale gettito da sanzioni, scontato nei tendenziali di finanza pubblica, in conseguenza di provvedimenti attinenti ai procedimenti di cui ai commi 1 e 3 ancora impugnabili, ovvero non confermati in via definitiva in sede giurisdizionale, che potrebbero essere vanificati in conseguenza delle disposizioni in esame.

Il Governo dovrebbe fornire inoltre elementi di valutazione in merito agli effetti sul gettito relativi agli oneri di urbanizzazione che potrebbero verificarsi in conseguenza della prosecuzione di attività di costruzione consentite dal presente provvedimento e in precedenza inibite dall'autorità giudiziaria sulla base della disciplina previgente, al netto dei minori importi che potrebbero derivare dal possibile maggior ricorso a titoli abilitativi edilizi semplificati a cui potrebbero essere correlati minori oneri di urbanizzazione; nonché all'idoneità delle disposizioni di cui al comma 8 di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla possibile estensione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente in materia di "superbonus" anche agli edifici di cui trattasi in conseguenza della sopravvenuta conformità di questi ultimi alle prescrizioni di legge.

Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, il rappresentante del

Governo ha rilevato che le norme di interpretazione autentica contenute nel provvedimento in esame non sono suscettibili di determinare una modifica delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, ed ha affermato inoltre che le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 1 consentono di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla eventuale estensione dei benefici fiscali edilizi previsti dalla legislazione vigente agli edifici oggetto delle disposizioni del provvedimento in esame. A tale riguardo, occorre acquisire altresì, dal Governo ulteriori elementi informativi, al fine di valutare la possibile applicazione di benefici fiscali, previsti dalla legislazione vigente, diversi dal "superbonus", anche agli edifici di cui trattasi in conseguenza della sopravvenuta conformità di questi ultimi alle prescrizioni di legge.

Per quanto di competenza, risulta pertanto necessario richiedere al Governo la verifica di tali valutazioni, mediante la predisposizione di una relazione tecnica recante le stime degli effetti finanziari del provvedimento in esame, idonee a comprovarne l'asserita neutralità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di produrre la relazione tecnica aggiornata, che è in via di predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, commi 5 e 6, in relazione al posticipo del termine finale per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa, andrebbe escluso che si determinino effetti sui saldi in relazione ai pagamenti da effettuare differenti da quelli già scontati a legislazione vigente. In merito all'articolo 2, comma 2, riguardo agli elementi di sintesi relativi ai costi connessi all'emissione e alla manutenzione del permesso di soggiorno elettronico, posto che è già stabilito dalla normativa vigente che, in caso di permesso per protezione temporanea, il rilascio avvenga con oneri a carico dell'erario, andrebbero comunque forniti elementi di conferma dei dati stimati dalla relazione tecnica relativi alla platea dei beneficiari nonché in merito al previsto costo unitario di tali documenti da rapportare alle risorse disponibili per farvi fronte. Per quanto concerne il comma 5, riguardo ai profili di copertura, posto che la relazione tecnica assicura che il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso presenta la necessaria disponibilità finanziaria per il 2025, andrebbero, comunque, fornite rassicurazioni sulla congruità delle rimanenti risorse del Fondo a fronte dei fabbisogni attesi per il medesimo anno. Riguardo l'articolo 3, commi 4 e 5, anche se la norma in esame proroga l'applicazione di una disposizione alla cui introduzione non sono stati ascritti effetti finanziari, appare necessario, al fine di escludere effetti onerosi, che il Governo assicuri che nei tendenziali di finanza pubblica non siano stati considerati gli effetti di risparmio correlati alla diminuzione dei canoni di locazione che si sarebbe determinata per effetto del venir meno della vigenza dell'articolo 16-*sexies*, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021. In merito alla disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT, all'interno del quale nel 2021 è stata inserita la società AMCO, andrebbero fornite maggiori informazioni circa i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto di importo pari a 500.000 euro. Circa il comma 6, anche se alla norma originaria e alle sue successive proroghe non erano stati ascritti effetti finanziari, tenuto conto degli effetti di maggior gettito ascritti in sede di introduzione della disciplina sulla fatturazione elettronica, sarebbe opportuno acquisire elementi per verificare la quota parte dei predetti effetti che potrebbe venir meno in considerazione della platea di contribuenti interessata dall'esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica. Per quanto riguarda il comma 14, in relazione alla proroga di cui

alla lettera *a*), ribadisce quanto osservato in sede di analisi della norma originaria circa l'opportunità di chiarimenti sugli eventuali effetti di minor gettito che potrebbero derivare dalla disciplina, nel caso di successiva vendita da parte dei cessionari degli attivi finanziari di cui trattasi, nell'ipotesi in cui il valore di cessione degli stessi sia inferiore al valore iniziale iscritto in bilancio, con conseguente contabilizzazione di minusvalenze. Riguardo, poi, all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, andrebbe fornita conferma dell'attestazione della relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 131 del 2023 secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti in termini di gettito.

Relativamente all'articolo 4, comma 7, lettera *b*), ribadisce quanto già osservato rispetto alla norma (articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 215 del 2023) che ha introdotto la possibilità di stipulare contratti, evidentemente a titolo oneroso, fra gli enti che, senza scopo di lucro e in virtù di convenzioni con i Servizi Sanitari regionali, raccolgono sangue intero, plasma ed emocomponenti, da un lato, e i medici specializzandi, dall'altro, in quanto tale possibilità potrebbe riflettersi, in senso incrementativo, sui rimborsi che i Servizi Sanitari regionali erogano a tali enti per coprire i costi di funzionamento della loro attività. In relazione al comma 8 appare necessario chiarire se la proroga del termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie da parte dei beneficiari dei contributi necessari di ulteriori risorse da destinare a tale finalità per l'anno 2025 nell'ambito del Fondo sanitario nazionale. In merito al comma 11 del medesimo articolo, prendendo atto dei calcoli e delle percentuali applicate dalla relazione tecnica, sarebbe opportuno esplicitare le aliquote considerate nella stima della perdita di gettito ipotizzata in relazione alle citate addizionali. In aggiunta andrebbe fornito un quadro di sintesi del numero delle prestazioni ipotizzate in relazione alle risorse stanziare, distintamente per i medici e per il restante personale del ruolo sanitario, con specifico riferimento all'ambito delle prestazioni specialistiche. In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste per tal strumento dalla normativa vigente. Segnala che l'impiego per le finalità in esame prefigura una dequalificazione delle risorse scontate dai tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente, trattandosi di capitolo classificato in conto capitale. In riferimento all'articolo 5, comma 4, per i profili di copertura, rilevato che sul capitolo indicato dalla relazione tecnica sono appostate risorse per 14,8 milioni di euro per il 2025 e 19,2 milioni di euro per il 2026, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'assenza di pregiudizi per le altre finalità del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 25. Riguardo all'articolo 6, comma 1, andrebbe confermato che la proroga per l'anno in corso dell'utilizzo delle risorse disponibili a valere sulle contabilità delle Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale non determini alterazioni nei tendenziali di finanza pubblica. Circa i commi 2 e 3, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (R.G.S.). Per quanto concerne l'articolo 7, comma 1, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi circa l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica, atteso che la proroga della durata dei contratti di locazione viene disposta ai medesimi termini e condizioni senza dunque la possibilità di pervenire a condizioni economicamente più favorevoli per la finanza pubblica. In relazione all'articolo 8, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, poiché gli effetti indotti di carattere tributario e contributivo, pur se in linea con quelli riportati dalla relazione tecnica annessa al decreto-legge n. 14 del 2022, appaiono in proporzione minori rispetto a quelli usualmente considerati, andrebbero forniti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. Per i profili di copertura, posto che la relazione tecnica conferma la disponibilità del fondo di parte corrente utilizzato dalla norma, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse, a fronte di interventi di spesa già programmati, a carico del medesimo accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri utilizzato. In merito all'articolo 9, commi 3 e 4, in relazione al riconoscimento di distacchi e permessi retribuiti, andrebbe fornita un'integrazione della relazione tecnica recante la quantificazione degli oneri previsti per le mensilità

gennaio-aprile 2025, analogamente a quanto a suo tempo quantificato dal decreto-legge n. 61/2024, tenuto conto degli assetti organici vigenti. Per i profili di copertura, andrebbe chiarito quali siano le risorse disponibili per farvi fronte. Riguardo l'articolo 10, commi da 4 a 6, andrebbero forniti i dati relativi ai fabbisogni di personale di magistratura e amministrativo necessario per il funzionamento delle sedi distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio considerato che la relazione tecnica prevede che potrà provvedersi attraverso l'utilizzo del personale già in servizio presso le predette sedi, nei limiti delle attuali dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto concerne l'articolo 20, comma 1, con riguardo all'estensione di efficacia del d.P.C.m. del 28 marzo 2022, fa presente che lo stesso d.P.C.m. aveva quantificato, in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, oneri pari a complessivi euro 2.427.740 per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Sarebbe, pertanto, utile chiarire se la prosecuzione possa avvenire nell'ambito delle risorse stanziato o se siano necessarie ulteriori somme. In merito alla lettera a) del comma 2, andrebbero acquisiti ulteriori elementi informativi atteso che la norma prevede espressamente la corresponsione di un contributo *una tantum* ai rifugiati a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica. A tale proposito l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1123 del 29 dicembre 2024 prevede un contributo di 250 euro a persona *una tantum*, con copertura a valere sulle medesime risorse. Andrebbero, pertanto, illustrati i dati, i parametri e le ipotesi da considerarsi per la stima della spesa riferibile al nuovo onere, al fine di poter effettuare una valutazione del grado di effettiva adeguatezza delle risorse già previste dalla legislazione vigente. Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del servizio del bilancio n. 217.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(991) GASPARRI. - Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il **PRESIDENTE** chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(838) LISEI e altri. - Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il **PRESIDENTE** chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1055) Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 20 novembre.

Il **PRESIDENTE** chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1081) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 30 luglio.

Il **PRESIDENTE** chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di dare riscontro al sollecito della Commissione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN ed altri - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 gennaio.

Il **PRESIDENTE** chiede alla rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di risposta e se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 16 ottobre 2024.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta, risultando tuttora in corso approfondimenti istruttori finalizzati alla predisposizione della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.2.2. 5^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 344(pom.) dell'11/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2025

344^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore [14,40](#).

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1351\)](#) Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21

(Parere alla 6^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) chiede al Governo di indicare gli aspetti salienti della delega.

Il sottosegretario FRENI rappresenta che il disegno di legge posticipa di un anno il termine per l'esercizio della delega di cui alla legge n. 21 del 2004 per il riordino del testo unico della finanza, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Vengono inoltre introdotti nuovi criteri di delega relativi, tra l'altro, al riordino del regime sanzionatorio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

[\(1340\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 febbraio

Il sottosegretario FRENI deposita una nota contenente elementi di risposta ai quesiti posti dal relatore, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il relatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione agli articoli da 11 a 17 dell'Accordo, concernenti la materia pensionistica, viene confermato che la relazione tecnica non ha tenuto conto degli effetti derivanti dalle disposizioni derogatorie alla legge n. 214 del 2011, compresa la possibilità di usufruire della cosiddetta "quota 100", in quanto la collettività considerata non risulta interessata da tali possibilità, essendo stata prevista l'entrata in vigore della convenzione a partire dal 1° gennaio 2025; per quanto riguarda i valori di cui alle tavole 2.1 e 2.2 della relazione tecnica, con riferimento all'anno considerato, ossia il 2020, viene rappresentato che le statistiche più recenti non sono dissimili da quelle precedenti e pertanto viene confermata l'attendibilità delle stime già proposte; ad integrazione dei dati forniti nella relazione tecnica, vengono riportate due tabelle, contenenti maggiori elementi di dettaglio sulla platea considerata, recanti rispettivamente la distribuzione per classe d'età dei cittadini albanesi che hanno versato contributi all'INPS nel corso degli anni, con l'indicazione dell'anzianità media in Italia e in

Albania in settimane, nonché la distribuzione per sesso e classe d'età dei cittadini albanesi che hanno versato contributi all'INPS nel 2020 in settimane; viene confermato che nella relazione tecnica non si è tenuto conto di un'eventuale effetto incentivante derivante dalle disposizioni rispetto all'opzione di raggiungere l'Italia anche in tarda età per completare la propria carriera lavorativa, in quanto si ritiene che il numero di persone eventualmente interessate possa essere compensato da coloro che, proprio in virtù dell'applicazione della nuova norma, potrebbero avere interesse ad anticipare il rientro al proprio Paese di origine completando in tale luogo la propria carriera lavorativa; viene inoltre ribadito che nella relazione tecnica è riportato lo sviluppo degli oneri a partire dall'anno 2025: nel primo anno di proiezione, in assenza dell'Accordo, risulta un importo medio annuo della pensione pari a 11.610 euro per 3.042 beneficiari e un importo medio annuo relativo alla rendita di cui alla legge n. 189 del 2002, pari a circa 2.548 euro per 1.685 beneficiari; in presenza dell'Accordo, sempre nel primo anno di proiezione degli oneri, tali importi risultano rispettivamente pari a 10.320 euro e 1.874 euro e il numero previsto dei beneficiari pari a 4.749 e 1.365. In seguito all'attivazione della convenzione, aumenta il numero dei beneficiari di pensione e diminuisce l'importo medio annuo, mentre per la rendita di cui alla legge n. 189 del 2002 diminuisce sia l'importo medio che il numero di beneficiari: il differenziale tra questi oneri dà luogo a maggiori oneri quantificabili, per il primo anno, a 12 milioni di euro; viene infine confermato che dal 2032 la platea può considerarsi a regime, con costi anch'essi a regime, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata all'unanimità.

(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 febbraio.

Il sottosegretario FRENI, dando riscontro agli elementi di chiarimento richiesti, segnala preliminarmente che il passaggio della relazione tecnica si intende riferito al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 19 del 2024, incrementando le risorse a disposizione della gestione commissariale.

A chiarimento di quanto indicato nella relazione tecnica, precisa che il saldo di conto corrente del patrimonio destinato al 31 dicembre 2024 tiene già conto del prelievo dei 150 milioni effettuato in attuazione dell'articolo 39 comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2024 e del prelievo degli ulteriori 150 milioni effettuato in attuazione dell'articolo 13 comma 1 del decreto legge n. 63 del 2024.

Fa presente che la disposizione in esame interviene incrementando di ulteriori 250 milioni di euro le somme oggetto della seconda autorizzazione e che il prelievo ulteriore è dunque da detrarre dal saldo di 405.179.121 euro, indicato nella relazione tecnica.

Conferma infine che le conseguenze della disposizione e, dunque, il prelievo ulteriore di risorse destinate alle opere di bonifica ambientale e decontaminazione, non pregiudicano gli impegni adottati e da adottare nel corso del 2025 dal gestore del patrimonio.

Il relatore **GELMETTI** (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che: viene preliminarmente rappresentato che la relazione tecnica si riferisce al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, dal momento che l'articolo 1 del decreto-legge in esame incide esclusivamente su quest'ultimo, incrementando le risorse a disposizione della gestione commissariale; a chiarimento di quanto indicato nella relazione tecnica, viene precisato che il saldo di conto corrente del patrimonio destinato al 31 dicembre 2024 (pari a euro 405.179.121) tiene già conto sia del prelievo dei 150 milioni effettuato in attuazione dell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024 (prima autorizzazione legislativa) sia del prelievo degli ulteriori 150 milioni effettuato in attuazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024 (seconda autorizzazione legislativa). La disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame interviene incrementando

di ulteriori 250 milioni le somme oggetto della seconda autorizzazione: il prelievo ulteriore di 250 milioni di euro è dunque da detrarre dal saldo di euro 405.179.121; viene confermato che le conseguenze della disposizione in esame e, dunque, il prelievo ulteriore di risorse destinate alle opere di bonifica ambientale e decontaminazione non pregiudicano gli impegni adottati e da adottare nel corso 2025 dal gestore del patrimonio, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo". Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

(1309) Deputato MATTIA e altri. - Disposizioni di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 gennaio.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo". Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori e con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

(647) RUSSO e altri. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico. Tra i principi e criteri direttivi, la lettera *a*) prevede di individuare, d'intesa con le Regioni, un livello minimo e uniforme sul territorio nazionale di servizi integrati per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico. Alla lettera *b*), prevede di istituire appositi corsi di laurea triennale di idoneità al lavoro per le persone con disturbi dello spettro autistico, prevedendone una diffusione uniforme sul territorio nazionale. La lettera *c*) prevede il coinvolgimento degli atenei e delle agenzie di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. La lettera *d*) prevede di individuare efficaci misure di carattere economico per sostenere, in misura parziale o totale, anche a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, le spese affrontate dalle aziende per l'assunzione di persone con disturbi dello spettro autistico, con contratti di lavoro di almeno venti ore settimanali, e del relativo personale specializzato di supporto, in qualità di tutor aziendali. L'articolo 3, al fine di agevolare l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, di età non inferiore a diciotto anni, prevede la predisposizione di programmi personalizzati che individuino l'insieme degli interventi da attuare. Viene previsto altresì che gli interventi indicati nel programma personalizzato, siano attuati da soggetti istituzionali e da enti pubblici e privati, previa selezione con procedure ad evidenza pubblica, con le risorse di cui all'articolo 6 del disegno di legge in esame. All'articolo 4 viene previsto che il programma personalizzato di cui all'articolo 3, venga redatto da un'Unità valutativa multimediale sull'autismo (UVMA), istituita presso ciascuna azienda di servizi alla persona (ASP), composta da un medico specialista, uno psicologo e un assistente sociale, con requisiti curriculari ed esperienza documentata nei disturbi dello spettro autistico. Il programma personalizzato sarà sottoscritto dai componenti dell'UVMA e condiviso con il genitore o con l'esercente la responsabilità genitoriale della persona interessata. 2. L'UVMA, previa valutazione del soggetto, definisce gli interventi per l'acquisizione delle competenze essenziali, sociali e tecniche di cui all'allegato A annesso al disegno di legge in esame, mentre con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i requisiti dei componenti dell'UVMA. L'articolo 6 dispone l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo

per l'inserimento lavorativo dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Viene disposto quindi che agli oneri per l'istituzione del Fondo suddetto si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

In considerazione di quanto sopra esposto, per verificare la corretta quantificazione degli oneri determinati dal provvedimento in esame e la congruità della relativa copertura, appare necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, debitamente verificata.

Il sottosegretario FRENI concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1374) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, per i profili di quantificazione, tenuto conto che l'adozione del Piano per la cultura, con uno o più decreti ministeriali, dovrà avvenire nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, che sarebbe opportuno indicare puntualmente le risorse non vincolate da fattori legislativi che potrebbero essere destinate allo stesso Piano. Per quanto concerne il comma 2-bis, introdotto presso la Camera dei deputati, che istituisce presso l'Ufficio di gabinetto del Ministro della cultura una posizione dirigenziale di livello generale dedicata all'attuazione degli interventi previsti ai commi 1 e 2, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del medesimo Ministero andrebbe fornita una relazione tecnica con l'illustrazione dei dati e dei parametri utilizzati per la quantificazione. L'articolo 2 reca un'autorizzazione di spesa, determinata come limite massimo, ai fini della istituzione della struttura di missione a cui è assegnato il compito di curare iniziative di cooperazione culturale con i paesi dell'Africa e del Mediterraneo allargato. Pur considerando che la relazione tecnica fornisce il quadro dettagliato dei dati e parametri considerati nella quantificazione degli oneri di spesa, va evidenziato che la definizione degli oneri complessivi è calibrata sulla stima dei soli fabbisogni relativi alle risorse umane da assegnare alla unità di missione. Non vi sono invece indicazioni sulle spese di funzionamento né sulla loro sostenibilità a carico delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente per il Ministero della cultura, con particolare riferimento alle esigenze di supporto linguistico e di interpretariato e ai rimborsi e ai trattamenti economici previsti per le spese di missione. Sul punto, pur considerando le rassicurazioni acquisite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, andrebbero fornite stime delle predette spese, da raffrontare con le dotazioni dell'Ufficio di gabinetto e della Direzione generale affari europei e internazionali già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente. Quanto allo scrutinio degli oneri retributivi riguardanti la dotazione organica prevista per la struttura di missione, risulta in linea di massima verificata la piena prudenzialità dei dati esposti. Tuttavia, in relazione al dato retributivo relativo ai 5 funzionari riportato dalla relazione tecnica, andrebbe chiarito se siano stati computati gli incrementi contrattuali riconosciuti per il triennio 2022-2024 (5,78 per cento), analogamente a quanto riportato in relazione alle posizioni dirigenziali. In merito all'articolo 10, comma 3-bis, che, per la valorizzazione del Memoriale della Shoah di Milano, prevede una autorizzazione di spesa a decorrere dal 2025 a cui si provvede anche mediante la riduzione del Fondo per gli interventi del Ministero della cultura (lettera a)), andrebbero fornite conferme riguardo alle disponibilità esistenti a valere su tali stanziamenti, nonché riguardo all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali interventi di spesa già programmati dalle medesime amministrazioni. Quanto al comma 4-ter, che dispone la copertura degli oneri di cui al comma 4-bis, andrebbero fornite conferme in merito all'esistenza delle relative disponibilità a valere sulla dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili per le annualità 2025-2027, nonché in merito all'adeguatezza dei relativi stanziamenti a fronte dei fabbisogni previsti per le medesime annualità. Per quanto riguarda l'articolo 11, comma 01, che prevede che i proventi

derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, limitatamente alla quota utilizzata a copertura degli oneri relativi all'autorizzazione di spesa destinata al personale non dirigenziale del Ministero della cultura, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, non debbano essere più automaticamente ridotti in termini di competenza e di cassa, andrebbe chiarito se la disposizione sia suscettibile di determinare minori risparmi di spesa rispetto a quelli da ritenersi già scontati dai tendenziali redatti ai sensi della legislazione vigente. Con riferimento ai rilievi sopra formulati e secondo quanto previsto dalla normativa contabile, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla relativa nota del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio è ulteriormente convocata oggi, alle ore 17.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=58698

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 282 del 06/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

282a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 6 MARZO 2025

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,03).

Si dia lettura del processo verbale.

LOMBARDO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni (ore 10,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione [3-01691](#) sugli effetti negativi dei provvedimenti di dimensionamento scolastico e la carenza di dirigenti.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

FRASSINETTI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordo che la riforma del dimensionamento scolastico discende da una puntuale indicazione del PNRR, mirante ad adeguare la rete scolastica all'andamento anagrafico della popolazione studentesca. L'attuazione di questa riforma costituisce, dunque, un obbligo specifico dello Stato italiano cui è ricondotta l'erogazione delle risorse PNRR.

La riforma ha l'obiettivo di collegare la distribuzione delle istituzioni scolastiche a livello regionale con l'andamento della natalità. Si ricorda, infatti, che la precedente disciplina individuava il numero delle istituzioni scolastiche sulla base di un rapporto col numero degli alunni, indicati con dei valori soglia predeterminati. Le altre scuole cosiddette sottodimensionate venivano invece assegnate in reggenza.

Proprio al fine di superare l'utilizzo patologico delle reggenze, peraltro fortemente aggravato da un provvedimento del ministro Azzolina - mi riferisco al comma 978 della legge 30 dicembre 2020, n.

178, che aveva consentito l'istituzione di scuole con parametri ancora più bassi, 500 e 300 alunni, in via temporanea e senza al contempo aumentare la dotazione organica - il nuovo sistema organizzativo introdotto dalla riforma non prevede alcun parametro dimensionale e, lungi dal determinare la chiusura di plessi scolastici, tende ad assicurare una migliore programmazione pluriennale della rete scolastica, riducendo il fenomeno patologico delle reggenze.

La misura del PNRR ha introdotto, dunque, un parametro oggettivo, vale a dire la popolazione studentesca regionale, sulla base del quale viene definito il numero di scuole per Regione, la cui dislocazione sul territorio è interamente rimessa all'autonomia regionale che, a tale scopo, non è vincolata ad alcun parametro predeterminato a livello statale. Con questa impostazione, dunque, è stato valorizzato il ruolo delle Regioni nella dislocazione delle autonomie scolastiche sul territorio, a tutela proprio di quelle marginalità e di quei divari sociali e territoriali evocati dalla presente interrogazione. Con l'introduzione della riforma, l'amministrazione è ora in grado di programmare meglio il piano assunzionale dei dirigenti scolastici, così da permettere la riduzione progressiva delle reggenze, contribuendo a un indubbio miglioramento dell'efficienza amministrativa e gestionale del sistema scolastico. Il Governo, peraltro, è stato ben consapevole delle difficoltà incontrate da talune Regioni e a tal fine ha accompagnato con interventi legislativi *ad hoc* l'attuazione graduale della riforma, senza che ne potessero derivare pregiudizi in ordine al raggiungimento degli obiettivi finali della stessa, concordati con la Commissione europea. E così, sia in occasione dell'anno scolastico 2024-2025, sia del prossimo 2025-2026, il Ministero è intervenuto con risorse proprie, pari a circa 25 milioni di euro, per consentire alle Regioni che avessero riscontrato le maggiori difficoltà nell'attuazione della riforma di attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche rispetto a quelle previste dal piano di dimensionamento. Allo stesso tempo, abbiamo inserito anche ulteriori misure di accompagnamento alle Regioni nel processo di dimensionamento, sempre coperte con risorse statali, quali la possibilità di istituire classi anche senza il requisito del numero minimo di studenti, la salvaguardia del contingente ATA per l'anno scolastico 2025-2026 e la nomina di un docente con funzioni vicarie del dirigente scolastico sulle scuole oggetto di dimensionamento.

In questo quadro, sono anche lieta di far presente che il nuovo meccanismo di programmazione degli organici, reso più stabile per effetto della riforma del dimensionamento, ha consentito in due anni di espletare due procedure concorsuali per dirigenti scolastici che hanno portato, per questo primo anno, all'assunzione di 563 dirigenti scolastici e che, nel prossimo anno, porteranno all'assunzione di 587 dirigenti scolastici, saturando di fatto l'organico di questa importante figura.

Da ultimo, voglio comunque dare rassicurazione che, proprio come auspicato dalla senatrice interrogante, il Ministero ha già avviato un primo confronto con il rappresentante della competente commissione della Conferenza delle Regioni, in modo da valutare insieme i possibili ulteriori accorgimenti da apportare in occasione dell'aggiornamento del piano di dimensionamento per il terzo e ultimo anno di applicazione della riforma PNRR.

[FLORIDIA Barbara](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Barbara (M5S). Signor Presidente, ringrazio la Sottosegretaria. La senatrice Castellone, io e tutta la Commissione cultura e istruzione ci siamo posti questa domanda perché l'assunzione di dirigenti è fondamentale.

Mi sembra di capire, dalla sua risposta, che in realtà inizierete in futuro questa interlocuzione, vedrete e farete. Ma diciamoci una cosa da donne di scuola, Sottosegretaria: il dimensionamento è una norma fallimentare e non rievochi ciò che ha fatto la ministra Azzolina, perché nel Governo Conte II avevamo appunto - come ha detto lei - limitato il numero degli alunni per scuola perché - come sa - non conta il numero dei ragazzi, ma conta dove i ragazzi abitano e dove devono frequentare la scuola. Quindi, se anche in un paesino, in una provincia, in una periferia ci sono pochi ragazzi, la scuola, che è lo Stato, lì deve restare aperta e con il dimensionamento non resterà aperta a lungo, perché servono dirigenti e non reggenze per far funzionare la scuola. Per far funzionare la scuola servono direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e non facenti funzioni: non basta un insegnante. Anche io ho fatto l'insegnante vicaria che sostituisce la dirigente e non è la stessa cosa.

Siamo davanti - e ci dispiace dirlo, ma è così, è palese e drammatico - al più grande disinvestimento sulla scuola pubblica. E questo è gravissimo per tutta la popolazione e per tutte le famiglie. State arrecando alla scuola un danno incredibile e lei lo sa. La Meloni non parla mai di scuola e di investimenti nella scuola. Questo sta davvero mettendo in difficoltà e in ginocchio un Paese. Avete tagliato nell'ultima legge di bilancio 8.000 unità. In che cosa volete investire se non nella scuola?

Il dimensionamento non funziona, perché le scuole devono restare aperte sotto le case dei ragazzi, non a chilometri di distanza, e un dirigente non può gestire tre scuole, anche considerato che spesso ogni istituto ha più plessi. Lei è stata mai a scuola? Io ci sono stata vent'anni: so esattamente come funziona e il fatto di non investire, questo dimensionamento e il taglio delle unità stanno facendo chiudere le nostre scuole, mentre tutto ciò sta permettendo a tutte le scuole private di fiorire, anche perché avete investito nelle scuole private. Preferite mettere risorse nelle scuole private.

Questo per il MoVimento 5 Stelle è sbagliato e, quindi, la sua risposta non ci soddisfa affatto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione [3-00546](#) sulla realizzazione di una discarica nel Comune di Petriano, in provincia di Pesaro e Urbino.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Siracusano, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, ringrazio il senatore Verducci per il quesito posto, in merito al quale giova premettere che il progetto in questione prevede la realizzazione della nuova discarica di Petriano in località Ponte Armellina (Riceci), in provincia di Pesaro Urbino, in variante del vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti. L'intervento rientra nell'ambito delle discariche di rifiuti urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 100.000 metri cubi, da doversi autorizzare ai sensi dell'articolo 67 della legge della Regione Marche n. 11 del 2019 e dell'articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si rappresenta che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi della normativa vigente, non ha alcuna competenza nel procedimento in questione, né a livello amministrativo, né a livello pianificatorio o programmatico.

Con riferimento alla procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, sentiti gli enti territoriali interessati, risulta che, a seguito dell'istanza di avvio del procedimento presentata dalla ditta Aurora SrL alla Provincia di Pesaro e Urbino in data 6 febbraio 2023, la relativa documentazione è stata pubblicata sul sito *web* istituzionale dal 20 aprile al 20 maggio 2023, al fine di acquisire le eventuali osservazioni dei cittadini e degli enti interessati.

Successivamente, nelle date 16 giugno 2023 e 10 agosto 2023, la Provincia, tenuto conto delle osservazioni formulate dagli enti coinvolti e dall'ANAS, ha chiesto all'impresa di integrare la documentazione. L'impresa ha quindi trasmesso gli ulteriori elementi richiesti, poi ulteriormente integrati con gli esiti del piano di indagini svolte nel termine del 16 luglio 2024 sull'area interessata, attraverso una specifica strumentazione geotecnica per il monitoraggio della zona e di quelle contermini, nonché effettuando letture strumentali protrattesi per quattro mesi.

Pertanto, a far data dal 19 gennaio 2024, la Provincia ha avviato una prima consultazione pubblica in merito alla documentazione integrativa e una seconda a seguito degli esiti delle indagini geotecniche.

Nelle more delle predette indagini risulta essere stata svolta, nel mese di marzo 2024, la Conferenza dei servizi istruttoria, volta a una prima preliminare valutazione della documentazione prodotta dall'impresa e delle osservazioni pervenute, nonché alla rilevazione dei principali profili di criticità correlati alla realizzazione dell'impianto, anche con riguardo ai profili localizzativi riguardanti le distanze dal centro abitato.

In seguito, il 6 agosto 2024, si è svolta la prima riunione della Conferenza dei servizi decisoria sugli esiti del monitoraggio effettuato sull'area e della seconda consultazione pubblica, nell'ambito della quale è stato illustrato il contributo fornito dal genio civile Marche Nord, in relazione agli aspetti geologici, geomorfologici, ideologici, idraulici e alla componente forestale del progetto in questione e alle opere connesse in variante al PRGR (Programma regionale di gestione dei rifiuti).

In data 19 settembre 2024 risulta essersi svolta la seconda e conclusiva riunione della Conferenza dei

servizi decisoria. La Provincia riferisce che tutti gli enti presenti hanno concorso direttamente alla formazione della determinazione conclusiva della Conferenza medesima. Più nel dettaglio, la Provincia ha espresso valutazione negativa di impatto ambientale e diniego dell'autorizzazione integrata ambientale.

Infine, con determina dirigenziale del 15 ottobre 2024, è stata formalizzata la conclusione della Conferenza dei servizi decisoria con esito negativo ed è stato assunto il diniego al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale. La società Aurora, avverso il provvedimento di diniego in esito alla citata Conferenza dei servizi, ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale per le Marche contro la provincia di Pesaro-Urbino.

Atteso quanto sopra esposto e ferme le questioni giudiziali, sarà cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in uno spirito di leale collaborazione con le amministrazioni interessate e competenti, mantenere la più doverosa attenzione sul tema.

[*VERDUCCI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD-IDP). Signora Presidente, voglio ringraziare la Sottosegretaria per la risposta, anche se non posso e non possiamo essere soddisfatti. Lei qui ha voluto evidenziare il disimpegno da parte del Governo su questo tema. Tra l'altro, Sottosegretaria, come lei sa perfettamente, il Governo risponde oggi ad un'interrogazione che abbiamo depositato due anni fa; la tempestività in questa vicenda è decisiva. Una tempestività che, con tutta evidenza, il Governo non ha avuto e oggi si rimarca una distanza da un tema che invece è urgente e non riguarda solo le popolazioni interessate, ma anche il Governo.

Noi in tutto questo tempo abbiamo continuato a dare voce alle istanze della popolazione di Urbino e di tutta l'area ampia della vallata del fiume Foglia che chiedono di fermare quello che sarebbe uno scempio inaccettabile, la costruzione cioè di una discarica che è assolutamente incompatibile con la natura del luogo e con la qualità della vita. Un progetto di discarica, come lei ha detto, che prevede per venticinque anni - un tempo enorme, che potrebbe essere ulteriormente prolungato - 200.000 tonnellate di rifiuti all'anno, stoccate in un sito gigantesco di 268.000 metri quadrati. Presidente, vorrebbero che questo avvenisse in un ecosistema che, per interesse naturalistico e paesaggistico, è tra i più importanti non solo delle Marche, ma del mondo: è il paesaggio collinare simbolo della pittura del Rinascimento, quello che vediamo ritratto nei dipinti di Raffaello e di Piero della Francesca. Un paesaggio che è simbolo della bellezza dell'Italia e che ha contribuito al riconoscimento internazionale della città di Urbino come sito UNESCO, patrimonio della umanità.

Presidente, noi contrastiamo un'iniziativa che consideriamo speculativa, che avrebbe un impatto devastante su un territorio dove è nato in questi anni il distretto biologico più grande d'Italia, dove c'è una produzione casearia DOP che è diventata un'eccellenza della filiera agroalimentare nazionale, dove c'è un'economia solida cresciuta reinventandosi intorno ad un'agricoltura sostenibile e di qualità.

Stiamo facendo questa battaglia insieme alle associazioni del territorio, sulla spinta dei consiglieri comunali di opposizione del Comune di Urbino, a fronte invece di una pazzesca inerzia dell'amministrazione stessa del Comune nel dare seguito all'apposizione del vincolo su un *iter* che non ha avuto alcun coinvolgimento della cittadinanza, che è in violazione della direttiva europea del 1998 e - come lei ha detto - delle ripetute delibere degli enti locali.

Per tali ragioni, Sottosegretaria, chiediamo da due anni il pronunciamento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica affinché esso si esprima e non continui, come anche oggi sta facendo, a girarsi dall'altra parte. Siamo in attesa dal dicembre del 2023 che la giunta regionale apponga finalmente il vincolo paesaggistico. C'è stato invece e c'è tuttora un ritardo inaccettabile che ha impedito che questa speculazione venisse bloccata immediatamente, come doveva essere.

Chiediamo che il vincolo dalla Regione venga posto subito, non la prossima estate come è stato annunciato, perché questo ritardo può alimentare contenziosi giudiziari e amministrativi (come quelli che sono in atto) rischiosi per il territorio. Signora Presidente, se questa discarica andasse avanti, come vogliono molti interessi - anche opachi - un intero territorio, il suo paesaggio, la sua fisionomia, la sua identità, verrebbero compromessi. Sarebbe un enorme danno morale e materiale, con un contraccolpo

economico negativo per il turismo, per le attività legate all'agricoltura e all'allevamento, con il deprezzamento di valore dell'intera area. Sarebbe un rischio anche per la salute, per l'ambiente, per la qualità dell'aria, dell'acqua, delle falde di sottosuolo; un rischio di inquinamento e di malattie tra la popolazione. Per questo la nostra battaglia andrà avanti: per Riceci - Urbino - e ovunque in Italia, per il rispetto assoluto di regole e vincoli a tutela della popolazione, per impedire speculazioni ingannevoli che pregiudicano il futuro delle nuove generazioni e di interi territori. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Segue l'interrogazione [3-01404](#) sul transito di alcuni comandi dallo Stato maggiore dell'Esercito al comando delle forze operative terrestri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Siracusano, d'intesa con il Ministero della difesa ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

[SIRACUSANO](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, vorrei in premessa rassicurare i senatori interroganti rispetto al costante impegno della Difesa nel processo di trasformazione volto a garantire lo sviluppo delle capacità necessarie ad assicurare l'assolvimento delle missioni assegnate.

In tale contesto, a far data dal 1° maggio 2024, è stato disposto il transito del comando forze operative Nord, del comando forze operative Sud, del comando truppe alpine e del comando delle forze operative di supporto (cosiddetti comandi intermedi) dalle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore dell'Esercito alle dipendenze del comandante del comando forze operative terrestri (Comfoter), consentendo in tal modo di ottenere una struttura di vertice più rispondente all'esigenza di unicità di comando per l'area operativa dell'Esercito. La Forza armata ha inoltre provveduto ad allineare la linea di comando per l'area operativa e territoriale, consentendo una gestione unitaria e permettendo una completa direzione da parte di Comfoter dei propri assetti e risorse con risvolti positivi, ad esempio sugli aspetti connessi alla preparazione delle unità di prossimo impiego dei teatri operativi.

Contrariamente a quanto evidenziato dall'interrogante, specifico che, nell'ambito del citato transito, non è stato operato alcun provvedimento di razionalizzazione che abbia comportato un ridimensionamento dei volumi organici dei cosiddetti comandi intermedi dell'Esercito. Evidenzio inoltre che fino al 2016, anno di costituzione di Comfoter in Roma, i già citati comandi, fra cui il comando truppe alpine, seppur di rango corpo d'armata, erano posti alle dipendenze del comando delle forze operative terrestri, allora in Verona, anch'esso di rango corpo d'armata.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signora Presidente, mentre apprezziamo il passaggio sul tema che non verranno fatte operazioni di ridimensionamento sull'organico, rimaniamo comunque perplessi e non condividiamo il trasferimento sotto Comfoter. Questo per il semplice motivo che il fatto di dipendere direttamente dal Capo di Stato maggiore dà uno *status* diverso e riconosce un'importanza a un Corpo, quello degli alpini, che è stato fondamentale per quella parte di territorio, per Bolzano, per l'Alto Adige. Esso, inoltre, non rappresenta solo un corpo militare, ma è un pezzo d'identità di quel territorio e ha sempre garantito relazioni culturali e sociali, come dimostrano le manifestazioni, le marce, le celebrazioni. È un tutt'uno: sono considerati una parte di quel territorio. A quelle latitudini servono comunque un investimento sempre maggiore, un'attenzione soprattutto per la comunità italiana.

Il rischio è che passi il messaggio di una minore attenzione e questo comunque viene percepito - lo è, di fatto - come un declassamento. Mi riferisco al fatto di non essere più alle dipendenze dello Stato maggiore, ma di essere inseriti all'interno del comando delle forze operative terrestri.

Quindi, se da una parte ci soddisfa la risposta in termini di organico; dall'altra parte c'è quello che forse per noi è l'aspetto più importante, perché non è un tema tecnico-giuridico. Capisco e comprendo alcune delle motivazioni tecniche che la Sottosegretaria ci ha avanzato, ma qui c'è un tema politico: un investimento su un Corpo che fa parte dell'identità del nostro Paese e in particolare di quel territorio, perché ha saputo interpretare i valori di quella terra e ha fatto sì che il modello di convivenza che si è costruito in tutti questi anni avesse proprio negli Alpini uno dei punti fondamentali che ha trasmesso sicurezza e serenità a quella parte di territorio.

Noi pensiamo che sia un errore e speriamo che si possa in futuro tornare indietro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione [3-01302](#) sulla realizzazione della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri a Pisa.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Siracusano, d'intesa con il Ministero della difesa ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ringrazio la senatrice Zambito e la informo che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2022, è stato individuato, quale opera destinata alla difesa nazionale, l'intervento infrastrutturale destinato ad ospitare il Gruppo intervento speciale, il 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti Toscana e il Centro cinofili. Inizialmente la realizzazione di tale infrastruttura era prevista presso l'area di Coltano. Ma, a seguito delle criticità sollevate a livello locale circa l'impatto ambientale dell'opera, prevista su un'area di circa 73 ettari ricadenti all'interno del parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, è stata ravvisata la necessità di avviare un percorso condiviso con enti territoriali e locali per condurre opportuni approfondimenti sulla tematica.

A tal fine il signor Ministro della difesa *pro tempore*, con decreto del 22 maggio 2022, ha istituito uno specifico tavolo operativo interistituzionale finalizzato a rilocalizzare le sedi dei citati reparti dell'Arma dei Carabinieri sul territorio del Comune di Pisa, valutando altresì l'opportunità di inserire il borgo di Coltano nel medesimo progetto attraverso la rigenerazione urbana degli immobili di proprietà pubblica. In tale quadro si sono svolti numerosi confronti, nei quali sono state avanzate ipotesi di soluzione, anche sulla base delle indicazioni fornite dai rappresentanti degli enti territoriali e locali, che inizialmente prevedevano lo sviluppo della nuova base in area CISAM di Pisa oppure in Ospedaletto e, in alternativa, presso il Comune di Pontedera.

A seguito di vari approfondimenti, opposizioni e criticità di varia natura, il sito del CISAM è stato ritenuto quello maggiormente rispondente a tutte le esigenze rappresentate. In particolare, ci si è accordati sul principio della base militare diffusa, che prevede unità operative e di comando all'interno del CISAM, un presidio del reparto biodiversità dei Carabinieri forestali presso alcuni edifici pubblici nel borgo di Coltano e una pista addestrativa per la guida sicura in località Ospedaletto. Tale soluzione presenta vantaggi in termini di costi più contenuti e di una maggiore rapidità realizzativa.

Al riguardo sottolineo che, in data 18 settembre 2023, la comunità del parco, composta dalle Province di Pisa e Lucca e dai Comuni di Pisa, Massarosa, Vecchiano, San Giuliano Terme e Viareggio, ha espresso parere favorevole sull'ipotesi di rigenerazione della base del CISAM. Tale parere è stato riportato nel verbale della riunione del comitato interistituzionale, firmato da tutti i partecipanti. Voglio evidenziare che la Provincia di Pisa, seppur chiamata a partecipare al tavolo, è risultata assente e, solo al termine dei lavori, il Presidente della Provincia ha comunicato di non ritenere condivisibile il modo in cui è stata gestita la trattazione della collocazione della nuova caserma dell'Arma dei carabinieri in area CISAM.

Tuttavia la soluzione individuata prevede, per il soddisfacimento delle esigenze dei Carabinieri, la riqualificazione del solo CISAM mediante linee progettuali con basso impatto ambientale, che vedono la realizzazione di edifici prossimi all'autosufficienza energetica, minor consumo di suolo, riqualificazione di infrastrutture esistenti, iniziative nel settore della biodiversità (con piantumazione di circa 12.000 nuove piante) e opere di compensazione condivise con gli enti locali interessati.

Si stima inoltre che la nuova base assicurerà circa 200 nuovi posti di lavoro a civili dell'area.

Dettaglio, infine, che la progettualità, oltre a prevedere la realizzazione delle strutture necessarie, contempla: la riqualificazione degli immobili in uso alla Marina militare; il completamento dello smantellamento dell'edificio ex reattore utilizzato dalla Difesa; la ristrutturazione degli immobili pubblici nel territorio pisano quale opera di compensazione; infine, l'adozione di iniziative nel settore della biodiversità a vantaggio del parco.

ZAMBITO (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBITO (*PD-IDP*). Signor Presidente, ringrazio la Sottosegretaria che ha chiarito anche in un certo senso l'*iter* che ha portato alle decisioni in questione. Voglio subito affermare che i Carabinieri

paracadutisti Toscana e il Centro cinofili a Pisa sono i benvenuti, ovviamente: non c'è mai stata una contrapposizione del Partito Democratico rispetto alla possibilità che i Carabinieri si insediassero nella nostra città. Siamo abituati ad avere Forze dell'ordine diffuse in tutta la città.

La cosa che ci ha sempre preoccupato riguarda la localizzazione all'interno del parco. Vorrei ricordare - per suo tramite, signor Presidente - alla Sottosegretaria, sperando che lei lo riporti al Ministro competente, che questo parco ricade all'interno della riserva della biosfera dell'UNESCO "Selve costiere di Toscana", e si inserisce nel sito di importanza comunitaria zona speciale di conservazione "Selva pisana" della Rete Natura 2000, in applicazione della direttiva europea 92/43/CEE Habitat, recepita nella normativa nazionale e regionale. Ricordo, inoltre, che esiste la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 37 del 27 marzo 2015, con la quale è stato approvato il piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, d'intesa con il Ministero dei beni culturali, in applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Infine, ricordo che esiste la legge regionale della Toscana istitutiva del parco Migliarino San Rossore e Massaciuccoli (legge n. 61 del 1979). Ho richiamato tutte queste leggi perché la localizzazione all'interno del parco di tali manufatti è in contrasto con tutte queste norme.

Voglio ricordare - ed è questo il problema principale - un altro aspetto: ben venga la riqualificazione della base CISAM, ben venga lo smaltimento del reattore, ben venga la riqualificazione dell'area, e potevamo anche apprezzare la sostituzione edilizia dei manufatti che attualmente sono da ristrutturare. Fin qui ci si poteva arrivare. Il problema è che è saltato del tutto il presupposto: dai disegni che abbiamo potuto apprezzare, che sono semplicemente dei disegni su Google Maps - quindi non abbiamo progetti e non abbiamo visto ancora niente - e da calcoli approssimativi che abbiamo potuto fare attraverso detti disegni, abbiamo visto che la base presso il parco prevede 73 ettari di parco, che sono molti di più di quelli che attualmente occupano i manufatti esistenti. Si passa da 73 ettari che erano previsti a Coltano a 90 ettari previsti presso il CISAM. Questa occupazione viene stimata nell'abbattimento di circa 10.000 alberi di macchia mediterranea.

La mia interrogazione, signora Sottosegretaria, chiedeva se il Ministero fosse disponibile a discutere ulteriormente con la comunità di questo intervento, perché, se si tratta di quello che abbiamo visto nei disegni, sarebbe molto impattante e andrebbe molto oltre l'utilizzo dei manufatti esistenti. E al riguardo tutta la comunità pisana è molto, ma molto preoccupata e crede - crediamo tutti - sia necessario coinvolgerla perché le cose fatte con la forza dall'alto non portano mai fortuna.

Non vorrei che la comunità pisana e tutte le associazioni ambientaliste, se non coinvolte in un percorso di comune condivisione degli obiettivi e dei progetti preliminari, si mettessero contro un progetto che sarebbe letto come un no ai Carabinieri, mentre dovrebbe essere letto come un sì alla tutela della biosfera, del parco e dell'ambiente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Sui lavori del Senato

SIRONI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, mi sembra importante condividere con quest'Assemblea quanto accaduto nella giornata di ieri con riferimento alla norma cosiddetta salva-Milano (disegno di legge n. 1309).

È emerso che - ahimè - ci sono state delle influenze. Quando la norma era ancora al vaglio della Camera pare che il relatore, all'epoca onorevole Foti, e altri esponenti sia della Lega, che di Noi Moderati, Morelli e Lupi, siano entrati in contatto con i dirigenti comunali che erano sotto indagine (e attualmente agli arresti), i quali avrebbero agevolato la bozza del testo dell'emendamento, che poi è diventato parte integrante del provvedimento, che in sostanza era preordinato a disinnescare i procedimenti penali che erano e sono tuttora pendenti.

Questo mi sembra veramente un episodio gravissimo, anche perché i dipendenti comunali sono stati arrestati con capi di imputazione quali la corruzione, il falso, la frode processuale e il traffico di influenze. È stato arrestato colui che per tantissimi anni è stato il dirigente dello Sportello unico dell'edilizia e membro della Commissione paesaggistica, Giovanni Oggioni. Tra l'altro, anche tale

Cerri, sempre membro della Commissione paesaggistica, attualmente è anche membro della Commissione Via-Vas per il Ponte sullo Stretto.

Questo - chiamiamolo così - traffico di influenze deve essere approfondito. Non è possibile che in Parlamento legiferiamo su mandati di indagati e arrestati.

La richiesta è pertanto di un'informativa urgente per capire gli intendimenti sulla prosecuzione dell'*iter* di questa norma, che sembra quantomeno bizzarra, e per contrastare e prevenire fenomeni corruttivi e un tale tipo di disponibilità all'interazione.

Ritengo che si stia violando il diritto e le norme parlamentari e non si stiano rispettando i cittadini. Non è possibile legiferare con l'idea di disinnescare procedimenti penali in corso e su suggerimento degli stessi indagati. Credo che abbiamo raggiunto il culmine. Non è possibile che il Governo non risponda su quello che vuole fare in merito alle sorti del provvedimento in questione e anche per approfondire come si sono verificati e succeduti nel tempo i fatti, quali siano le responsabilità e come si voglia evitare che in questo Parlamento entrino fenomeni corruttivi gravissimi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatrice Sironi, come sa, il provvedimento è in discussione in Commissione ed è quella la sede per approfondire questi profili.

La richiesta di informativa, invece, può essere trattata in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il *question time*.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 15*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Il senatore Fina ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01734](#) sul funzionamento dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, per tre minuti.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, la mia interrogazione sarà molto semplice. Signor Ministro, leggiamo insieme lo statuto dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) sottoposto alla vigilanza del suo Ministero: «L'Ente esercita una serie di competenze legate alla regolazione e al controllo della produzione e dell'allevamento di cani di razza, allo svolgimento di gare canine, nonché alla promozione di studi e ricerche interessanti la cinotecnica e aiuta le iniziative qualificate rivolte allo studio, al controllo, al miglioramento e alla diffusione delle razze canine».

In questo quadro, signor Ministro, per citare un suo predecessore, che c'azzecca aver dato 460.000 euro a Rete 4, cioè a Mediaset, per una trasmissione dell'onorevole Michela Vittoria Brambilla? Se vuole glielo dico, visto che siamo in un'Aula parlamentare, in quest'altro modo: in virtù di quale interpretazione normativa e soprattutto nell'esercizio di quale volontà politica un ente pubblico può trasferire ben 460.000 euro a un privato per la produzione di una trasmissione televisiva?

Sa, Ministro, perché lo chiedo a lei? Perché questo ente, che ha 11,5 milioni di euro di bilancio, lo utilizza sotto la vostra vigilanza; c'è una partecipazione diretta di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura al consiglio direttivo e il collegio sindacale, i cui membri sono nominati in maggioranza dal Ministero dell'agricoltura, controlla i dati di bilancio, verifica la regolarità degli atti amministrativi e in genere sull'andamento dell'amministrazione. Mentre accade questo, come lei sa, le tariffe a carico degli allevatori, a fronte di servizi invariati, sembrerebbero aumentate; parimenti sarebbero aumentati i costi dell'ENCI relativi a rimborsi spese e a favore dei vertici dell'Ente stesso.

PRESIDENTE. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, onorevole Lollobrigida, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

LOLLOBRIGIDA, ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole senatore per aver posto questo settimo quesito delle opposizioni rispetto alla vicenda ENCI. Proverò a chiarire le questioni che l'interrogante pone ulteriormente perché

il Parlamento abbia coscienza e contezza e questo *report*, ovviamente, è uno dei più seri, perché dice la verità, rivolgendosi a un'Assemblea per la quale proviamo grande e profondo rispetto.

Lei, senatore Fina, ha parlato - correttamente - di relazione tra il Ministero dell'agricoltura e l'ENCI, esercitata, però, non in maniera preminente, perché ha un solo rappresentante all'interno del Consiglio direttivo su 15, dei quali 11 sono eletti su base associativa, due cooptati dagli eletti e uno è un rappresentante dall'Associazione italiana allevatori (AIA) e le vicende alle quali fa riferimento, solo per precisare, sono tutte avvenute prima dell'insediamento dell'attuale Governo.

Come già evidenziato anche nelle altre occasioni in cui abbiamo fornito risposte compiute e trasparenti, l'ENCI è un ente di diritto privato, riconosciuto con regio decreto del 13 giugno 1940, n. 1051, dotato di un proprio statuto, che ne regola l'attività, le funzioni e ne specifica lo scopo.

La natura giuridica privata è stata confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa: in particolare il Consiglio di Stato, con sentenza n. 250 del 2016, ha ribadito che l'ENCI conserva la propria identità giuridica privata pur svolgendo funzioni di interesse pubblico, come la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle razze canine. Il potere di vigilanza del Ministero dell'agricoltura - in quella sentenza si specifica - è limitato esclusivamente alla verifica del corretto esercizio, da parte dell'Ente, dell'attività di tenuta dei libri genealogici e dei requisiti anagrafici delle razze canine. La giurisprudenza citata ha chiarito che al Ministero è consentito intervenire in via sostitutiva mediante la nomina di commissari *ad acta* solo nel caso in cui si verificano fatti o eventi che pongano in pericolo la corretta gestione del libro genealogico. Per il resto della sua attività, l'Ente gode di piena autonomia e il Ministero non può - né, mi permetta di dire, deve - interferire con le scelte gestionali, tra le quali naturalmente le decisioni in merito all'impiego di risorse a disposizione, come lei ricordava. Allo stesso modo, saranno eventualmente la magistratura o gli altri organi competenti nei quali crediamo che potranno invece intervenire. L'ENCI non beneficia di contributi pubblici a nessun titolo.

Oggi ha un bilancio particolarmente sano, come lei ricordava. È una rarità trovarci a contestare una gestione virtuosa, o almeno io non lo faccio.

Però voglio aggiungere una cosa che credo per lei sia importante. I fatti avvengono tutti prima del 2022. I membri che sono all'interno del consiglio di amministrazione, nominato dal Ministero, sono stati designati dal precedente Governo, quindi dal mio collega Patuanelli. Anche i revisori dei conti sono stati nominati dal mio collega Patuanelli. Devo dire la verità: con il collega Patuanelli ho avuto sempre un rapporto di rispetto e stima, senza dubbio da parte mia, tanto da farmi pensare che lui abbia agito nella nomina con grande oculatezza e che le persone che sono lì dentro, in piena autonomia, come devono agire i revisori dei conti e il consigliere d'amministrazione, agiscano a tutela della visione che il Ministero ha di correttezza legittima.

Quello che volevo significarle è che noi non solo abbiamo fatto questo, ma abbiamo anche nominato nel 2023 una commissione per verificare la parte che riguarda il Ministero. Di più non possiamo fare: non credo che vogliate mettere in discussione le oculate nomine di allora, visto che facevate parte di quel Governo. Io ero all'opposizione, quindi non sappiamo molto del metodo di scelta delle persone. Certamente quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, la trasparenza dell'ENCI è stata testimoniata dal punto di vista delle mie competenze. Il resto, quello che esula dalle mie competenze, come le cose che ha citato di natura televisiva o programmatica, non spettano in alcun modo a me. Spero che anche le trasmissioni televisive attenzionino la nostra relazione e provino a entrare nel merito, senza fare un grande calderone nel quale, nella confusione, si tendono ad attribuire responsabilità a chi le avrebbe volentieri, ma non le ha.

In questo caso, le assicuro che quello che dovevamo fare sull'ENCI non solo l'abbiamo fatto, ma voglio ribadire che chi lavora nell'ENCI e anche tutto il mondo della gestione del settore lavora con alta qualità e alto profilo da quello che vedo e da quello che posso verificare nella mia azione quotidiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Fina, per due minuti.

[FINA](#) (PD-IDP). Signor Ministro, la stupirò: io sono sia insoddisfatto che soddisfatto della sua risposta.

Insoddisfatto se penso al Paese, perché chi ha visto la trasmissione «Report» e chi ci segue adesso, si è

fatto una semplice domanda che ripeto: è normale che queste risorse che andrebbero spese per ben altri scopi, 460.000 euro, siano state date all'ex onorevole Michela Vittoria Brambilla e a Rete 4? La risposta doveva essere altrettanto semplice: no. Invece, lei ha risposto non c'ero e se c'ero non ho visto e che comunque il potere di vigilanza dovrebbe averlo, secondo una curiosa teoria, l'ex Ministro e non chi amministra adesso. Vede, i soldi pubblici vanno usati per il bene pubblico e non per foraggiare gli amici.

Sono anche soddisfatto, perché - parliamoci chiaro - lei è il migliore amico dell'opposizione. Lei generosamente fa metà del nostro lavoro, perché ci aiuta a dire che cosa non siamo e che cosa non vogliamo. Lei è un produttore seriale di perle di saggezza, lo dico con rispetto: dalla sostituzione etnica ai poveri che mangiano meglio, dall'invenzione di passi biblici ai cibi sintetici che alterano il DNA, dai cambiamenti climatici che fanno bene all'agricoltura, mentre l'acqua fa male alla salute, fino all'esigenza diffusa e popolare di abbassare l'IVA sulle ostriche. Mica sanità, salari da fame, economia che arretra, costo dell'energia e beni alimentari che sono alle stelle.

Volete intervenire sull'IVA? Ci sono 66.000 operatori medici veterinari, 60 milioni di animali di affezione, un settore che vale un miliardo: abbassate l'IVA dal 22 al 10 per cento. Volete sapere dove prendere i soldi? Dai multimiliardari che non pagano le tasse in questo Paese, quelli delle nuove tecnologie, gli amici tipo Elon Musk che devono 50 miliardi alla nostra Patria, perché pagano un centovesimo delle tasse di una piccola e media impresa italiana.

Vede, Ministro, il problema non è l'inadeguatezza. Io non parlo né da una cattedra, né da un pulpito; il problema è la parabola, perché si fa presto ad essere *underdog*, gente del popolo che urla contro le accise ai distributori di benzina, ma si fa altrettanto presto a diventare gente con ostriche, limone e sudditanza ai multimiliardari e amichettismo.

[PRESIDENTE](#). La senatrice Fallucchi ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01735](#) sul nuovo documento programmatico della politica agricola europea e i riflessi nel settore agroalimentare italiano, per tre minuti.

[FALLUCCHI](#) (*FdI*). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il 19 febbraio scorso in una conferenza stampa congiunta il vice presidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, e il commissario dell'agricoltura, Christophe Hansen, hanno presentato un importante documento programmatico per una nuova visione dell'agricoltura e dell'alimentazione europea. È un passo fondamentale che ci coinvolge direttamente.

Consideriamo infatti che il sistema agroalimentare rappresenta un *asset* strategico non solo per l'economia nazionale, ma anche per la tenuta sociale dei nostri territori rurali. Gli ultimi dati Istat confermano che il settore agroalimentare sta registrando ottimi risultati con una crescita del valore aggiunto del 2 per cento nel 2024, confermando la sua importanza come uno dei settori principali che trainano la crescita economica dell'Italia. Un successo che si riflette non solo nell'agricoltura, ma anche in attività correlate, come la silvicoltura e la pesca. Tuttavia è necessario fare attenzione all'approccio ideologico che ha caratterizzato le politiche comunitarie precedenti, dove l'agricoltore veniva spesso visto come un nemico dell'ambiente.

Tutto ciò premesso, siamo a chiederle in che misura il documento programmatico presentato abbia recepito le richieste avanzate dal mondo produttivo e dal nostro Governo per una politica agricola moderna, competitiva e realmente sostenibile.

Chiediamo, inoltre, come tali proposte possano contribuire a sostenere l'ulteriore crescita, innovazione ed eccellenza del nostro settore agroalimentare che è una delle eccellenze del nostro Paese.

[PRESIDENTE](#). Il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, onorevole Lollobrigida, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[LOLLOBRIGIDA](#), *ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. Signor Presidente, ringrazio la senatrice Fallucchi per avermi dato la possibilità di rivolgere l'attenzione su un documento di visione sul futuro del sistema agroalimentare, presentato dalla Commissione europea.

In questi giorni ho già avuto modo di esprimere la mia soddisfazione per quanto esposto dal vice presidente esecutivo della Commissione, onorevole Raffaele Fitto, e dal commissario all'agricoltura e all'alimentazione Hansen. Il documento accoglie infatti la nostra idea di agricoltura e fa proprie molte

delle battaglie promosse dall'Italia, superando l'ideologia ambientalista che ha provocato gravi problemi al mondo agricolo, nei confronti della quale si è mobilitato l'intero settore, devo dire, in maniera unitaria in gran parte del sistema Italia.

Nel documento presentato dalla Commissione, gli agricoltori e i pescatori non sono più considerati nemici dell'ambiente, ma parte fondamentale della soluzione alle sfide ecologiche del nostro tempo e custodi delle risorse naturali. Si tratta di un vero e proprio cambio di passo che è frutto dell'impegno del Governo Meloni, che ha riportato l'agricoltura al centro dell'agenda politica nazionale ed europea, riprendendo quello che era il percorso nato nei Trattati di Roma il 25 marzo del 1957.

Allo stesso modo la sovranità alimentare è indicata come principio non negoziabile, con l'obiettivo di rafforzare le filiere strategiche europee. Immaginiamo che chi parlava abbinando la sovranità alimentare all'impedimento della vendita di ananas abbia finalmente, dopo due anni e mezzo dall'insediamento del nostro Governo, abbia compreso che era qualcosa di ben più elevato.

Si è compreso che i mercati interni devono essere tutelati dall'importazione di prodotti provenienti da Stati che non rispettano quello che imponiamo ai nostri agricoltori e ai nostri pescatori. È un obiettivo fondamentale rappresentato dal sostegno al ricambio generazionale che serve sulla base del reddito che sapremo fornire agli agricoltori e ai nostri pescatori per dare prospettiva ai giovani che hanno passione di avere anche la possibilità di vivere.

Tante delle nostre richieste sono entrate a pieno titolo nella strategia europea; dalla semplificazione delle normative per ridurre il carico burocratico alla riduzione degli oneri per gli agricoltori, al contrasto alle pratiche sleali, fino a un nuovo orientamento sull'uso dei fitofarmaci, gli agrofarmaci, le medicine per le piante. Le richieste di cibo sano e di qualità sono prioritarie e vanno adeguatamente sostenute, abbandonando sistemi di etichettatura controversi e fuorvianti come il nutri-score. Il sistema Italia ha risposto in maniera dura ad un'etichettatura condizionante e finalmente sembra che si riesca a vincere questa nostra partita condivisa da tutto il Parlamento e nata proprio dai banchi del Senato con una proposta di Fratelli d'Italia.

Il documento, inoltre, mette al centro il ruolo della ricerca e dell'innovazione, rilevando l'urgenza di completare al più presto l'*iter* legislativo delle nuove tecniche genomiche; tematica su cui l'Italia ha avviato per prima un proprio processo di sperimentazione grazie sempre a un emendamento che proponeva il Gruppo di cui lei oggi si è fatta portavoce.

Il cambio di rotta dell'Unione europea è particolarmente importante in questo momento di complessità geopolitica. Occorre una rinnovata e più incisiva azione comune europea, soprattutto a difesa e valorizzazione delle nostre produzioni.

Vorrei citare, in conclusione, dei dati. L'Italia sta vivendo una fase positiva. Il settore dell'olio, a lei caro essendo pugliese, ha visto il commissario Hansen dire che in tutta Europa c'è un calo di produzione e di valore, salvo in una Nazione, l'Italia. Siamo orgogliosi di aver contribuito, con investimenti molto rilevanti in questo settore, a questo tipo di andamento. Nel valore aggiunto in Italia vediamo crescere l'agricoltura del 2 per cento rispetto allo 0,7 per cento di crescita italiana. Abbiamo dei dati sull'agricoltura e sul valore aggiunto dell'agricoltura italiana che ci hanno posto al primo posto in Europa, superando Germania e Francia.

Diciamo che le cose vanno abbastanza bene, perché non siamo mai soddisfatti: siamo e saremo soddisfatti solamente quando l'agricoltura e la pesca, settore primario, lo saranno davvero, anche nella consapevolezza di tutti. Per questo celebreremo l'anniversario dei Trattati di Roma anche con un dibattito molto rilevante in questa città che possa coinvolgere tutto il mondo produttivo.

In ultimo, dobbiamo stare attenti anche a certe dinamiche. Io desidero ringraziare in questa sede i Gruppi di opposizione, il Partito Democratico, il MoVimento 5 Stelle, Italia Viva, ma anche i Gruppi di maggioranza, Lega e Forza Italia, perché hanno proposto prima di me il taglio dell'IVA sulle ostriche; lo hanno fatto ben prima, tant'è vero che «il Fatto Quotidiano», con una certa irriverenza - mi permetto di dirlo - definì il Partito Democratico come il partito delle ostriche, perché all'epoca lanciò questa battaglia. (*Applausi*). Allo stesso modo desidero ringraziare i tanti esponenti del Partito Democratico, i presidenti di Regione e il mio collega e predecessore Paolo De Castro che hanno sottoscritto la legge contro il cibo sintetico che ci ha permesso poi di approvarla in Parlamento con il

consenso di gran parte dell'Assemblea, comprese alcune forze dell'opposizione. Potrei continuare, ma mi fermo qui, ringraziando il Gruppo Fratelli d'Italia per avermi permesso di rispondere in maniera puntuale a questi quesiti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Fallucchi, per due minuti.

[FALLUCCHI](#) (*FdI*). Signora Presidente, signor Ministro, sono pienamente soddisfatta della sua risposta, che conferma l'impegno costante del Governo Meloni e del suo Dicastero nel rafforzare il settore agroalimentare nazionale. Tra l'altro, proprio in questi giorni noi del Gruppo Fratelli d'Italia abbiamo presentato anche un disegno di legge per valorizzare le eccellenze dei prodotti delle nostre aziende agricole nella ristorazione e soprattutto negli agriturismi. Questo è senza dubbio un pilastro fondamentale per l'economia italiana e per la coesione sociale delle aree rurali.

I recenti dati Istat che lei ha citato, secondo i quali siamo primi in Europa, ci parlano di una crescita del 2 per cento del valore aggiunto nel settore agroalimentare nel 2024, a testimonianza del successo delle politiche adottate. Questi risultati fanno sì che questo comparto diventi uno dei motori principali della crescita economica e della creazione di occupazione.

Inoltre, anche l'iniziativa di presentare questo villaggio che ci darà una nuova visione dell'agricoltura e dell'alimentazione europea in collaborazione con la Commissione europea rappresenta un passo significativo, un approccio più equilibrato che riconosce il valore degli agricoltori non come nemici dell'ambiente, ma come protagonisti di una gestione sostenibile e produttiva delle risorse naturali. Ciò è senza dubbio fondamentale per il futuro del nostro settore. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti meritevoli delle classi terza media, nonché i rappresentanti del consiglio dei ragazzi dell'Istituto comprensivo «Giuseppe Parini» di Podenzano, in provincia di Piacenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15,18)

[PRESIDENTE](#). La senatrice Guidolin ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01731](#) sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici della pubblica amministrazione, per tre minuti.

[GUIDOLIN](#) (*M5S*). Signora Presidente, signor Ministro, l'interrogazione che le rivolgiamo oggi tratta il tema dei controlli nella pubblica amministrazione. Come lei sa, il *corpus* normativo che ha dettato le regole per la riforma della pubblica amministrazione dal 1992 in poi ha avuto e ha come *focus* un sistema di regole che dovrebbero consentire dinamiche organizzative e funzionali centrate sul raggiungimento degli obiettivi. Ciò allo scopo di avere una pubblica amministrazione orientata al risultato, dove l'aspetto dell'adempimento legittimo sia strumentale e servente rispetto alle finalità principali. Con il tempo, invece, si è venuto a creare un sistema eccessivamente orientato all'adempimento e poco al risultato, a causa di un'eccessiva stratificazione di norme che spesso si sovrappongono e che generano anche insoddisfazione tra i dipendenti.

Nell'interrogazione ho fatto un elenco abbastanza lungo di questi adempimenti. Ne cito alcuni: il decreto legislativo n. 267 del 2000 che prevede l'adozione del Piano esecutivo di gestione (PEG), il decreto-legge n. 80 del 2021 che prevede il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), il decreto-legge n. 33 del 2013, e così via. Come vede, negli anni gli adempimenti sono cresciuti ed è sufficiente leggere i piani integrati delle *performance* per realizzare che si tratta di documenti estremamente corposi e difficilmente comprensibili dal cittadino a cui si rivolgono e che non hanno niente a che fare con un modello strutturato di programmazione che pone l'attenzione sugli obiettivi e sulla rendicontazione al fine di ottenere dei risultati.

Nel frattempo, proprio in questi giorni è uscito l'indice di percezione della corruzione nel settore pubblico, che vede passare l'Italia dal quarantaduesimo posto, in cui era nel 2023, al cinquantaduesimo posto per il 2024 e questo è un problema.

A fronte di tutto ciò, Ministro, le chiedo di sapere se abbia intrapreso o abbia intenzione di intraprendere iniziative normative di razionalizzazione e semplificazione in tal senso, atte a risolvere le criticità evidenziate. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro per la pubblica amministrazione, senatore Zangrillo, ha facoltà di

rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

ZANGRILLO, *ministro per la pubblica amministrazione*. Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti per l'opportunità che mi viene offerta di illustrare il percorso che abbiamo avviato al fine di prevedere un sistema di misurazione e di valutazione della *performance* omogeneo ed innovativo, che sappia valorizzare il personale pubblico e contribuire al soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative di cittadini e imprese.

In via preliminare, dico subito che condivido il tema sollevato dagli onorevoli interroganti sulla stratificazione che c'è stata nel tempo, che ha reso la programmazione un sistema direi a dir poco aggrovigliato. Ma emerge in tutta la sua evidenza che questo non è stato un tema centrale nell'azione degli ultimi tre Governi; invece, come cercherò di illustrarvi, esso rappresenta un *asset* strategico per questo Esecutivo.

Entrando nel merito, ritengo che intervenire sulla redazione del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) e sui piani di *performance*, se prima non siamo in grado di misurare e valutare le nostre persone con indici e strumenti adeguati, risulta un'azione piuttosto limitata, che non valorizza i dipendenti pubblici e non aiuta le amministrazioni, specie gli enti locali, nella fase di programmazione e di rendicontazione. L'attenzione deve ricondursi prima di tutto nel superare l'attuale approccio, che vede il processo di valutazione della *performance* come un mero adempimento burocratico, e passare dunque a un sistema di assegnazione e valutazione per obiettivi, dove le persone vengono valutate e premiate sulla base dei risultati raggiunti.

Partendo da questo presupposto, nel novembre 2023 ho adottato una direttiva proprio sul tema della misurazione e valutazione della *performance* dei dipendenti pubblici. Tale direttiva stabilisce che ogni amministrazione preveda, nell'ambito dei rispettivi sistemi, che tutto il personale, a partire da quello dirigenziale, venga necessariamente valutato non solo rispetto agli obiettivi di mestiere, ma anche con riferimento alle capacità di esercitare adeguatamente la propria *leadership* (mi riferisco ai comportamenti organizzativi). La direzione tracciata è quindi quella del progressivo superamento di una semplice valutazione gerarchica e unidirezionale, a beneficio di sistemi in cui le valutazioni sono frutto del contributo di una pluralità di soggetti interni ed esterni all'organizzazione.

A determinare peraltro l'inadeguatezza degli attuali sistemi di valutazione della *performance* è intervenuta la Corte dei conti, che, nella delibera del 17 aprile 2024, ha certificato l'appiattimento verso l'alto delle valutazioni del personale e l'attribuzione di premialità senza adeguati presupposti meritocratici. Questo non lo dice Zangrillo, lo dice la Corte dei conti.

A testimonianza dell'attenzione che il Governo sta riservando al tema della valorizzazione dei dipendenti pubblici, anche in considerazione del mancato utilizzo di strumenti di programmazione, come evidenziato peraltro dagli onorevoli interroganti, segnalo che nelle prossime settimane presenterò in Consiglio dei ministri un apposito disegno di legge, che segna un radicale cambio di passo anche nella programmazione degli obiettivi, nonché nella misurazione e valutazione del loro raggiungimento, a cui agganciare i percorsi di crescita delle nostre persone.

A questo proposito, nell'ottica di garantire un vero e proprio sistema per obiettivi, prevediamo peraltro che il trattamento retributivo legato alla *performance* sia progressivo e strettamente correlato in termini percentuali alla valutazione conseguita. In questo modo, le persone potranno essere premiate per il lavoro svolto e accedere a effettivi percorsi di crescita e di carriera all'interno dell'amministrazione.

Concludendo, saremo quindi in grado non solo di migliorare il sistema di programmazione degli obiettivi, ma di comprendere l'andamento delle attività e delle organizzazioni, al fine di offrire le migliori soluzioni orientate sempre e comunque a soddisfare le esigenze dei nostri utenti, nonché al rispetto e al valore delle persone che lavorano nelle nostre amministrazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Guidolin, per due minuti.

GUIDOLIN (*M5S*). Signor Presidente, nel ritenermi parzialmente soddisfatta della risposta, vorrei ricordare una cosa che mi sta particolarmente a cuore, ossia che con la riforma del 1992 si è fatta passare l'idea per cui meno Stato e più mercato all'interno della pubblica amministrazione fosse la soluzione per contrastare quei problemi di inefficienza che venivano descritti al tempo. Credo che qualsiasi impresa privata, con un sistema così corposo e veramente importante - non so quale aggettivo

usare per descriverlo - per il controllo della pubblica amministrazione, fallirebbe dopo due minuti. Su questo credo che siamo d'accordo tutti.

Spero davvero che si ponga attenzione nel redigere documenti che sintetizzino tutto ciò che ho elencato nell'interrogazione e che pongano l'attenzione sulla rendicontazione e la trasparenza della valutazione, rendendo più efficace la pubblica amministrazione. Ricordiamoci infatti che la pubblica amministrazione è la presenza dello Stato sui territori, e va dalla sanità agli enti locali e alla scuola. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La senatrice Musolino ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01732](#) sulla modifica della legge elettorale volta ad introdurre il sistema delle preferenze, per tre minuti.

MUSOLINO (IV-C-RE). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signora Ministro, come lei ben sa, la presidente Meloni prima di essere Presidente del Consiglio dei ministri, quando era una componente particolarmente agguerrita e tenace dell'opposizione, ha sempre manifestato la sua contrarietà all'attuale sistema elettorale che prevede i cosiddetti listini, cioè i collegi bloccati e le liste bloccate, per le quali sostanzialmente i partiti ormai scelgono chi candidare e dalla posizione che attribuiscono nella lista determinano la facilità di accesso al seggio. Da parte della Meloni questo è sempre stato considerato un sistema che falsifica il rapporto tra l'elettorato e gli eletti ed è stato oggetto di contestazione anche quando è diventata Presidente del Consiglio. Lo scorso anno, a maggio 2024, intervenendo in un convegno sulla Costituzione italiana e il premierato, ha ribadito la sua posizione dicendo sostanzialmente che era ora di restituire agli elettori la facoltà di scegliere e di eleggere i rappresentanti in Parlamento.

Queste però sono enunciazioni di principio nella misura in cui siamo al terzo anno di legislatura e, a tutt'oggi, ancora non risulta che sia stato presentato un disegno di legge da parte di questo Governo per modificare il sistema elettorale. A questo punto, ci sembra davvero che quando si fa parte dell'opposizione si dicano determinate cose, ma poi, una volta seduti ai banchi del Governo con la massima posizione di Presidente del Consiglio dei ministri, alle parole non si facciano seguire i fatti, almeno finora. Quello che chiediamo - e credo che tutti gli italiani attendono una risposta in tal senso - è se almeno su questo argomento il Governo Meloni intenda confermare i programmi enunciati in campagna elettorale e le aspettative che ha ingenerato nel suo elettorato e procedere a una riforma della legge elettorale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, senatrice Alberti Casellati, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, gli onorevoli interroganti pongono due questioni tra loro correlate: se siano allo studio del Governo disegni di legge volti a modificare la legge elettorale attualmente in vigore e se vi sia l'intenzione di intervenire sullo specifico tema delle preferenze. La questione va affrontata tenendo a mente il più vasto processo di riforma delle nostre istituzioni, che è stato avviato con l'approvazione del disegno di legge costituzionale sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, una riforma che è prioritaria nell'agenda del Governo, come ho sempre chiarito io stessa e come ha ribadito anche di recente il Presidente del Consiglio.

È evidente che qualsiasi proposta di modifica della legislazione elettorale non potrà prescindere dalla previa definizione, quantomeno all'esito della prima lettura delle Camere, della riforma costituzionale, che richiederà di intervenire sulla legge elettorale vigente per adattarla al rinnovato quadro costituzionale.

Già l'opzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri esplicita il nostro chiaro intendimento di valorizzare la volontà espressa dal corpo elettorale rispetto agli eccessi dell'intermediazione partitica che rischiano di compromettere il rapporto tra opinione pubblica e classe politica. Per questo verso, si ricostruisce il rapporto tra elettore ed eletto cui ella fa riferimento.

In coerenza con questa premessa, il disegno di legge costituzionale che abbiamo predisposto, da un lato, conferisce ai cittadini il diritto di eleggere direttamente la persona che guiderà la macchina del Governo e, dall'altro, impedisce ribaltoni e tradimenti delle indicazioni espresse dal corpo elettorale.

Il cantiere della legge elettorale che si aprirà immediatamente dopo il passaggio parlamentare della

riforma costituzionale dovrà dare seguito ai principi che informano questo progetto. Come sempre, darò avvio a un'ampia attività di ascolto di tutte le forze politiche senza preclusioni e pregiudizi. L'obiettivo della più ampia valorizzazione del voto degli elettori e della semplificazione del rapporto tra rappresentanti e rappresentati può infatti essere raggiunto attraverso una molteplicità di soluzioni tecniche nell'ambito di diversi sistemi elettorali. Le preferenze in un sistema proporzionale rispondono certamente a quest'obiettivo, così come, d'altronde, i collegi uninominali che implicano per definizione una scelta sul singolo candidato.

Ricordo però a tutti che, secondo la stessa Corte costituzionale, anche liste corte nell'ambito di collegi plurinominali di dimensioni circoscritte corrispondono all'esigenza di rendere chiara la scelta dell'elettore sul candidato proposto. Sono tutte opzioni che ho ben presenti e sulle quali ci confronteremo - ne sono certa - con spirito di collaborazione, ma all'indomani della conclusione dei lavori della Camera dei deputati sul disegno di legge costituzionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Borghi Enrico, per due minuti.

[BORGHI Enrico](#) (IV-C-RE). Signora Presidente, signora Ministra, Italia Viva le ha posto una domanda semplice, alla quale lei non ha voluto rispondere: volete o non volete ridare il potere ai cittadini elettori, attraverso le preferenze, di selezionare la classe parlamentare?

Non si capisce il motivo per il quale gli italiani debbano votare con il sistema delle preferenze per scegliersi il proprio Consiglio comunale, votino con il sistema delle preferenze per scegliere i nostri rappresentanti all'Europarlamento, votino con le preferenze per eleggere i consiglieri regionali e, quando si tratta di passare a selezionare i membri di questo Parlamento, assistiamo a questa illustrazione che lei ci ha testé fornito: cioè non avete il coraggio di dire che voi le preferenze non le volete introdurre. (*Applausi*).

Mi faccia però dire, signora Ministra, che, intanto, dovrete mettervi d'accordo all'interno del vostro Governo, visto che autorevoli esponenti dicono che il premierato è sostanzialmente arenato. Peraltro, se ritenete che sia una cosa di così impellente strategicità, perché non l'avete ancora calendarizzato alla Camera?

Lei sta ricadendo esattamente nello stesso errore in cui era caduta quando discutemmo tra questi banchi, ossia che il premierato non si può discutere in maniera sganciata rispetto al modello della legge elettorale, in quanto le due cose si tengono in maniera inestricabile.

Quindi, se lei oggi qui dice che vuole subordinare la discussione della legge elettorale all'approvazione del premierato, sta dicendo, in sillogismo, che non vuole il premierato fino in fondo. (*Applausi*). È l'esatta conferma di quello che immaginavamo. Il risultato è che questa straordinaria stagione di riforme partorirà il topolino e la vicenda delle riforme elettorali non sarà altro che il settimo sigillo della vostra incoerenza, perché ci avevate detto che volevate abbassare le tasse e nel 2024 le avete aumentate; ci avevate detto che avreste fatto il blocco navale e invece avete dato vita alla clamorosa vicenda del centro migranti, che è un totale fallimento e che non funziona; avevate detto che avreste dato la caccia ai trafficanti di esseri umani su tutto il globo terracqueo e li avete riportati a casa con l'aereo di Stato; avevate detto che avreste abolito le accise e le avete aumentate; avevate detto che avreste eliminato il canone RAI e l'avete portato da 70 a 90 euro; avevate detto che avreste abolito la legge Fornero e avete aumentato l'età pensionabile.

Le sue riforme, signora Ministra, saranno il settimo sigillo della vostra incoerenza. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Il senatore Zanettin ha facoltà di illustrare l'interrogazione [3-01640](#) sulle iniziative di semplificazione normativa e di miglioramento della qualità della regolazione, per tre minuti.

[ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, come lei diceva parliamo ora di semplificazione normativa e ci rivolgiamo alla ministra Casellati. Si tratta di una materia di cui parliamo da tanti anni; è un'esigenza trasversale e di particolare rilievo ed è quindi necessario avere un approccio strutturale e strumenti adeguati verso le politiche di semplificazione. Ce lo richiedono i cittadini e le imprese: meno burocrazia, regole chiare e certe, risposte celeri e trasparenti, mentre l'eccesso di normazione e regolamentazione aumenta esponenzialmente il rischio di irregolarità, contenziosi e corruzione ed è una palla al piede per il Paese. Il Presidente del Consiglio ha attribuito a lei, signor Ministro, le deleghe per le riforme istituzionali, ma anche una delega specifica alla semplificazione normativa e le

ha affidato la direzione politica di un'apposita struttura di missione volta, appunto, a semplificare.

Il problema dell'ipernormazione, tuttavia, non solo italiano, ma anche europeo e riguarda il futuro e la competitività europea, tant'è che l'eccesso di regole per certi versi filtra, almeno in filigrana, anche all'interno di quel molto discusso e discutibile intervento che ha fatto il vice presidente degli Stati Uniti J. D. Vance, proprio recentemente, a Monaco.

Il problema dell'ipernormazione, che ha un'incidenza anche sull'attività economica e sui rapporti, a questo punto, anche internazionali, richiede risposte precise. A questo proposito, le rivolgiamo, signor Ministro, la richiesta di spiegare cosa sta facendo, quali siano le semplificazioni attualmente in corso e da lei promosse, orientate sia a una riduzione dello *stock* normativo, sia al miglioramento della qualità della regolazione.

PRESIDENTE. Il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, senatrice Alberti Casellati, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

[ALBERTI CASELLATI](#), ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, ringrazio i senatori interroganti, che mi consentono di illustrare alcune direttrici fondamentali della mia azione di Ministro. Ho sempre ritenuto che chiarezza e semplicità del sistema normativo rappresentassero il primo ineludibile anello di una catena da cui discendono razionalizzazione, trasparenza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. Un circolo virtuoso che contribuisce a rinsaldare il rapporto tra istituzioni e società civile, liberando famiglie e imprese dal peso della burocrazia, che grava sul nostro Paese per circa 230 miliardi l'anno. È una strategia che ha trovato ora pieno accoglimento anche a livello europeo, con il conferimento di un'apposita delega per la semplificazione nell'ambito della Commissione. Martedì ho incontrato a Bruxelles il commissario europeo Dombrovskis, aprendo in tal modo un canale diretto tra Roma e Bruxelles, un vero e proprio ponte per semplificare le norme attraverso un confronto e un dialogo che avverranno a monte, cioè nel momento della fase istruttoria della norma.

A tal fine, ho invitato in Italia il Commissario, che ha confermato l'intenzione di formare un tavolo tecnico aperto alle categorie economiche per un lavoro continuo sulla semplificazione normativa e condiviso tra Italia e Unione europea.

Sul versante interno sta proseguendo l'attività del mio Ministero attraverso una strategia articolata su tre assi tra loro integrati: in via preliminare, la riduzione dello *stock* della legislazione vigente; in seconda battuta, il riordino e la semplificazione normativa per ambiti tematici omogenei; infine, il miglioramento della qualità della regolazione.

Per quanto attiene al primo di questi profili, ho dato vita a un'opera di massiccio disboscamento normativo, proponendo l'abrogazione di una vastissima serie di atti normativi prerepubblicani tuttora vigenti, ma privi di effetto. Si tratta per l'esattezza di 30.709 atti, adottati tra il 1861 e il 1946, la cui abrogazione determinerà la riduzione del 28 per cento dello *stock* normativo vigente. La Camera ha già approvato tali disegni di legge, che sono ora all'esame di questo ramo del Parlamento.

Il secondo e il terzo asse della strategia trovano espressione nel disegno di legge in tema di semplificazioni normative, attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato, che avrà carattere strutturale nella forma di una legge annuale. Il riordino e la semplificazione riguardano materie individuate come prioritarie: istruzione, università e ricerca, disabilità, protezione civile e affari esteri.

Il disegno di legge introduce inoltre un'innovazione che pone l'Italia in prima fila in Europa: la valutazione di impatto generazionale delle leggi. Si tratta della valutazione preventiva dei progetti normativi del Governo in relazione agli effetti ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, nell'ottica dell'equità intergenerazionale.

La semplificazione è un interesse *bipartisan*. Per questo confido nello spirito di collaborazione di tutte le forze politiche. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Zanettin, per due minuti.

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Ringrazio molto la signora Ministro per la sua risposta, che è molto esaustiva.

Lei ha ribadito la necessità di semplificare e rendere meno burocratica la nostra legislazione. Su questo

sa di avere tutto il sostegno del Gruppo Forza Italia, ma credo dell'intero Parlamento, che la accompagnerà in questo suo lavoro così impegnativo, che peraltro - come dicevo prima - è risalente nel tempo, perché se ne parla da tanto tempo. Speriamo che questa sia la legislatura giusta per arrivare veramente a risultati eclatanti, anche perché il mondo dell'economia e delle imprese ce lo chiede.

Noi siamo convinti che lei - la conosciamo da tanti anni - sia una persona tenace e capace e quando si pone un obiettivo lo persegue con totale dedizione e impegno. Già in passato ci fu chi si impegnò su questo tema. Ricordo in particolare una figura, che è rimasta forse anche nell'immaginario collettivo, che è stato il ministro Calderoli, che in una certa occasione si presentò a una caserma dei Vigili del fuoco con il lanciapiamme per bruciare dei faldoni di leggi inutili. Lei magari, per lo stile che la contraddistingue, non arriverà a gesti così eclatanti, ma siamo sicuri che l'obiettivo finale sarà perseguito. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 11 marzo 2025

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 11 marzo e, previ accordi tra i Gruppi, la seduta inizierà alle ore 17, anziché alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 15,45*).

Allegato A

INTERROGAZIONI

Interrogazione sugli effetti negativi dei provvedimenti di dimensionamento scolastico e la carenza di dirigenti

([3-01691](#)) (18 febbraio 2025)

[Castellone, Barbara Floridia](#). - *Al Ministro dell'istruzione e del merito* -

Premesso che:

il recente dimensionamento scolastico sta determinando la soppressione di 627 autonomie scolastiche a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per i prossimi 4 anni scolastici (nell'anno 2023/2024 i dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi in servizio erano 7.936, nel 2026/2027 saranno 7.309), portando in molti casi alla creazione di maxi istituti con oltre 2.000-3.000 alunni e più di 300 docenti e personale ATA, aggravando la frammentazione organizzativa e riducendo l'efficienza del sistema educativo;

le reggenze scolastiche comportano un carico di lavoro insostenibile per i dirigenti scolastici, costretti a gestire più istituti senza poter garantire un'adeguata supervisione pedagogica e gestionale, con evidenti ricadute negative sulla qualità dell'insegnamento;

la carenza di dirigenti scolastici titolari sta determinando una situazione emergenziale, che mina la stabilità e l'efficacia della gestione scolastica, con il rischio concreto di un aumento della dispersione scolastica, specialmente nelle aree più svantaggiate;

la stessa problematica riguarda i direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), costretti a operare su più istituti, con conseguente disorganizzazione amministrativa e aggravamento delle difficoltà burocratiche e contabili;

la reggenza scolastica non solo non garantisce la continuità gestionale e programmatica degli istituti scolastici, ma crea un clima di instabilità e incertezza, impedendo l'attuazione efficace di progetti educativi e penalizzando il rapporto con gli enti locali e l'organizzazione delle attività extracurricolari;

in molte aree del Paese, soprattutto nelle regioni meridionali, le distanze tra le scuole assegnate in reggenza rendono la gestione ancora più complessa, costringendo i dirigenti a spostamenti continui

che ostacolano la presenza e il coordinamento operativo;

la riduzione delle autonomie scolastiche è stata incentivata tramite misure agevolative alle Regioni che hanno applicato il dimensionamento, senza valutare adeguatamente le difficoltà operative, con il risultato di un aumento delle criticità nel sistema scolastico;

il piano nazionale di ripresa e resilienza prevede misure per il miglioramento della qualità dell'istruzione e dell'organizzazione scolastica, che rischiano di essere completamente vanificate dall'attuale sistema di reggenze e accorpamenti eccessivi, che sviliscono l'autonomia e la qualità delle istituzioni scolastiche,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo per ridurre il numero delle reggenze scolastiche e garantire la stabilità e l'efficienza delle istituzioni scolastiche;

se intenda procedere con nuove immissioni in ruolo di dirigenti scolastici e DSGA per coprire le attuali carenze di organico e scongiurare il rischio di collasso organizzativo;

se ritenga opportuno modificare i criteri di dimensionamento scolastico al fine di evitare la creazione di mega istituti ingestibili, che penalizzano la qualità dell'istruzione e riducono l'accessibilità e l'equità del sistema scolastico;

quali misure intenda adottare per garantire la continuità didattica e gestionale negli istituti scolastici assegnati in reggenza, al fine di evitare interruzioni dannose per studenti, famiglie e personale scolastico;

se non ritenga necessario avviare un confronto con le Regioni per valutare soluzioni alternative alla riduzione delle autonomie scolastiche, garantendo il diritto degli studenti a un'istruzione di qualità e il buon funzionamento delle scuole, senza sacrificare la stabilità del personale e l'efficienza della gestione educativa.

Interrogazione sulla realizzazione di una discarica nel Comune di Petriano (Pesaro e Urbino)

([3-00546](#)) (29 giugno 2023)

[Verducci](#), [Fina](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Rando](#), [Zambito](#), [Franceschelli](#), [Rojc](#), [La Marca](#), [Giacobbe](#), [Alfieri](#), [Martella](#), [Verini](#), [Nicita](#), [Manca](#), [Losacco](#), [Valente](#). - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica* -

Premesso che:

il 20 aprile 2023 è stato avviato il procedimento autorizzatorio unico relativo ad un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi vicino a Ponte Armellina, in località Riceci nel comune di Petriano, in provincia di Pesaro e Urbino, su istanza della ditta AURORA S.r.l.;

a quanto si apprende, la suddetta ditta è stata recentemente costituita al fine della realizzazione della discarica ed è detenuta al 40 per cento da Marche multiservizi S.p.A., società a partecipazione pubblica, e per il restante 60 per cento da Ecoservizi S.r.l., società con sede a San Marino;

il progetto prevede che per 25 anni potranno essere conferite 200.000 tonnellate di rifiuti all'anno, in un sito dalla capacità complessiva di 5 milioni di metri cubi, con una superficie di 115.790 metri quadri e una superficie di intervento complessiva di 268.000 metri quadri, situato in una vallata di grande interesse naturalistico e a meno di 2 chilometri di distanza dall'abitato di Gallo;

la discarica potrebbe, inoltre, essere visibile anche da Urbino, il cui centro storico è nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;

si apprende che il progetto della realizzazione della discarica è stato portato avanti senza aver mai adottato iniziative di coinvolgimento della cittadinanza;

considerato che:

la presenza di una discarica di così grandi dimensioni porta con sé importanti rischi, non solo per la salute e per l'ambiente, in quanto ci sarà un impatto sulla qualità dell'aria, dell'acqua e del sottosuolo, aumentando potenzialmente l'incidenza di malattie connesse all'inquinamento, ma anche dal punto di vista economico, in quanto saranno penalizzate le attività sostenibili legate ad agricoltura, allevamento e turismo, si verificheranno cali del valore degli immobili adiacenti e si assisterà a un aumento del traffico dei rifiuti;

la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,

relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, nel considerato numero 6, afferma che "l'obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente", mentre, nel considerato numero 7, citando la risoluzione del Consiglio del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti, ribadisce che "la priorità principale della gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzione e che il riutilizzo e il riciclaggio di materiali dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica dei rifiuti, nella misura in cui essi rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ecologico";

rilevato che:

il Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino con deliberazione n. 2/2018, ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha individuato le suddette zone come non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, secondo i criteri di localizzazione definiti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti delle Marche;

nel corso della seduta n. 112 del 6 giugno 2023, il Consiglio regionale delle Marche ha approvato tre mozioni per esprimere contrarietà all'ipotesi di realizzazione della discarica in località Riceci, nel comune di Petriano,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di stimare un impatto sulla salute, ambientale ed economico della realizzazione della discarica di Petriano, e, in ogni caso, se intenda tempestivamente attivarsi, affinché venga trovata un'alternativa alla realizzazione della suddetta discarica in un'altra località e che risulti in linea con le priorità sancite dalla citata direttiva 2008/98/CE.

Interrogazione sul transito di alcuni comandi dallo Stato maggiore dell'Esercito al Comando delle forze operative terrestri

([3-01404](#)) (10 ottobre 2024)

[Alfieri, Spagnoli](#). - *Al Ministro della difesa* -

Premesso che:

secondo documentazione pervenuta all'interrogante, lo Stato maggiore dell'Esercito italiano avrebbe disposto, per mezzo di alcune circolari, il transito del comando truppe alpine (COMTA), del comando forze operative sud (COMFOP Sud), del comando forze operative nord (COMFOP Nord) e del comando delle forze operative terrestri di supporto (COMFOTER SPT) dalle dipendenze del capo di Stato maggiore dell'Esercito alle dipendenze del comando delle forze operative terrestri;

secondo quanto disposto per quanto attiene ai flussi connessi alle specifiche attribuzioni su determinate tematiche, quali, tra le altre, la pianificazione d'impiego e istanze di parte, i richiami in servizio, le istanze di incompatibilità ambientale, le richieste di accesso agli atti e le pratiche relative a disposizioni ordinarie, i comandi riportati riferiranno al comando delle forze operative terrestri per l'opportuno intervento o parere di competenza in qualità di comando sovraordinato;

in esito a tali disposizioni, i comandi oggetto del provvedimento non potranno dialogare direttamente con lo Stato maggiore e saranno, invece, costretti a interfacciarsi con il COMFOTER di Roma. Il declassamento de facto (che priva i corpi di armata di alcune delle loro competenze) investe i comandi con sede a Napoli, Firenze, Padova e Bolzano;

nel caso specifico dell'Alto Adige, si tratterebbe di un vero e proprio ridimensionamento della forza militare in una regione in cui la comunità italiana risulta sempre più penalizzata,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti che i fatti riportati corrispondano al vero e quali siano le ragioni che hanno portato a tale decisione.

Interrogazione sulla realizzazione della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei carabinieri a Pisa

([3-01302](#)) (01 agosto 2024)

[Zambito](#). - *Ai Ministri della difesa e dell'ambiente e della sicurezza energetica* -

Premesso che:

l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 89 del 2024, detto "DL infrastrutture", introduce disposizioni volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e

assicurare il celere avvio dei lavori afferenti alla realizzazione del primo lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei Carabinieri a Pisa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 2022;

l'intervento infrastrutturale per la realizzazione della sede del gruppo intervento speciale del primo reggimento Carabinieri paracadutisti "Tuscania" e del centro cinofili, a Pisa, area Coltano, è stato individuato quale "opera destinata alla difesa nazionale", cui si applicano le misure di semplificazione procedurale previste dall'art. 44 del decreto-legge n. 77 del 2021, dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2022;

l'opera è stata individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, tra gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si è reso necessario procedere alla nomina di un commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 2022;

l'onere per il complessivo intervento è stato nuovamente stimato all'attualità in 520 milioni di euro, di cui 120 milioni per bonifica dell'ex reattore, con un piano di realizzazione di circa 10 anni. Attualmente è in via di completamento la redazione del documento di indirizzo alla progettazione;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2022, tra le opere destinate alla difesa nazionale era stato inserito un intervento infrastrutturale per la realizzazione a Coltano di una base militare per antiterrorismo e azioni speciali, destinata al gruppo di intervento speciale, primo reggimento Carabinieri paracadutisti "Tuscania" e centro cinofili. Il decreto prevedeva la realizzazione di una grande cittadella militare a Coltano, da costruire con 190 milioni di euro provenienti dal fondo per lo sviluppo e la coesione sociale. La zona allora individuata, demaniale, fa parte delle aree contigue al parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, equiparate per legge regionale al parco stesso per le materie paesaggistiche, urbanistiche e edilizie;

una fortissima opposizione al progetto di una base nel parco è stata dichiarata da associazioni ambientaliste, cittadini, partiti politici e movimenti;

nell'adunanza della comunità del parco dell'11 maggio 2022 veniva affermato che "indirizzo della comunità del parco è che il progetto debba essere valutato fuori dal territorio del parco", come riportato nel verbale sottoscritto dal sindaco di Pisa, presidente della comunità, dal sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia di Pisa, dal sindaco di San Giuliano Terme, dall'assessore per l'ambiente del Comune di Massarosa e dal presidente dell'ente parco regionale;

il 14 settembre 2023 il sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori aveva indirizzato al presidente della comunità del parco, sindaco di Pisa, una comunicazione ufficiale in cui evidenziava "che resta come punto fermo la posizione già espressa nelle sedi istituzionali di non occupare le aree interne al parco MSRM" ed evidenziava "ad oggi l'assenza di documenti progettuali su cui ragionare, al netto della breve illustrazione avvenuta a Roma lo scorso 6 settembre", ribadendo la "disponibilità ad un confronto ragionato e informato (...) che però può essere costruito solo e soltanto dopo aver avuto la possibilità di prendere visione della documentazione progettuale comprensiva delle carte relative allo studio di prefattibilità tecnica" e concludendo con la richiesta "Considerato che il contenuto del verbale della riunione interministeriale non può essere ritenuto la base su cui costruire il parere della Comunità del Parco, chiedo il rinvio della seduta della comunità, in attesa di ricevere la documentazione progettuale, come già chiesta dal collega di San Giuliano Terme, e di avere il tempo necessario per una analisi della stessa.". Il sindaco di San Giuliano Terme, con comunicazione ufficiale in data 13 ottobre 2023 chiedeva al direttore dell'ente parco la rettifica in autotutela della deliberazione adottata, ritenuta ambigua e finanche illegittima, evidenziando che "il provvedimento richiama l'illustrazione del verbale fatta dal Presidente senza tuttavia mai esporne, neppure in modo sintetico, i contenuti" e che "il provvedimento dispone di prendere atto del verbale, il cui contenuto come si è detto è del tutto omesso ed oscuro e, di seguito, di esprimere parere favorevole sull'ipotesi di rigenerazione della base del CISAM";

sulla base di un'evidente contraddizione fra alcuni punti del verbale, del notevole aumento del

costo ipotizzato per la realizzazione del progetto, passato dai 190 milioni inizialmente previsti ai 520 milioni di euro (di cui 120 milioni per bonifica dell'ex reattore), del dissenso espresso dalla Provincia di Pisa e dai Comuni di Vecchiano e San Giuliano Terme e di una stima effettuata da alcune associazioni ambientaliste (sulla base della densità media di alberi per ettaro nei boschi di questo tipo e sulla base delle superfici che sembrerebbero interessate dagli abbattimenti, guardando la planimetria allegata al disegno di legge, per almeno 5 ettari), diffusa dalla stampa, che arriva ad ipotizzare l'abbattimento di oltre 10.000 alberi di alto fusto, è emerso nel territorio pisano un forte stato di preoccupazione per il reale impatto dell'opera;

il parco naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli è un'area protetta istituita dalla Regione Toscana nel 1979, è riserva UNESCO per la biodiversità, è un grande patrimonio naturale, ambientale e culturale sul quale ricade il vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e al piano di indirizzo territoriale della Regione con valenza di piano paesaggistico. L'area CISAM è, inoltre, ricompresa nel sito di interesse comunitario selva pisana, ai sensi delle direttive europee per la tutela degli habitat e della fauna;

il territorio di Pisa ospita numerose strutture militari e caserme, in buona parte sottoutilizzate e in aree in cui è consentito dagli strumenti di programmazione e regolamentazione urbanistica di procedere ad ampliamenti e rifunionalizzazioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adoperarsi nel più breve tempo possibile al fine di favorire l'interruzione dell'iter procedurale avviato e di individuare modalità alternative di realizzazione dell'opera, anche attraverso il riuso delle numerose strutture e aree già destinate alle attività del Ministero della difesa nella zona e comunque fuori dal territorio del parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e riducendo al minimo l'impatto ambientale ed economico, in ragione della priorità politica della minimizzazione del consumo di suolo e della crisi sociale e della finanza pubblica da cui il Paese è investito;

se non ritengano altresì opportuno promuovere un confronto politico trasparente, informato e ragionato sulla proposta fatta o sulle eventuali ulteriori proposte, fornendo i necessari dettagli progettuali in tempi compatibili con le necessità del dibattito pubblico e dei processi deliberativi agli enti interessati e alla cittadinanza.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sul funzionamento dell'Ente nazionale della cinofilia italiana

([3-01734](#)) (05 marzo 2025)

[Fina](#), [Boccia](#), [Tajani](#). - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste -*

Premesso che:

nel corso di alcune puntate della trasmissione "Report", andate in onda su RAI3 nei mesi di gennaio e febbraio 2025, sono emersi gravi elementi in relazione all'impiego delle risorse dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

nella puntata del 2 febbraio, secondo quanto emerso a margine dell'inchiesta giornalistica, è emerso che l'ENCI risulta tra i soggetti che finanziano il programma televisivo "Dalla parte degli animali", trasmesso da Rete4 e condotto dall'on. Michela Vittoria Brambilla, per la cifra complessiva di 460.000 euro; tra gli scopi dell'ente e tra le sue competenze non rientra di certo il finanziamento di una trasmissione televisiva, peraltro condotta da un'esponente politica nota soprattutto per l'impegno sul fronte della tutela dei diritti degli animali e che, come tale, potrebbe vedere accresciuto il proprio consenso personale anche grazie alla risonanza del programma televisivo;

nella puntata del 23 febbraio, inoltre, sono emerse notizie sia in merito al comportamento di alcuni giudici dell'ENCI, in aperto conflitto di interesse, che avrebbero assunto comportamenti discrezionali in occasioni di competizioni e di certificazioni di alcune razze canine, sia, soprattutto, relativamente ad una disponibilità di bilancio dell'ente pari a 11,5 milioni di euro, che non risultano reinvestiti dall'ente per i suoi scopi istituzionali: mentre sono aumentate le tariffe a carico degli

allevatori, a fronte di servizi invariati, sembrerebbero aumentare i costi dell'ENCI relativi ai rimborsi spese a favore dei vertici dell'ente stesso;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 2 dello statuto sociale, approvato con decreto ministeriale n. 20640 del 24 febbraio 2000, l'ENCI ha lo scopo di "tutelare le razze canine riconosciute pure, migliorandone ed incrementandone l'allevamento, nonché disciplinandone e favorendone l'impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici, oltre che sportivi"; a tal fine, esercita una serie di competenze legate alla regolazione e al controllo della produzione e dell'allevamento di cani di razza, allo svolgimento di gare canine, nonché alla promozione di "studi e ricerche interessanti la cinotecnica ed aiuta le iniziative qualificate rivolte allo studio, al controllo, al miglioramento ed alla diffusione delle razze canine";

lo statuto prevede poi, all'articolo 12, una partecipazione diretta di un rappresentante del Ministero alla gestione dell'ENCI. Al consiglio direttivo sono attribuiti tutti i poteri decisionali, gestionali e amministrativi;

ai sensi dell'articolo 26, inoltre, stabilisce che il collegio sindacale, i cui membri sono nominati in maggioranza dal Ministero, "controlla i dati di bilancio, verifica la regolarità degli atti amministrativi e in genere sull'andamento dell'amministrazione";

compito del Ministero è dunque quello di vigilare sul corretto funzionamento dell'ente e, soprattutto, sul corretto impiego dei fondi di cui esso, a diverso titolo, dispone,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali urgenti iniziative intenda assumere nei confronti dell'Ente nazionale della cinofilia italiana al fine di assicurare il corretto impiego dei fondi e delle risorse di cui esso dispone, e in particolare con quali modalità intenda verificare la conformità delle attività gestionali dell'ENCI a quanto disposto dalla normativa vigente.

Interrogazione sul nuovo documento programmatico della politica agricola europea ed i riflessi nel settore agroalimentare italiano

([3-01735](#)) (05 marzo 2025)

[Fallucchi](#), [De Carlo](#), [Malan](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Maffoni](#). - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste* -

Premesso che il 19 febbraio 2025, in conferenza stampa congiunta, il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, ed il commissario all'agricoltura Christophe Hansen hanno presentato un documento programmatico per una nuova visione dell'agricoltura e dell'alimentazione europea;

considerato che:

il sistema agroalimentare è un asset strategico per l'economia nazionale e la tenuta sociale dei territori rurali;

gli ultimi dati ISTAT testimoniano i buoni risultati del sistema agroalimentare nazionale, registrando nel 2024 una crescita del valore aggiunto pari al 2 per cento, che fa di questo uno dei settori trainanti la crescita economica dell'Italia, capace di generare sviluppo e occupazione;

tale incremento si riflette non solo nell'agricoltura, ma anche in attività correlate come la silvicoltura e la pesca;

considerato, altresì, l'approccio, ad avviso degli interroganti ideologico, che ha caratterizzato le precedenti politiche comunitarie, tendente ad identificare l'agricoltore come nemico dell'ambiente,

si chiede di sapere:

in quale misura il citato documento programmatico abbia recepito le richieste avanzate dal mondo produttivo e dal Governo italiano per una nuova politica agricola moderna e competitiva;

come tali proposte siano in grado di sostenere l'ulteriore crescita, innovazione ed eccellenza del settore agroalimentare italiano.

Interrogazione sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici della pubblica amministrazione

([3-01731](#)) (05 marzo 2025) (*già* 4-01860) (25 febbraio 2025)

Guidolin, Mazzella. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione* -

Premesso che, a giudizio degli interroganti:

il corpus normativo che ha dettato le regole per la riforma della pubblica amministrazione dal 1992 in poi ha determinato, nel periodo in riferimento, una nuova declinazione del principio costituzionale di buon andamento, il cui focus fosse rappresentato da un sistema di regole che consentissero dinamiche organizzative e funzionali centrate sulla prefigurazione di obiettivi da raggiungere e sulla predisposizione di strumenti idonei per realizzarli e per misurarne il grado di raggiungimento, allo scopo di avere pubbliche amministrazioni "orientate al risultato" e dove l'aspetto dell'adempimento legittimo, pur evidentemente indeclinabile, fosse strumentale e servente rispetto alla finalità principale;

occorre evidenziare una criticità del processo di riforma che ne ha, nel tempo, determinato una progressiva inefficacia: pur nel riconoscere un ruolo "strategico" alla funzione di controllo, è importante infatti affermare l'esigenza di un allineamento "valoriale" tra la mission e il controllo, poiché l'attività di controllo esercita un'importante funzione di "orientamento" delle scelte e dei comportamenti;

un controllo di tipo eccessivamente "orientato all'adempimento" genera deresponsabilizzazione rispetto ai risultati da conseguire, mentre un controllo sul presidio delle funzioni o sui risultati genera motivazione e responsabilizzazione; da ciò discende la necessità che gli strumenti e gli organi di controllo siano strettamente finalizzati alla realizzazione delle finalità istituzionali, allo scopo di rafforzarne il conseguimento;

non è stata questa la direzione presa dagli interventi normativi sul controllo i quali, soprattutto negli ultimi anni, hanno visto crescere il loro tasso di "orientamento all'adempimento" con effetti che in alcuni casi sono diventati paralizzanti dell'attività o, comunque, si sono riverberati non positivamente sull'"orientamento al risultato" delle pubbliche amministrazioni, senza peraltro riuscire a garantire efficacemente il miglioramento del tasso di legalità e di legittimità della loro attività;

il principio di imparzialità e quello di buon andamento, che la Costituzione ha concepito e voluto sinergici, si sono trovati progressivamente a risultare quasi antinomici e per le pubbliche amministrazioni si è generato un dilemma di natura paradossale, quello tra adempiere o funzionare, dilemma il cui risultato è una crescente caduta dell'efficacia dell'azione amministrativa, in piena contraddizione con le finalità di tutti gli interventi riformatori;

per gli enti locali si è avuta nel tempo una proliferazione poco coordinata di obiettivi che non consente una programmazione funzionale. In particolare, l'articolo 170 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede (in modo confuso) che gli enti locali sono tenuti a predisporre il documento unico di programmazione (DUP) che al suo interno, con riferimento al principio contabile, si articola in una "sezione strategica" e una "sezione operativa", ciascuna delle quali contiene "obiettivi"; il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), introdotto con il decreto-legge n. 80 del 2021, prevede, oltre agli obiettivi di valore pubblico, anche obiettivi programmatici e strategici della performance, di performance individuale, di performance organizzativa, formativi, di reclutamento, di contrasto alla corruzione, di semplificazione e di accessibilità; la risoluzione adottata dall'Assemblea generale ONU il 25 settembre 2015 ha individuato 17 obiettivi di sostenibilità racchiusi all'interno della denominazione dell'agenda 2030; il decreto legislativo n. 33 del 2013, all'art. 14, prevede obiettivi di trasparenza; l'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ("riforma Brunetta") prescrive, al comma 1, che gli obiettivi si articolano in generali e specifici; l'articolo 9 prescrive obiettivi di settore e individuali e contiene l'espressione "altri obiettivi specifici individuati nel contratto"; la commissione ARCONET raccomanda un'articolazione in tre livelli: indirizzi strategici, obiettivi strategici e obiettivi operativi; l'agenda digitale come è noto ha previsto ulteriori obiettivi di inclusione che peraltro utilizzano la stessa espressione, obiettivi di accessibilità, sia per esprimere la facilitazione nell'utilizzo dei servizi informatizzati, sia l'accesso ai servizi da parte delle persone disabili; l'articolo 169 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prescrive l'adozione del piano esecutivo di gestione (PEG) con obiettivi di gestione;

le tipologie di obiettivi negli anni sono cresciute per effetto di una stratificazione conseguente a

interventi succedutisi nel tempo che non hanno tenuto conto delle esigenze del sistema nel suo complesso o non hanno creato un sistema realmente integrato e funzionale rendendo la programmazione un sistema aggrovigliato che tradisce la sua funzione;

è sufficiente leggere i piani integrati di attività e organizzazione o i piani delle performance per realizzare che si tratta di documenti esageratamente corposi e difficilmente comprensibili al cittadino, a cui dovrebbero rivolgersi. Peraltro, non è da escludere che lo siano anche per gli stessi operatori che, in considerazione di ciò, non utilizzano gli strumenti di programmazione per orientare la propria azione, ma come adempimento iniziale e strumento di valutazione;

a fronte di un ingente impegno nella fase di programmazione, che può spingersi fino alla seconda metà dell'anno, non vi è una corrispondente attenzione per la fase di rendicontazione, né vi è un modello strutturato e minimamente corrispondente alla programmazione;

la stessa ANAC insiste sulla predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC), ma poi richiede una "relazione annuale" in un semplice foglio di calcolo in cui interroga sui reati e sulle violazioni, non sull'attuazione del piano;

considerato che, a parere degli interroganti:

la soluzione a queste problematiche potrebbe essere quella di creare un sistema snello e integrato, comprensibile e utile, che dia importanza sia alla programmazione che alla rendicontazione, articolato nei seguenti livelli: 1) livello strategico: agenda 2023 e obiettivi di valore pubblico; 2) livello di indirizzo politico: priorità e ambiti di intervento; 3) livello programmatico: elencazione dei programmi di mandato (collegati al documento unico di programmazione); 4) livello operativo: elencazione degli obiettivi operativi (performance e piano esecutivo di gestione), con indicatori che alimentano il controllo di gestione;

la rendicontazione, allo stesso modo, dovrebbe essere obbligatoria e resa pubblica, secondo lo stesso schema, con la validazione da parte degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) e la possibilità per i cittadini di comunicare proposte, osservazioni o rilievi prima di renderla efficace e idonea per la valutazione;

questo modello (che già molti enti utilizzano, per ragioni di sopravvivenza funzionale) potrebbe essere definito intervenendo sul decreto legislativo n. 150 del 2009 e sul testo unico degli enti locali e consentirebbe di avere un sistema omogeneo di performance e rendicontazione comune all'intero Paese,

si chiede di sapere se, per quanto di propria competenza, i Ministri in indirizzo abbiano intrapreso, o abbiano intenzione di intraprendere, senza ulteriore indugio, iniziative normative di razionalizzazione e semplificazione in tal senso, atte a risolvere le criticità evidenziate.

Interrogazione sulla modifica della legge elettorale volta ad introdurre il sistema delle preferenze ([3-01732](#)) (05 marzo 2025)

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Renzi](#), [Musolino](#), [Fregolent](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#). - *Al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa* -

Premesso che:

in merito alla legge elettorale che disciplina l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, nel corso degli anni e in diverse occasioni, ha dichiarato di voler "cancellare le liste bloccate" come "garanzia anti inciucio", dicendosi a favore di un sistema che contempli al suo interno la possibilità, per gli elettori, di esprimere le cosiddette "preferenze" e garantire, così, la scelta del rappresentante da parte dell'elettore, depotenziando il meccanismo che la medesima Presidente ha definito di "nomina di partito";

durante il convegno "La Costituzione di tutti - Dialogo sul premierato", svoltosi in data 8 maggio 2024, la Presidente del Consiglio ha tenuto a riaffermare che "un buon servizio alla nazione" sarebbe approvare "una legge elettorale che ricostruisca il rapporto eletto-elettore e consolidi la democrazia dell'alternanza", sottolineando come Fratelli d'Italia, in passato, abbia presentato emendamenti che reintroducevano le preferenze per l'elezione dei parlamentari, dichiarando altresì di non essere mai stata contraria a tale meccanismo di voto e di essere aperta a un discussione sulla sua

eventuale introduzione;

l'attuale legge elettorale non prevede al suo interno la possibilità per gli elettori di esprimere preferenze per i candidati (quale meccanismo di trasformazione dei voti in seggi) e, allo stato, il Governo non ha presentato alcun disegno di legge in materia, nonostante l'attuale Presidente del Consiglio si sia espressa più volte e con fermezza a favore dell'introduzione del meccanismo delle "preferenze"; pare, quindi, opportuno che la Ministra in indirizzo esponga se nelle proprie intenzioni vi sia una modifica normativa volta a introdurre il sistema delle preferenze all'interno del sistema elettorale,

si chiede di sapere se il Governo intenda presentare una proposta legislativa volta a modificare l'attuale legge elettorale per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, al fine di introdurre il sistema delle preferenze e per quali ragioni il relativo procedimento di riforma non sia stato ancora avviato.

Interrogazione sulle iniziative di semplificazione normativa e di miglioramento della qualità della regolazione

([3-01640](#)) (28 gennaio 2025)

[Gasparri](#), [Ternullo](#), [Damiani](#), [De Rosa](#), [Fazzone](#), [Galliani](#), [Lotito](#), [Paroli](#), [Occhiuto](#), [Ronzulli](#), [Rosso](#), [Silvestro](#), [Trevisi](#), [Zanettin](#). - *Al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa* -

Premesso che:

è ampiamente condivisa l'opinione che la semplificazione normativa sia esigenza trasversale e di particolare rilievo in Italia, Paese che soffre da sempre di ipertrofia normativa;

nelle precedenti Legislature, le politiche di semplificazione sono state affrontate, secondo gli interroganti, con scarsa continuità, con strumenti non sempre adeguati allo scopo e senza un approccio organico;

sin dalle dichiarazioni programmatiche, il Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato che le imprese chiedono meno burocrazia, regole chiare e certe, risposte celeri e trasparenti e che l'eccesso normativo, burocratico e regolamentare aumenta esponenzialmente il rischio di irregolarità, contenziosi e corruzione;

a tal fine, il Presidente del Consiglio ha attribuito una delega specifica sulla semplificazione normativa al Ministro per le riforme istituzionali, affidandole peraltro la direzione politica di una apposita struttura di missione, che si avvale delle competenze di specialisti ed esperti, quantomai necessari in un ambito così complesso;

il "Rapporto Draghi" sul futuro della competitività europea contiene numerosi riferimenti alla semplificazione normativa, all'impatto della regolazione ed anche alcune indicazioni agli Stati membri. Il rapporto evidenzia la grande incidenza della semplificazione normativa sulle potenzialità di crescita economica del continente europeo;

da ultimo, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nelle recenti linee guida per la nuova Commissione europea, ha particolarmente valorizzato l'obiettivo della semplificazione normativa, anche designando Valdis Dombrovskis quale commissario per l'economia, la produttività, l'attuazione e la semplificazione, sottolineando l'importanza che riveste la semplificazione normativa, sia a livello europeo, che nazionale,

si chiede di sapere quali siano le misure di semplificazione attualmente in corso e promosse dal Ministro in indirizzo orientate tanto alla riduzione dello stock normativo quanto al miglioramento della qualità della regolazione.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Rando, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Stefani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Spinelli, per attività della 1ª Commissione permanente; Pucciarelli, per attività della 3ª Commissione permanente; Floridia Aurora, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; La Marca, per partecipare a un incontro internazionale.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Damiani e Malan, per attività della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dell'insularità, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dell'insularità, in data 5 marzo 2025, ha proceduto all'elezione di un Segretario, in sostituzione della deputata Alessandra Todde, cessata dal mandato parlamentare.

E' risultata eletta la senatrice Concetta Damante.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Bergesio Giorgio Maria, Fallucchi Anna Maria, Fregolent Silvia, Rosso Roberto

Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo (1412)

(presentato in data 05/03/2025);

senatrice Bucalo Carmela

Disposizioni in materia di riscatto agevolato dei corsi universitari di studio per il personale del comparto istruzione e ricerca (1413)

(presentato in data 05/03/2025).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Iannone Antonio

Modifiche all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore comunale e le funzioni di consigliere comunale (1367)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/03/2025);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Spinelli Domenica

Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di disposizioni per il benessere degli animali (1405)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 06/03/2025);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Verducci Francesco, Sen. D'Elia Cecilia

Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro dell'Aquila di Fermo (1080)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica,

bilancio

(assegnato in data 06/03/2025);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Iannone Antonio

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di pianificazione paesaggistica (1381)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/03/2025);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Nave Luigi ed altri

Norme in materia di verifiche periodiche di macchine e impianti elettrici nelle strutture sanitarie, nei luoghi di interesse ambientale e in quelli con rischio di esplosione, nonché disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (1347)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 06/03/2025);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Furlan Annamaria ed altri

Disposizioni per il riconoscimento della sindrome di Sjögren primaria sistemica come malattia rara (1361)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 06/03/2025);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Mazzella Orfeo ed altri

Disposizioni per l'istituzione del Comitato interministeriale One Health (1362)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 06/03/2025).

Disegni di legge, nuova assegnazione

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale in sede referente

Gov. Meloni-I: Ministro della salute Schillaci Orazio ed altri

Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria (1241)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

Già deferito in sede redigente, alla 10^a Commissione permanente (Sanità e lavoro), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea. (assegnato in data 06/03/2025).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 5 marzo 2025, ha trasmesso:

il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/2226 e del regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'entrata in funzione graduale del sistema ingressi/uscite (COM (2024) 567 final) approvato, nella seduta del 27 febbraio 2025, dalla XIV Commissione (Politiche dell'unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 46) (Atto n. 720);

il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (COM (2024) 576 final), approvato, nella seduta del 27 febbraio 2025, dalla XIV Commissione (Politiche dell'unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 47) (Atto n. 721);

il documento concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM (2024) 577 final), approvato, nella seduta del 27 febbraio 2025, dalla XIV Commissione (Politiche dell'unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 48) (Atto n. 722).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governmento, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 5 e 6 marzo 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

- al dottor Giuseppe Pierro, il conferimento *ad interim* di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito;

- al dottor Onofrio Giustino Angelo Cutaia, la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della cultura;

- alla dottoressa Patrizia Nardi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

- al dottor Francesco Paolo Schiavo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 marzo 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 10-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. LIX, n. 3*).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 27 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, relativa al secondo semestre 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. CLIII, n. 5*).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 28 febbraio al 6 marzo 2025)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 91

GASPARRI: sui risarcimenti ai parenti delle vittime del disastro aereo di Ustica (4-01718) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

Interrogazioni

[ALFIERI](#), [IRTO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

il Molise, per la sua conformazione geografica, soffre storicamente di una carenza di infrastrutture viarie, sia su gomma sia su ferro, che hanno penalizzato la regione nel corso degli anni rallentandone lo sviluppo industriale ed economico;

nell'ambito dell'accordo di programma quadro a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 sono state previste diverse opere di infrastrutturazione al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento della rete ferroviaria regionale;

nel secondo atto integrativo all'accordo di programma quadro sono stati riprogrammati e ridefiniti dal punto di vista finanziario, con un importo di 26,8 milioni di euro, gli interventi da affidare a RFI, Regione Molise e Comuni destinati all'ammodernamento della rete ferroviaria molisana;

a valere sulla seconda rimodulazione delle risorse finanziarie del programma è stato previsto l'intervento per "l'elettrificazione del I tronco - Roccaravindola-Isernia - del tratto Roccaravindola-Campobasso" del valore di 15 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020, parte integrante e non scindibile del più ampio intervento denominato "elettrificazione e velocizzazione Roccaravindola-Isernia-Campobasso prima fase", il cui soggetto attuatore è RFI SpA;

in data 9 agosto 2017, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Molise e RFI è stato sottoscritto il protocollo di intesa atto alla velocizzazione ed elettrificazione della tratta ferroviaria Roccaravindola-Isernia-Campobasso, con conclusione degli interventi prevista entro il 2023;

in data 23 luglio 2018, a Campobasso, è stata siglata dall'allora presidente della Regione Donato Toma e dall'amministratore delegato di RFI Maurizio Gentile l'intesa per l'avvio dei lavori, con un costo complessivo degli interventi pari a 80 milioni di euro;

considerato che:

RFI ha usufruito di ulteriori 150 milioni di euro a valere su risorse del PNRR per ulteriori lavori per la rete infrastrutturale ferroviaria sulla linea Venafro-Campobasso-Termini Imerese con un avanzamento di spesa pari al 19,74 per cento al 13 dicembre 2024;

i cantieri per la realizzazione di questi progetti sono fermi o in forte rallentamento a causa di diversi fattori, tra cui quello più rilevante riguarda l'adeguamento delle gallerie di Colle Alto e Colle Barone, situate nei territori comunali di Vinchiatturo e Baranello, dove diverse infiltrazioni d'acqua hanno causato un crollo all'interno dei *tunnel*;

a bloccare ulteriormente l'avanzamento dei lavori è l'aumento dei costi di elettrificazione della linea ferroviaria, per cui il costo totale della rete Venafro-Campobasso è stimata attualmente da RFI in circa 290 milioni di euro;

ad oggi, in Molise, risultano chiuse le tratte ferroviarie Campobasso-Matrice-Larino-Termini Imerese, Carpinone-Castel di Sangro, Boscoredole-Benevento;

queste chiusure ledono in maniera severa il diritto alla mobilità dei residenti in Molise, con gravi conseguenze in particolare sul tessuto socio-economico non solo della città di Campobasso ma

dell'intera regione,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati e se non ritenga necessario convocare tempestivamente Rete ferroviaria italiana ed i rappresentanti della Regione Molise al fine di garantire tempi certi alla realizzazione dell'elettrificazione e velocizzazione della linea Roccaravindola-Isernia-Campobasso;

quali iniziative intenda intraprendere, per quanto di propria competenza, al fine di agevolare il percorso di realizzazione degli interventi, considerata l'importanza dell'infrastruttura in termini di mobilità per i cittadini molisani e di riqualificazione e sviluppo dell'intera regione;

se intenda chiarire quale sia l'impegno finanziario che intende mettere a disposizione per garantire la realizzazione in tempi veloci dell'infrastruttura ferroviaria.

(3-01738)

[SPINELLI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il Governo italiano ha integrato e potenziato i contenuti del piano nazionale di ripresa e resilienza attraverso il piano nazionale complementare stanziando ulteriori 30,6 miliardi di euro di risorse nazionali per la realizzazione di 30 interventi: 24 finanziati in via esclusiva e dunque a carico del bilancio dello Stato e 6 cofinanziati con il PNRR; per la giustizia, il PNC prevede 132,90 milioni di euro, suddivisi in due sub investimenti: gli interventi del sub investimento 1, proposti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per 84 milioni di euro, e gli interventi del sub investimento 2, proposti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e che riguardano l'adeguamento strutturale, l'aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici su 4 complessi demaniali sede di istituti penali per i minorenni; in relazione al settore giustizia, il PNRR prevede risorse per 2.679.789.053,73 euro, di cui 875.721.921,24 spesi al 30 giugno 2024, per riforme e investimenti di efficienza e competitività nel sistema giustizia italiano;

la casa circondariale di Rimini, costruita nel 1950, con interventi che si sono protratti sino al 1980, ufficialmente aperta nel 1974, a maggio 2024 contava 152 persone detenute (per il 53 per cento stranieri) su una capienza regolamentare di 118 e tollerabile di 165; il numero è soggetto ad ulteriore aumento nella stagione estiva;

l'intero complesso è stato ristrutturato, ad eccezione della prima sezione che versa in condizioni inidonee per problemi di umidità, muri scrostati, celle anguste, alcune delle quali con il bagno privo di aerazione; la situazione della prima sezione determina un risarcimento ai detenuti nei termini di diminuzione di un giorno di pena su 10 scontati; tale automatismo parrebbe aver paradossalmente determinato che diversi detenuti preferiscano esservi reclusi nonostante le condizioni non confortevoli e il pessimo stato di manutenzione; a fine 2021 l'azienda USL della Romagna di Rimini ha indicato la prima sezione come pericolosa per la salute delle persone detenute e sottolinea che la situazione non è risolvibile con ordinaria manutenzione; i lavori di ristrutturazione previsti per l'allargamento dell'area trattamentale risultano al momento sospesi; gli altri spazi della casa circondariale sono decorosi e puliti;

il Governo è fortemente impegnato sugli interventi di edilizia penitenziaria, come dimostrato dallo stanziamento di oltre 250 milioni di euro per recuperare 7.000 posti detentivi attraverso ristrutturazioni di spazi esistenti e la costruzione di nuovi padiglioni;

vi è la necessità di migliorare lo stato della casa circondariale di Rimini, per ragioni di tutela della salute, della dignità delle persone, per garantire la sicurezza ed evitare disordini dovuti a questo stato di idoneità di una sua parte; vi è anche la necessità di un potenziamento dell'organico della Polizia penitenziaria che vi presta servizio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga possibile intervenire nell'anno in corso e quale ritenga che possa essere il cronoprogramma degli interventi.

(3-01739)

(già 4-01833)

[VALENTE](#), [D'ELIA](#), [SENSI](#), [CAMUSSO](#), [PARRINI](#), [FRANCESCHELLI](#), [MARTELLA](#), [LA MARCA](#), [FURLAN](#), [RANDO](#), [BASSO](#), [MELONI](#), [VERDUCCI](#) - *Ai Ministri della giustizia e*

dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

nelle scorse settimane la cronaca giudiziaria ha riportato all'attenzione il femminicidio di Giulia Galiotto, una giovane donna di 30 anni uccisa nel 2009 a Sassuolo a colpi di pietra dal marito Marco Manzini che, dopo averla adescata in un *garage* con la scusa di proporle un accordo di separazione, l'aveva colpita nove volte alla testa con una pietra fino ad ucciderla. Successivamente, con freddezza, aveva gettato il corpo nel vicino fiume Secchia per simulare il suicidio della donna e aveva poi chiamato la famiglia fingendo di essere preoccupato. A seguito delle indagini e del conseguente giudizio, l'uomo, riconosciuto colpevole di omicidio, è stato condannato a 19 anni di carcere, nonché a corrispondere alla famiglia della vittima, a titolo di risarcimento del danno, la cifra di un milione e duecentomila euro, che però non aveva versato, poiché si era dichiarato incapiente;

nel 2022 Manzini, ottenuto il regime di semi libertà con affidamento ai servizi sociali, aveva ripreso a lavorare a tempo pieno con un contratto a termine in un'azienda reggiana, con mansioni analoghe a quelle che svolgeva prima dell'arresto. La famiglia della vittima, che aveva rifiutato l'offerta di Manzini di corrispondere 50 euro al mese come mediazione penale per il risarcimento, aveva ottenuto il pignoramento di un quinto dello stipendio che percepiva. Nel luglio 2024, tornato in libertà, Manzini si è licenziato dal posto di lavoro ed ha fatto perdere le proprie tracce, sottraendosi quindi all'obbligo di corrispondere il risarcimento del danno riconosciuto con sentenza passata in giudicato;

la famiglia di Giulia Galiotto ha recentemente ricevuto tre cartelle esattoriali di 6.000 euro ciascuna da parte dell'Agenzia delle entrate, cartelle che ingiungono il pagamento di tasse per la registrazione dell'ordinanza esecutiva del giudice civile, che riconosce il risarcimento spettante alla famiglia; questi importi rivendicati dall'Agenzia delle entrate sono stati calcolati sulla base dell'intera cifra precettata e non su quella effettivamente percepita; di fatto la famiglia non ha percepito alcun tipo di risarcimento a causa delle condizioni di incapacienza di Manzini; i familiari di Giulia Galiotto hanno impugnato le cartelle esattoriali e la notizia delle richieste di pagamento ha sollevato grande indignazione, al punto che l'Agenzia delle entrate con un comunicato ufficiale ha manifestato vicinanza e comprensione alla famiglia Galiotto, ribadendo tuttavia la correttezza del proprio operato, motivato dall'applicazione della normativa vigente in materia di imposta di registro;

a parere degli interroganti questa vicenda rappresenta l'ennesima forma di abuso economico da parte dello Stato ai danni dei familiari di vittime di femminicidio, i quali, oltre a dover rinunciare ad un risarcimento morale solo in parte a compensazione della perdita della persona congiunta, vedono rinnovare il proprio dolore dalle pretese del fisco, in una sorta di vittimizzazione secondaria dello Stato verso i familiari della vittima,

si chiede di sapere se sussistano i presupposti per intraprendere iniziative di competenza, volte a riconsiderare l'operato dell'Agenzia delle entrate, e quali misure anche di carattere normativo i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di scongiurare il ripetersi di vicende come quella descritta.

(3-01740)

[NATURALE](#), [LICHERI Sabrina](#), [DAMANTE](#), [LOREFICE](#), [BEVILACQUA](#) - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

secondo quanto diffuso dagli organi di stampa in data 3 marzo 2025, il presidente Trump sul canale *social* "Truth", ha avvisato i "grandi agricoltori americani" di prepararsi a un aumento della domanda dei loro prodotti paventando, a partire dal prossimo 2 aprile, l'imposizione di dazi sui prodotti agroalimentari provenienti dall'estero;

nel 2024, l'*export* agroalimentare italiano negli Stati Uniti ha toccato una cifra pari a 7,8 miliardi di euro e, come rilevato dalle associazioni di categoria, una tassazione del 25 per cento sulle esportazioni potrebbe costare ai consumatori fino a 2 miliardi di euro in più;

in particolare, gli Stati Uniti sono il primo mercato di destinazione per vini, liquori e distillati italiani. L'anno scorso il mercato dei vini italiani ha raggiunto i 2 miliardi di euro. I vini fermi e frizzanti sono le categorie più vendute, seguiti dagli spumanti. In base alle considerazioni estese dalla Confederazione italiana agricoltori, per questa specifica filiera, "il rischio di dazi lascerebbe strada libera ai competitor che potranno aggredire una quota di mercato molto appetibile: dal Malbec

argentino, allo Shiraz australiano, fino al Merlot cileno";
parimenti disastroso risulterebbe l'impatto sull'olio extravergine di oliva italiano, un altro prodotto di punta delle esportazioni verso gli Stati Uniti;
anche i formaggi costituiscono un'importante fetta della domanda di beni alimentari italiani oltreoceano, basti pensare che il primo mercato estero per il parmigiano reggiano è proprio quello statunitense. Non solo, per la mozzarella di bufala il mercato americano vale tra il 4 e il 7 per cento dell'*export* totale;
i possibili effetti avversi di una simile presa di posizione si sostanzierebbero in un drastico calo degli acquisti da parte dei consumatori americani, oltre a una dilagante diffusione delle imitazioni e del fenomeno dell'*Italian sounding*, arrecando un gravissimo danno alle imprese italiane e agli stessi consumatori;
anche la catena distributiva subirebbe effetti nefasti, con riverberi negativi riguardanti l'interruzione delle relazioni con le piattaforme europee e la compromissione della solidità dei rapporti con i *buyer* statunitensi, costretti a ricercare mercati alternativi, più convenienti sotto il profilo economico, si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo ritengano che le misure citate possano compromettere la competitività del *made in Italy* agroalimentare e, più specificatamente, dei prodotti distintivi nazionali maggiormente esportati;
se reputino che le misure possano attivare un meccanismo ritorsivo attraverso l'apposizione reciproca, su vari versanti, ivi incluso quello agroalimentare, di tariffe aggiuntive, generando un complessivo inasprimento, per il settore primario, delle relazioni commerciali;
nel caso in cui le misure citate trovino effettiva attuazione, se ritengano che si possa avverare un'irreversibile lesione degli interessi degli anelli deboli della filiera agroalimentare, ovvero i produttori agricoli italiani e i consumatori, e quali iniziative intendano promuovere per contenere i possibili rischi collaterali legati ad un calo degli acquisti dei prodotti agroalimentari nazionali e a una dilagante diffusione delle imitazioni;
se ritengano imprescindibile, per quanto di competenza e unitamente agli altri dicasteri coinvolti, avviare un confronto per tutelare il valore commerciale delle produzioni agroalimentari nazionali.
(3-01741)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BILOTTI](#), [MAZZELLA](#) - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

fonti di stampa e testimonianze dirette riportano che centinaia di ex dipendenti, già in pensione e alcuni addirittura deceduti, del consorzio di bacino "Salerno 2", ente pubblico regionale precedentemente incaricato dello smaltimento dei rifiuti di alcuni dei comuni nella provincia di Salerno, attendono da oltre 5 anni il pagamento del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto, a seconda dell'anno di assunzione. La vicenda coinvolge dunque centinaia di famiglie, per importi che in alcuni casi superano i 50.000 euro, fino ad arrivare a oltre 95.000 euro;
nello specifico, il consorzio di bacino Salerno 2 è stato liquidato tra il 2019 e il 2020, ma i lavoratori non hanno ancora ricevuto il TFS o il TFR, nonostante a tal fine siano stati emessi decreti ingiuntivi dal Tribunale di Salerno o, per vicende del tutto assimilabili, siano state emesse sentenze definitive da parte del Tribunale di Napoli, senza considerare le numerose sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, che riconoscono il diritto dei lavoratori al pagamento. Sul punto, occorre sottolineare che, sulla base di quanto riportato, i decreti ingiuntivi non sarebbero stati ancora liquidati, lasciando i lavoratori che li avevano ottenuti in uno stato di incertezza e precarietà economica, così come gli altri che non hanno ancora intrapreso le vie legali;
i colleghi ex dipendenti del consorzio di Napoli, in una situazione analoga e anche grazie alla sentenza ricordata, hanno ricevuto il trattamento loro spettante, mentre gli ex lavoratori del consorzio di bacino di Salerno 2 continuano ad attendere, creandosi di conseguenza una disparità di trattamento ingiustificata e lesiva dei principi di equità e giustizia sociale;
considerato che:
la mancata liquidazione appare dovuta all'inadempienza di molti Comuni afferenti al consorzio, che

non hanno versato le somme dovute. Nonostante ciò, non si è proceduto al pignoramento dei crediti, lasciando le somme "congelate" e inaccessibili ai lavoratori, in attesa della risoluzione delle vertenze giudiziarie avviate dal consorzio nei confronti dei Comuni;

appare evidente come la situazione abbia creato un grave disagio per i lavoratori e le loro famiglie; considerato inoltre che il trattamento di fine servizio e il trattamento di fine rapporto, seppure quest'ultimo abbia esclusivo carattere di salario differito, mentre il primo abbia anche carattere previdenziale, rappresentano entrambi un diritto fondamentale e irrinunciabile dei lavoratori, sancito dall'articolo 2120 del codice civile e da numerose disposizioni legislative e contrattuali. Il mancato pagamento costituisce una grave violazione dei diritti dei lavoratori e un danno economico significativo per le famiglie coinvolte,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di promuovere un tavolo di confronto tra la Regione Campania, i Comuni interessati e i rappresentanti dei lavoratori per risolvere la questione in tempi brevi, garantendo un coinvolgimento diretto delle parti interessate;

se ritenga necessario adottare ulteriori misure per prevenire situazioni analoghe in futuro, garantendo che i lavoratori vedano rispettati i propri diritti in caso di liquidazione di enti pubblici o consortili, evitando che situazioni di ingiustizia protratta come quella descritta si ripetano.

(4-01880)

[SATTA](#), [ZEDDA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in sede di Consiglio regionale della Sardegna, nel corso della seduta pomeridiana n. 48 del 25 febbraio 2025 sul disegno di legge n. 40/A, recante "Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24", l'assessore "tecnico" per l'igiene e la sanità e l'assistenza sociale, dottor Armando Bartolazzi, ha affermato che la discussione del provvedimento è "l'occasione per ricordare a tutti che il sistema sanitario regionale della Sardegna ha bisogno di un lavoro congiunto, ha bisogno di una urgentissima riforma funzionale e riorganizzativa, perché abbiamo visto i LEA, abbiamo visto quello che succede sui giornali, recentemente di cose molto gravi. Appena arrivato, mi ricordo, ci fu una bambina trasferita con appendicite da Sassari a Cagliari, insomma cose che nemmeno in Sudan si osservano per una appendicite acuta" e che "tutti noi, lo auguro a tutti un poter risorgere, ma in un posto, in una Regione, in un mondo dove se porti un figlio all'ospedale per una tonsillite o per una tonsillectomia, ci esce vivo";

presumibilmente, queste ultime parole fanno riferimento a Natalie Tanda, la bambina di 8 anni di Villanova Monteleone (Sassari) deceduta il 10 febbraio all'ospedale civile di Alghero, 48 ore dopo un intervento alle tonsille; per chiarire meglio i motivi di questa tragedia, per la quale sono indagati due medici che prestano servizio nel reparto di otorinolaringoiatria nell'ospedale, il pubblico ministero Enrica Angioni ha affidato a un medico legale, un anestesista e un otorinolaringoiatra le analisi *post mortem*, eseguite il 19 febbraio, i cui risultati saranno noti tra circa 60 giorni; l'inchiesta della Procura della Repubblica di Sassari è volta a verificare se ci siano state responsabilità dei singoli, durante l'intervento e soprattutto nel monitoraggio *post* operatorio; questa tragedia familiare ha scosso profondamente l'isola e tutti i sardi si sono uniti al dolore dei genitori;

l'ordine dei medici della provincia di Sassari ha preso posizione e ha censurato le parole del dottor Bartolazzi in quanto esprimono un giudizio di presunta "malasanità" che suona come un verdetto in una fase in cui le indagini, sui diversi fronti, sono appena iniziate e qualsiasi considerazione è al momento priva di fondamento; tali giudizi non appaiono appropriati in un momento storico in cui è forte il dibattito mediatico su tematiche quali la depenalizzazione dell'atto medico e si susseguono le aggressioni agli operatori sanitari da parte di pazienti o dei loro familiari; le parole appaiono ancora meno accettabili se si considera che il dottor Armando Bartolazzi è un medico, e come tale è tenuto deontologicamente al rispetto dei colleghi, non già all'espressione di giudizi gratuiti ed al momento privi di fondamento; l'articolo 58 del codice di deontologia medica che regola i rapporti tra colleghi, e al quale tutta la categoria si conforma, stabilisce che "Il medico, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti"; è opportuno evitare l'uso incauto di quei

giudizi che possono fomentare o alimentare reazioni e comportamenti violenti da parte dei cittadini e appaiono come un utilizzo strumentale di fatti dolorosi; duole che un uso incauto di giudizi provenga dalla massima figura istituzionale di rappresentanza della sanità regionale, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno acquisire elementi utili a verificare la fondatezza delle accuse di inefficienza del sistema sanitario della Regione Sardegna e di inadeguatezza del personale medico e paramedico operante nelle strutture ospedaliere del territorio.

(4-01881)

[RASTRELLI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 4 marzo 2025 si è verificato ad Acerra (Napoli) uno sconcertante episodio che desta grande preoccupazione e rappresenta un serio allarme sociale per le modalità con cui si è concretizzato; durante le manifestazioni per il carnevale, è sfilato per le strade della città un carro allegorico, recante la riproduzione di una statua della Libertà con nelle mani un grosso mitra, anziché con la fiaccola, avente l'intento di inneggiare alla liberazione dei detenuti;

il carro sarebbe stato realizzato dalla comunità del rione Gescal, quartiere popolare segnato da anni di disagio economico e sociale, ma anche da profonde infiltrazioni dei *clan* camorristici;

a giudizio dell'interrogante l'episodio rappresenta un tratto evidente di quella sottocultura di condiscendenza a richiami criminali che infesta i territori, e rafforza la necessità di non cedere di fronte a intimidazioni della criminalità organizzata e di proteggere tutti i cittadini che rifuggono dall'assuefazione e difendono con determinazione i principi di legalità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'opportunità di verificare l'accaduto per comprendere come sia stato possibile che quel carro, accompagnato da musica neomelodica e da figuranti vestiti da detenuti, possa aver attraversato la città senza incontrare opposizioni e come sia stato possibile che un evento ufficialmente finanziato dal Comune abbia potuto includere un elemento tanto controverso senza alcun controllo e supervisione.

(4-01882)

[FALLUCCHI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 26 febbraio 2025, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, si è svolto un incontro riguardante la riorganizzazione dei reparti di prevenzione del crimine sul territorio nazionale, durante il quale è stata avanzata la proposta di chiudere il reparto di San Severo, istituito solo nel 2018 che, se dismesso, lascerebbe un vuoto profondo nella lotta contro la criminalità nel territorio;

da tempo, diverse fonti stampa hanno diffuso notizie sulla possibile chiusura di questo e di altri reparti di prevenzione del crimine in tutta Italia;

il reparto di San Severo, istituito con l'intento di contrastare la crescente criminalità e il radicamento mafioso nella provincia di Foggia, ha rappresentato una risposta concreta alle crescenti problematiche legate alla sicurezza e la sua presenza, infatti, ha permesso un monitoraggio costante del territorio e interventi tempestivi contro la violenza mafiosa e la microcriminalità che affliggono la zona;

considerato che:

la chiusura della struttura rappresenterebbe una grave perdita per la collettività, lasciando di nuovo spazio alla diffusione della criminalità, le cui attività violente sono da anni una triste realtà del territorio;

non è da sottovalutare l'importanza che tale reparto ha per la sicurezza di San Severo e dei comuni limitrofi, né si può dimenticare che la sua nascita, avvenuta nel 2018, rispondeva alla necessità di rafforzare la presenza dello Stato in una zona molto problematica, caratterizzata da una forte influenza della criminalità organizzata,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per fare in modo che il territorio di San Severo non resti sprovvisto di una struttura fondamentale per il contrasto alla criminalità organizzata.

(4-01883)

[LOMBARDO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

il 12 luglio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) n.

2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale;

l'articolo 77 prevede che ciascuno Stato membro debba individuare le "autorità o gli organismi pubblici nazionali che controllano o fanno rispettare gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla non discriminazione", autorizzate a richiedere la documentazione relativa all'uso dei sistemi di IA ad alto rischio, di cui all'allegato III, ed entro il 2 novembre 2024 procedere alla pubblicazione dell'elenco e alla notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri;

il 6 maggio 2024, la Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia hanno depositato in Senato il disegno di legge n. 1146, recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale", attualmente in discussione in seno alle Commissioni 8ª e 10ª riunite del Senato della Repubblica;

l'articolo 18 del disegno di legge, rubricato "Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale", designa l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale;

AGID e ACN sono entrambe inquadrabili come autorità governative che operano per la realizzazione di politiche pubbliche, seguendo l'indirizzo governativo;

la "Rete diritti umani digitali", la maggiore coalizione delle organizzazioni della società civile impegnate per i diritti umani digitali in Italia, si è espressa più volte sulla contrarietà a questa scelta rispetto al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale;

in data 5 novembre 2024, la Commissione europea ha inviato all'Italia il parere circostanziato (C(2024) 7814) che include, tra le varie osservazioni, anche un richiamo all'Italia a conformarsi ai livelli di indipendenza fissati dalla direttiva (UE) 2016/680, che devono essere garantiti alle autorità nazionali per l'intelligenza artificiale previste dall'articolo 70 del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale;

la direttiva (UE) 2016/680, pur consentendo la nomina dei vertici delle autorità di riferimento da parte dei governi, si riferisce ad autorità indipendenti dall'influenza dell'indirizzo politico del Governo;

considerato che:

in data 27 novembre 2024, nell'ambito dell'approvazione del proprio parere sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 1146, la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato ha recepito il parere della Commissione europea (C(2024) 7814) in tutte le sue parti;

il dibattito sul disegno di legge n. 1146 in seno alle Commissioni 8ª e 10ª del Senato risulta fermo alla seduta del 27 novembre 2024;

ad oggi, non risulta ancora pubblicato l'elenco delle autorità nazionali per i diritti umani autorizzate a richiedere la documentazione relativa all'uso dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, previsto dall'articolo 77 del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale;

a partire dal 2 febbraio 2025, trovano applicazione le disposizioni generali del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, contenute nel capo I, e le disposizioni relative alle pratiche di IA vietate, previste all'articolo 5 del medesimo regolamento,

si chiede di sapere:

quali azioni il Governo intenda intraprendere per conformarsi al parere della Commissione europea (C(2024) 7814);

qualora venisse confermata la designazione di AGID e ACN come autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, come il Governo intenda conformarsi rispetto a quanto disposto dall'articolo 70 del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale in materia di indipendenza e imparzialità;

se l'elenco delle autorità nazionali per i diritti umani previsto dall'articolo 77 del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale sia stato stilato, pubblicato e notificato entro la data del 2 novembre 2024, e in caso contrario, quando il Governo intenda adempiere a tale obbligo.

(4-01884)

[CUCCHI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* -

Premesso che:

da organi di stampa si apprende che nel comune di Fiumicino, in prossimità della spiaggia del Vecchio Faro, nella località Isola Sacra, la notte antecedente il 4 marzo 2025 sarebbe stato realizzato un muro di cemento lungo 500 metri, che ha completamente precluso l'accesso da parte della cittadinanza all'arenile e al demanio marittimo pubblico;

è dubbia la natura dell'intervento, visto che il progetto risulterebbe essere ancora fermo alla procedura di valutazione di impatto ambientale e constatato che i lavori del cantiere non sono stati pubblicizzati neppure con il prescritto cartello informativo a segnalazione delle autorizzazioni, delle motivazioni, e di chi sovrintenda a tali lavori;

il cancello che dava accesso alla spiaggia risulta essere stato chiuso da un lucchetto e un cartello, posto dalla società Fiumicino Waterfront S.r.l., vieterebbe l'accesso;

il comitato "Tavoli del Porto" ha diffuso un comunicato dal quale si evince che la società che ha posizionato i *jersey* di cemento sarebbe la stessa che insieme alla Fiumicino Waterfront S.r.l. avrebbe presentato la domanda per ottenere i permessi per realizzare il nuovo molo dedicato alle navi da crociera. Il progetto del porto di Fiumicino sembrerebbe far parte del "decreto Giubileo";

considerato che:

non risulterebbero essere stati affissi cartelli con indicazioni riguardanti l'inizio dei lavori o l'*iter* del progetto. Non si hanno informazioni chiare neanche sulle autorizzazioni;

la Fiumicino Waterfront, a seguito delle segnalazioni e delle lamentele dei cittadini, ha diramato un comunicato stampa in cui si dichiara titolare della concessione demaniale che comprende una vasta area di Isola Sacra e che "la società ha deciso di garantire una chiara delimitazione dell'area sotto la propria responsabilità per facilitare il riconoscimento rispetto all'area che è invece sotto la responsabilità del Comune di Fiumicino, area che è usata da persone che vi sostano e soggiornano liberamente. In virtù di questo uso promiscuo dell'area di Isola Sacra che si affaccia al mare, la società ha inoltre ritenuto necessario delimitare l'area inclusa nell'attuale concessione per consentire agli addetti impegnati nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di operare in piena sicurezza",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e delle problematiche esposte;

fatto salvo l'operato della magistratura al riguardo, quali provvedimenti siano stati intrapresi nei confronti delle società che hanno realizzato il manufatto, che appare abusivo;

se possano escludere che non vi siano ulteriori casi, analoghi a quelli descritti, negli stabilimenti balneari gestiti dai titolari della concessione citata;

se non ritengano opportuno attivarsi per quanto di competenza affinché ovunque nel territorio nazionale venga garantita la libera fruizione degli arenili ai cittadini, e, nel caso di tratti di demanio oggetto di concessione balneare, il libero accesso e il transito alla battigia antistante all'area ricompresa nella concessione.

(4-01885)

[SBROLLINI](#), [RENZI](#), [PAITA](#), [BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro per le disabilità*. - Premesso che:

il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, detto "milleproroghe 2025", ha previsto la proroga dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 del termine di decorrenza dell'applicazione, nell'intero territorio nazionale, della disciplina relativa ai nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità;

di fatto, durante l'*iter* parlamentare in Commissione, il Governo ha deciso di appoggiare l'approvazione di un emendamento che ha prorogato al 2027 i termini per l'attuazione del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che attua l'articolo 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *h)*, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, volto ad assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti;

questa decisione del Governo è stata compiuta senza aver previamente consultato l'Osservatorio sulla

disabilità, ossia l'organo consultivo che dovrebbe essere interpellato ogniqualvolta venga affrontato il tema della disabilità: la scelta di prorogare i termini della richiamata legge delega sulla disabilità è stata assunta senza alcun confronto con le parti interessate, affrontando un tema di estrema importanza in modo unilaterale e negando un confronto istituzionale con le associazioni rappresentative;

dal 1° gennaio 2025, la nuova riforma della disabilità, prevista dalla legge n. 227 del 2021 e dal decreto legislativo n. 62 del 2024, ha iniziato la sua fase sperimentale: tuttavia, appunto, l'art. 19-*quater*, comma 2, lettera *a*), *e*) ed *f*) del decreto-legge n. 202 del 2024, ha prorogato al gennaio 2027 l'attuazione su tutto il territorio nazionale, inizialmente prevista fino al 1° gennaio 2026;

in particolare, il periodo di sperimentazione attualmente previsto appare fortemente problematico, poiché per esso viene previsto un termine addirittura successivo al termine per l'adozione dei decreti legislativi correttivi previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 227 del 2021;

non è accettabile che dopo quattro anni il Governo decida di prorogare ulteriormente (per ancora due anni) l'attuazione della legge delega sulla disabilità, approvata nel 2021: così facendo si sta continuando a comprimere il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità, negando loro una maggior autonomia decisionale in ambiti estremamente personali e importanti, come la scuola e il lavoro, diritti che hanno tutte le altre cittadine e cittadini;

è necessario che la Ministra in indirizzo si attivi rapidamente affinché la legge delega sulla disabilità (l'articolo 1, comma 5, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *h*), della legge n. 227 del 2021) venga attuata in tempi rapidi e senza ulteriori proroghe, attivandosi altresì per individuare i fondi necessari per realizzare i diritti delle persone con disabilità,

si chiede di sapere:

se la Ministra in indirizzo, alla luce del fatto che la proroga della sperimentazione suddetta comporta il superamento del termine entro il quale è possibile adottare i decreti legislativi correttivi, intenda chiarire se il Governo sia già intenzionato a prorogare il termine per l'adozione dei decreti legislativi correttivi ovvero se intenda promuovere azioni volte a modificare la disciplina introdotta con altri atti legislativi successivi che prescindano dalla legge delega;

se non intenda esporre le ragioni per le quali è stato dato esito favorevole alla proroga dei termini richiamati e per quali ragioni non sia stato consultato previamente l'Osservatorio sulla disabilità;

quali iniziative intenda adottare affinché la legge delega sulla disabilità venga attuata in tempi rapidi e senza ulteriori proroghe.

(4-01886)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende della morte di un uomo, Igor Squeo, milanese di 33 anni, avvenuta il 12 giugno 2022, poco dopo l'intervento della polizia e del personale di pronto soccorso all'interno del suo appartamento a Milano, allertati dal coinquilino, in seguito ad un diverbio fra Squeo e un terzo uomo, suo conoscente, con il quale avrebbe assunto cocaina;

una volta arrivata la prima volante, visto lo stato di agitazione dell'uomo, gli agenti sarebbero ricorsi per due volte all'arco di avvertimento del *taser*. Poco dopo sarebbero arrivate sul posto ben 6 volanti. Gli agenti hanno sostenuto di essersi trovati di fronte a una situazione caotica, con Squeo intenzionato a lanciarsi dalla finestra e a procurarsi delle ferite e di essere stati costretti a mettergli le manette, legargli fasce di velcro attorno alle caviglie e a metterlo in posizione laterale di sicurezza;

risulta inoltre che dopo poco sia giunto sul posto il personale sanitario che gli avrebbe somministrato un forte sedativo utilizzato in anestesia generale, Propofol, e che dopo pochi minuti Squeo sia andato in arresto cardiocircolatorio per poi morire alle ore 6.45 del mattino;

gli agenti hanno sostenuto di averlo messo in posizione laterale di sicurezza, dopo averlo ammanettato, circostanza però che sarebbe stata smentita dagli operatori sanitari che, intervenuti in un secondo momento, avrebbero testimoniato di essersi trovati di fronte a un uomo ammanettato, messo in posizione prona, tenuto fermo da più di un agente che gli faceva pressione sulle spalle, comprimendogli il torace sul pavimento. Nonostante la crisi respiratoria in atto, in tale posizione gli sarebbe stato somministrato il farmaco dopo il quale Squeo avrebbe avuto il primo arresto cardiaco;

il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione in base agli esiti della consulenza secondo cui

l'uomo sarebbe morto per l'assunzione di cocaina, ma il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta e disposto nuove indagini ritenendo necessario approfondire le cause della morte sulla base degli ulteriori elementi emersi dalla difesa;

dalla memoria depositata dalla legale della famiglia emergerebbe una serie di criticità che richiedono ulteriori approfondimenti: l'ora dell'assunzione della cocaina risalirebbe alle ore 1.30 di notte, quindi quasi tre ore prima del primo arresto cardio-circolatorio e 5 ore prima del decesso, il che ha conseguenze sulla valutazione del rapporto di causalità tra l'assunzione della sostanza e il decesso; la somministrazione dell'anestetico comporta, fra gli effetti collaterali, effetti di depressione respiratoria. Soprattutto, gli operatori della Croce rossa intervenuti hanno testimoniato che l'uomo era tenuto faccia a terra, con il torace compresso dai corpi e dalle ginocchia dei poliziotti a turno. Di fatto, quindi, le testimonianze degli operatori sanitari smentirebbero quanto affermato dagli agenti che da subito avevano sostenuto di aver posizionato Squeo in modalità di sicurezza. Il quadro sarebbe così coerente con le ecchimosi rinvenute dalla consulenza del pubblico ministero: il corpo di Squeo presentava diversi ematomi sul dorso e diverse fratture costali;

considerato che:

l'interrogante ritiene necessario continuare a farsi domande sul rischio letale che presenta l'attuazione di quella che comunemente viene chiamata la "manovra Floyd" (dal nome dell'afroamericano ucciso nel 2020 da un agente di polizia americano che gli compresse il collo con il ginocchio per 9 minuti), una tecnica adottata tanto frequentemente da essersi rivelata fattore critico in numerose vicende di fermo da parte di operatori di polizia. Emblematico quanto accadde a Riccardo Magherini il 3 marzo 2014 e ad Andrea Soldi il 5 agosto 2015, ma i casi in cui la manovra Floyd ha avuto effetti pericolosi e perfino letali sono numerosi;

risulta all'interrogante che questa tecnica per un periodo venne vietata da una circolare interna dell'Arma dei Carabinieri, per poi, sorprendentemente, essere ripristinata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta;

nel rispetto delle prerogative proprie della magistratura, quali attività, anche sotto il profilo disciplinare, abbia attivato per verificare eventuali responsabilità dei componenti delle forze dell'ordine sull'accaduto;

se non ritenga opportuno intervenire per disporre, in modo definitivo, il divieto per le forze dell'ordine di utilizzare la manovra Floyd.

(4-01887)

[CANTALAMESSA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la ferrovia Circumvesuviana è una rete ferroviaria della Campania che offre un servizio di tipo metropolitano;

la rete copre in maniera capillare la zona orientale e meridionale della città metropolitana di Napoli, oltre all'agro nocerino-sarnese e al Baianese e si estende per 142 chilometri distribuiti su 6 linee e 97 stazioni;

la gestione dell'intera rete è stata affidata dalla Regione Campania all'Ente autonomo Volturno (EAV); da luglio 2023, una sperimentazione, sorta da un accordo tra il presidente dell'EAV e le amministrazioni dei Comuni interessati, ha visto la soppressione della storica e importante fermata "Ercolano Scavi" per i treni diretti e direttissimi Napoli-Sorrento sia in andata che in ritorno; inoltre, il nuovo piano sperimentale sulla tratta Napoli-Sorrento effettua la prima sosta a Torre Annunziata, saltando così, oltre alla fermata di Ercolano Scavi, anche quella di Portici, sede del Dipartimento di agraria dell'università degli studi di Napoli "Federico II";

la soppressione di tali fermate ha inevitabilmente allungato i tempi di attesa e di viaggio, e non vi è traccia, due anni dopo l'inizio della sperimentazione, di una chiara informazione sul nuovo corso delle linee;

su 37 treni direttissimi, sono previste appena due fermate a Ercolano, creando non pochi disagi, non solo per il turismo e il commercio, ma anche per i tanti studenti, insegnanti e lavoratori pendolari;

la linea Napoli-Sorrento, per ovvie ragioni di natura legata al turismo, ma anche perché tocca comuni

importanti della provincia, oltre che densamente abitati, è sempre stata la più frequentata ed importante;

la città di Ercolano rappresenta la strada di accesso principale al cono del Vesuvio ed è sede di uno dei siti archeologici meglio conservati e più famosi al mondo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato e se intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di pervenire al ripristino delle fermate soppresse sulla tratta, in considerazione della loro importanza per il turismo e per lo sviluppo economico e sociale del territorio e dell'intero Paese.

(4-01888)

[FAZZONE](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la società CPL 2000 Srl, in possesso dell'attestazione SOA n. 108926/31/10, con delibera del 7 febbraio 2023 ha effettuato una scissione societaria in favore della MS Lavori Srl appalti e costruzioni, a seguito della quale sono stati trasferiti alla beneficiaria tutti i requisiti di carattere speciale afferenti alla CAT OG3, unitamente ai relativi contratti di appalto in essere con ANAS SpA: (PZ 104-19 codice identificativo della gara accordo quadro 8078561F6B, 5.000.000 euro; contratto applicativo n. 1 codice identificativo della gara derivato 8635910261, 1.903.936,61 euro; PZ 105-19 codice identificativo della gara accordo quadro 8078561F6B, 5.000.000 euro; DG 38/17 codice identificativo della gara accordo quadro 72715397CE, 12.500.000 euro);

a seguito di tale scissione, la società CPL 2000 si è spogliata dei requisiti speciali necessari per il possesso dell'attestazione SOA nella CAT OG3 e per la prosecuzione dei lavori, mentre la neocostituita beneficiaria MS Lavori Srl, pur acquisendo tali requisiti, è rimasta priva dell'attestazione SOA in OG3 per un anno intero, e cioè fino all'11 febbraio 2024;

nel contempo, la scissa CPL 2000, pur essendo priva dei requisiti speciali che legittimano il possesso dell'attestato SOA, ha omesso di comunicare tempestivamente tale situazione all'organismo di attestazione, risultando così, del tutto illegittimamente, ancora in possesso dell'attestazione SOA nella CAT OG3;

le operazioni straordinarie poste in essere dalle due società possono interessare anche ANAS SpA, in forza dei rapporti contrattuali stipulati;

Bierre costruzioni Srl, a seguito del contenzioso con CPL 2000 per mancato pagamento di corrispettivi per lavori eseguiti (giusta sentenza emessa dal Tribunale di Velletri n. 161/2024, la cui esecutività è stata confermata dalla Corte di appello di Roma con il diniego dell'invocata inibitoria (Rg:1423/24) di condanna di CPL 2000), ha incardinato la procedura esecutiva sottesa alla citata sentenza;

ANAS in data 25 giugno 2024 ha notificato a mezzo PEC al procuratore di Bierre costruzioni la dichiarazione di terzo negativa, dichiarando che "ad oggi non sussistono crediti del debitore esecutato CPL 2000 Srl nei confronti di ANAS SpA";

ANAS, in veste di stazione appaltante, è tenuta alla verifica di legittimità sul soggetto avente titolo in qualità di aggiudicatario a svolgere lavori, relativi a contratti regolarmente registrati;

ANAS è una società per azioni italiana parte del gruppo Ferrovie dello Stato ed è vigilata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di chiarire le azioni messe in campo da ANAS con riguardo alle modalità e tempistiche con le quali ha appreso del subentro della beneficiaria alla società scissa;

se ANAS abbia proceduto alla sospensione dei lavori e per quale motivo;

se ANAS abbia emesso stati di avanzamento lavori e corrisposto pagamenti dalla data di scissione ad oggi e, nel caso affermativo, perché e a chi li abbia corrisposti;

che cosa sia accaduto agli appalti, nel corso del lasso temporale di circa 12 mesi in cui né la scissa CPL 2000, né la beneficiaria MS Lavori erano qualificate ad eseguire i lavori;

se la scissa CPL 2000 abbia proseguito nella realizzazione dei lavori, pur in carenza di attestazione SOA;

se tutti i contratti indicati nel progetto di scissione e in essere tra ANAS e CPL 2000 o MS Lavori

siano stati conclusi e come si siano conclusi;
se ANAS abbia somme derivanti dai suddetti appalti da mettere a disposizione del creditore.
(4-01889)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-01741 della senatrice Naturale ed altri, sugli effetti dell'imposizione di dazi americani sui prodotti agroalimentari italiani.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.